Paolo Sozzi

Sicurezza a scuola

a) Piano della sicurezza

b) Documento di valutazione dei rischi

c) Piano di gestione delle emergenze

d) Regolamento di prevenzione e protezione

e) Piano di tutela e sostegno della maternità

f) Presa in carico di materiali non inventariati

g) Glossario

arch. Paolo Sozzi
via Morosini 18 20135 Milano
albo architetti di Milano n° 1806
mail: archpaolosozzi@tiscali.it

a) Piano della sicurezza

INDICE

1) Premessa

La cultura della sicurezza, come altre “culture” quali quella civica, ambientale ecc. riveste grande importanza nella formazione dell’individuo, basti pensare quanti danni alla salute, alle risorse, alle persone provochi l’inosservanza di norme elementari di sicurezza nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nell’ambiente. Il nostro Paese poi, manifesta al proposito un preoccupante ritardo e le statistiche che riguardano ad esempio gli incidenti sul lavoro o quelli stradali o anche gli incendi nei boschi provocati da incuria evidenziano una maggior frequenza di eventi negativi, rispetto ai Paesi con un analogo grado di sviluppo economico.Per colmare questo ritardo occorre una adeguata educazione che rafforzi in ciascun cittadino una maggior attenzione al problema e la Scuola deve trasmettere e diffondere questa cultura.
Il coinvolgimento della scuola è storia recente: mentre le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono contenute nella legge 626 del 1994, è stato adottato nel settembre 1998 con D.M. 382 il Regolamento concernente l’applicazione delle norme sulla sicurezza alle istituzioni scolastiche ed educative che comporta l’obbligo di adeguare le scuole alle relative norme europee.
Nel presentare ai propri organismi periferici questo decreto con circolare 119 dell’aprile 1999, il Ministero sottolinea sia “l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola”, sia “la sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza”, “nella prospettiva dell’affermazione e diffusione di una *cultura della sicurezza*”.
Di fatto però questo secondo e qualificante aspetto fatica ad imporsi all’attenzione degli operatori: i Dirigenti Scolastici sono stati investiti da una serie di incombenze e responsabilità rispetto alle quali erano quasi del tutto impreparati, per le diverse competenze, anche di ordine tecnico, richieste.
La sicurezza nella scuola non deve però restare confinata in un ambito tecnico, né si deve limitare agli aspetti burocratici, ove ciò che conta è avere le carte in regola: deve piuttosto costituire una importante occasione educativa.
Le normative di riferimento sono maturate in ambiti di lavoro diversi con problematiche a volte molto distanti da quelle di un ambiente scolastico, ne consegue che lo stesso Documento di valutazione dei rischi che rappresenta il primo adempimento del datore di lavoro, proprio perché intreccia diverse competenze tecniche dalle quali vengono mediati linguaggi specifici, risulta spesso poco comprensibile a chi non ha la necessaria competenza.
Purtroppo nella redazione del D. M. 328 non si è data la necessaria rilevanza a due caratteristiche proprie di tutti gli edifici scolastici: il fatto che tutte le scuole pubbliche hanno un proprietario diverso dal datore di lavoro (Stato, Regioni, Province e Comuni da un lato, Rettori, Presidi e Direttori dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione dall’altro) e l’esistenza di una normativa che definisce in modo puntuale e minuzioso le caratteristiche tecniche degli edifici scolastici; a differenza di quasi tutti gli altri ambienti di lavoro ove il datore di lavoro è quasi sempre proprietario e gli edifici sono contenitori predisposti per ospitare i più svariati processi produttivi con le più svariate esigenze tecniche e dimensionali.
Partendo da questa specificità sarebbe possibile attribuire in toto le competenze e le responsabilità relative alle caratteristiche tecniche dell’edificio all’Ente proprietario, nella cui struttura operativa è già presente un Ufficio Tecnico che possiede le competenze specifiche, avendo seguito e controllato la rispondenza alle norme dell’edificio sia al momento della sua costruzione, sia in tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Così facendo il ruolo del Dirigente Scolastico verrebbe rivolto esclusivamente ai comportamenti e alle attività, delle quali è pienamente competente, mentre rispetto agli aspetti riguardanti la sicurezza dell’edificio svolgerebbe unicamente una funzione di controllo degli adempimenti dell’Ente proprietario.
Allo stato attuale quasi tutte le Scuole affidano la questione Sicurezza a Tecnici incaricati che in fondo duplicano il lavoro degli Uffici Tecnici Comunali, Provinciali ecc., col rischio che il lavoro prodotto resti di fatto estraneo al processo educativo della scuola.
Per queste ragioni ci si propone interpretare questo documento non semplicemente come un adempimento d’obbligo, ma come una occasione per avvicinare gli addetti e gli utenti agli aspetti non solo comportamentali ma anche tecnici che contribuiscono alla sicurezza della scuola.
Una prima parte introduce le norme di riferimento e inquadra la struttura organizzativa della sicurezza.
Di seguito vengono presentate le linee guida per l’analisi dei rischi attinenti le scuole e la loro ponderazione, dalla quale dipendono gli interventi di adeguamento e le misure di prevenzione. Questo processo si conclude con la descrizione dei rischi residui (non è pensabile di poterli eliminare completamente), sui quali va organizzato un adeguato piano di sensibilizzazione e formazione.
Un ultima sezione riguarda le emergenze che possono scaturire dal verificarsi di quelle situazioni di rischio inerenti all’ambiente scolastico fin qui analizzate (ad esempio infortuni, principi d’incendio, ecc.) oppure da eventi esterni. L’analisi di queste eventualità è la premessa alla pianificazione delle modalità di intervento, tra le quali deve essere presa in considerazione anche l’evacuazione dell’edificio. Anche per le emergenze si deve formulare un adeguato programma di formazione ed addestramento.

2) Quadro normativo di riferimento e figure di legge

La normativa di sicurezza esordisce negli ultimi anni dell'ottocento e comprende una serie di leggi che si sono succedute negli anni per regolamentare le diverse attività ed adeguarsi alle crescente richiesta di tutela dei lavoratori.
Negli ultimi quindici anni sono state varate delle norme che hanno riordinato la materia e l'hanno armonizzata alle direttive della Comunità Economica Europea, in particolare:

- Decreto legislativo 626/94: Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'applicazione delle norme riguardanti la sicurezza alle istituzioni scolastiche si attua in due tempi:

- Decreto Ministeriale 382/98: Applicazione del D. Lgs. 626 al comparto scuola
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 119/1999: Indicazioni attuative per l'applicazione del D. Lgs. 626.

Obblighi e responsabilità

Con l'introduzione di queste norme vengono attribuiti al Dirigente Scolastico gli obblighi propri del datore di lavoro per quanto concerne la gestione che comporta: l'individuazione dei rischi, l'informazione di lavoratori e utenti e la pianificazione degli interventi atti a ridurli; l'analisi delle possibili emergenze e la programmazione delle operazioni per fronteggiarle; la formazione del personale.
Sull'ente pubblico proprietario dell'immobile, in genere il Comune ove è localizzata la scuola, ricadono invece le responsabilità relative a strutture ed impianti, sia per quanto concerne la manutenzione, sia per la rispondenza alla normativa.
Questa definisce sia i criteri costruttivi che garantiscono stabilità e capacità di resistere al degrado del tempo e agli eventi eccezionali degli edifici in genere, sia le caratteristiche distributive atte a favorire tanto l'accesso alle persone disabili quanto la rapida evacuazione dell'edificio in caso di pericolo.
Anche per gli impianti sono definite le condizioni di sicurezza e ne viene certificata la corretta esecuzione e la funzionalità.
Un aspetto più specifico riguarda le condizioni di abitabilità e funzionalità degli edifici scolastici, regolate dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, che definisce anche le caratteristiche degli spazi destinati a ciascuna specifica attività didattica, le norme relative all?arredamento ed alle attrezzature nonché le condizioni di abitabilità: acustiche, di illuminazione e colore, termoigrometriche e di purezza dell'aria, di sicurezza e quelle relative alle condizioni d'uso.

In particolare all'**Amministrazione Scolastica** spetta il compito di:

a) Effettuare, in conformità con le "misure generali di tutela", di cui all'art. 3 del D. Lgs. 626/94, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e l'individuazione delle misure preventive e protettive e la pianificazione ed il controllo della loro attuazione. Deve inoltre aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, all'evoluzione didattica e all'evoluzione della tecnica;
b) Istituire un Servizio di Prevenzione e Protezione designando responsabili, addetti, figure sensibili; fornire ai lavoratori mezzi di protezione adeguati e richiederne l'uso e l'osservanza delle norme di sicurezza; assicurare loro un'idonea attività di formazione ed informazione, coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) Predisporre un piano di emergenza ed evacuazione in conformità al D.M. 10/03/98, nelle condizioni di fatto in cui l'edificio si trova, ed effettuare le simulazioni di evacuazione con le modalità previste dal piano di evacuazione;
d) Detenere ed aggiornare il registro infortuni.

All'**Ente proprietario** dell'edificio spetta il compito di:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
b) Verifica della sicurezza statica
c) Verifica delle condizioni di accessibilità dell'edificio ai disabili e abbattimento delle eventuali barriere architettoniche
d) Adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto idraulico sanitario e fognario, impianto telefonico, ecc.) per come previsto dalla Legge 46/90;

e) Adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia antincendio, come previsto dal D.M. 26 Agosto 1992, fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori, ecc.), previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI) e della segnaletica di sicurezza;
f) Adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D. Lgs. 626/94 che concerne i requisiti di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; e ai parametri di abitabilità previsti dal D.M. 18/12/75.
g) Regolamentazione anche dal punto di vista della sicurezza della concessione in uso dei locali scolastici per attività extrascolastiche attraverso convenzioni delle quali faccia parte un documento di valutazione dei rischi redatto sulla base di quanto rilevato dall'Istituzione scolastica sugli ambienti concessi in uso, eventualmente integrato con i rilievi relativi alle attività che andranno a svolgersi ed alle attrezzature utilizzate.

Mentre per l'amministrazione scolastica la scadenza per provvedere agli impegni era il dicembre 2000, gli interventi di adeguamento che ricadono sull'ente pubblico, come previsto dall'art. 15 della Legge 3 Agosto 1999 n. 265, dovevano essere completati entro il 31 Dicembre del 2004.

Responsabili e figure sensibili

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

- La designazione di questa figura viene fatta dal "Datore di lavoro" (Dirigente Scolastico), il nominativo del R.S.P.P. va comunicato allo S.P.I.S.A.L. e al Servizio di Ispezione del Lavoro. Presso la sede della Scuola/Istituto deve essere presente la comunicazione dell'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

- I lavoratori devono nominare o eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere tenuto presso la sede della Scuola/Istituto.

Lavoratori designati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso

- Il "Datore di lavoro" (Dirigente Scolastico) deve designare gli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso, il verbale di assegnazione di tale incarico va tenuto presso la sede della Scuola/Istituto.

Medico Competente

- Viene designato dal "Datore di lavoro" della Scuola/Istituto soltanto se previsto dalla normativa vigente (Vedi D.P.R. 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, D.M. 382 /98 e Circ. Min. 119/99. La nomina del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi. Bisogna rilevare però che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l'obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente, ma che per ogni caso deve essere valutato il grado di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, etc.). Citando alcuni esempi che si potrebbero raffigurare in ambito scolastico, si ravvisa l'obbligo di nominare il medico competente quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio moderato.

3. Il Documento di Valutazione dei rischi in ambiente scolastico

La valutazione del rischio comporta la redazione di uno specifico documento, nel quale la rispondenza alle diverse normative e l'analisi delle peculiari situazioni, proprie dell'ambiente scolastico e delle attività che in esso si svolgono, vengono valutate attraverso un esame diretto ed un attento sopralluogo, attribuendo poi a ciascun rilievo un livello di rischio che consenta di graduare gli interventi ed orientare la prevenzione.
L'attività di indagine è riportata in una serie di schede di valutazione riferite ai diversi ambienti per ciascuno dei quali essa verrà orientata da una specifica ceck-list e naturalmente verrà completata da osservazioni puntuali.
Le segnalazioni di rischi riguardanti strutture ed impianti saranno soprattutto riferite all'uso e alla manutenzione o ad anomalie evidenti, in quanto la rispondenza alle norme di sicurezza deve innanzitutto deve essere garantita dalla specifica certificazione di cui è responsabile l'Ente proprietario.
L'analisi accurata dei rischi deve comprendere oltre alla loro individuazione, una ponderazione del loro grado di pericolosità, effettuata in modo empirico secondo i criteri fissati dalla legge 626. Da questa valutazione discende la pianificazione degli interventi volti ad eliminarli, ridurli o semplicemente prevenirli.
Alcune delle misure adottabili possono rientrare in un piano di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio l'introduzione di nuove attrezzature, la sostituzione di macchinari inadeguati, la sostituzione o eliminazione di prodotti chimici e biologici e materiali vari, la fornitura di dispositivi di protezione collettiva o individuali.
Altri rischi possono essere eliminati solo affrontando importanti interventi strutturali di realizzazione impegnativa o addirittura (vedi il caso degli edifici vincolati) improponibile. Queste valutazioni richiedono il coinvolgimento di competenze diverse che vanno sollecitate caso per caso.
I rischi residui devono essere affrontati sia con adeguati corsi di informazione, formazione ed addestramento, sia intervenendo sull'organizzazione del lavoro ad esempio con rotazione di personale, riduzione del numero di lavoratori esposti
Per evitare che il documento di valutazione del rischio resti un puro strumento tecnico o, peggio ancora, un mero adempimento burocratico, invece che uno strumento di formazione ed informazione di personale ed utenti, è opportuno che l'impostazione e la costruzione dell'analisi siano resi facilmente leggibili anche da chi non possiede una stretta competenza tecnica: in tal modo potrà essere partecipato da addetti ed utenti e contribuirà non soltanto a migliorare le condizioni di sicurezza ma soprattutto a far crescere consapevolezza e conoscenza e ad indurre comportamenti corretti.
Per realizzare questo obiettivo è innanzitutto necessario individuare gli adempimenti normativi che ricadono sotto la responsabilità dell'Ente proprietario dell'edificio, verificabile dalle certificazioni rilasciate da Tecnici o Enti Responsabili che ne documentano l'attuazione, ed eventualmente richiederne il tempestivo adeguamento.
Nell'allegato A abbiamo riportato un elenco senz'altro incompleto, delle norme che riguardano la corretta costruzione degli edifici in generale e delle scuole in particolare e ne prescrivono le caratteristiche che garantiscono sicurezza, funzionalità e abitabilità. A queste norme di carattere generale si sommano le prescrizioni riguardanti la corretta esecuzione degli impianti, l'accessibilità ai disabili e le caratteristiche che consentono una rapida e ordinata evacuazione.
La rispondenza alle norme non esaurisce però l'analisi dei rischi, vanno infatti considerati il degrado dovuto al tempo o a difetti occulti all'origine che si manifestano con l'usura e ancora le conseguenze di una impropria o errata utilizzazione che producono rischi per la sicurezza che, nella maggior parte dei casi una tempestiva manutenzione consente agevolmente di attenuare od eliminare del tutto.
Certo è necessaria una attenzione costante, ma soprattutto una consapevolezza diffusa che metta in grado anche chi non possiede competenze specifiche di cogliere i segnali che inducono a richiedere l'intervento di un tecnico per una valutazione che possa dar luogo ad interventi di protezione o prevenzione.
Si consideri ad esempio la scheda di autovalutazione redatta dal Politecnico di Milano per la Regione Lombardia, avente per oggetto la "Prevenzione del rischio di crollo nei fabbricati residenziali": attraverso semplici domande riferite ad esempi illustrati schematicamente, avverte il cittadino sui segnali di cedimento strutturale propri di ciascun sistema costruttivo.
Un altro fattore di rischio deriva dalla cattiva manutenzione e dall'uso improprio: quante volte abbiamo sentito di tragedie aggravate da comportamenti sbagliati, con vie di fuga ostruite da materiali depositati impropriamente o porte di sicurezza bloccate.
Focalizzare l'attenzione degli addetti e degli utenti sui comportamenti sbagliati significa, per una scuola, educare alla sicurezza: per questa ragione è opportuno che la valutazione dei rischi si fondi sulla, seppur sommaria introduzione alle regole che garantiscono la sicurezza e su di una indagine attenta nella quale alcune questioni sono evidenziate a priori attraverso un questionario adattato all'ambiente da analizzare, altre sono affidate all'attenta osservazione di chi procede alla valutazione.

Sulla base di questi elementi sarebbe auspicabile un coinvolgimento degli insegnanti ed in alcuni casi degli stessi alunni, stimolati a proporre integrazioni, segnalando quelle condizioni e quei comportamenti che possono migliorare o peggiorare le condizioni di rischio.
La formalizzazione di questa attività di indagine è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi, di cui prospettiamo una bozza nell'allegato 2, che è contemporaneamente strumento conoscitivo e operativo in quanto, dopo aver individuato e valutato i rischi, ne pianifica l'eliminazione o attenuazione programmando gli opportuni interventi e testimoniando attraverso appositi registri la loro realizzazione.
Poiché però non è possibile rimuovere completamente i rischi, nel Documento vengono soppesati anche i rischi residui, per fronteggiare i quali viene programmata una adeguata formazione del personale ed informazione degli utenti e vengono predisposti gli opportuni presidi: estintori e idranti conto gli incendi, medicinali e attrezzi per il pronto soccorso, bande antiscivolo, ecc.
Resta comunque l'indagine preliminare la parte più importante e che richiede competenze trasversali, non a caso la normativa è vastissima proprio perché coinvolge discipline diverse.
Allo scopo di tratteggiare gli aspetti salienti che configurano possibilità di rischio per l'ambiente scolastico, prospettiamo qui di seguito una analisi degli aspetti strutturali, comportamentali ed ambientali che possono influire sulle condizioni di sicurezza, illustrati sinteticamente, prescindendo dagli approfondimenti tecnici.
Una prima parte riguarda la sicurezza complessiva dell'edificio e la rispondenza ad esigenze di comfort, di seguito vengono prese in considerazione le attrezzature e gli arredi in dotazione alla scuola. Una seconda parte riguarda comportamenti e attività riferite sia ai diversi ambienti, sia ai diversi soggetti coinvolti. Una ulteriore sezione contiene un accenno ai rischi chimici, fisici e biologici che possono riguardare una scuola. Infine viene preso in considerazione il rischio incendio per la sua pericolosità e frequenza, conseguenza della molteplicità dei fattori d'innesco e per la facilità di propagazione. Per prevenirlo è stato diramato un Decreto Ministeriale (26/08/98) che ha per oggetto la prevenzione incendi negli edifici scolastici, al quale ha fatto seguito un altro D.M. (10.03.98) che riguarda in generale la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

a) descrizione dell'edificio

Per procedere ad una corretta analisi del rischio ci si deve dotare di piante aggiornate dell'edificio e dell'area di pertinenza, sulle quali riportare l'elenco di tutti i locali: aule; servizi igienici (maschili, femminili, collaboratori scolastici, ecc.); scale di servizio e di emergenza; corridoi; ascensori/montacarichi; locali per esercitazioni (Laboratori di Chimica, Meccanica, Elettrotecnica, ecc.); locali per deposito (materiali, reagenti, bombole gas tecnici, ecc.); servizi tecnologici (impianto di produzione vapore, impianto di condizionamento e ventilazione, condizionamento localizzato, impianti centralizzati per la produzione di aria compressa, cabina di trasformazione energia elettrica, autoclave, locale macchina ascensore/montacarichi, ecc.); autorimesse; uffici e sala insegnanti (segreteria didattica, amministrativa, economato, ufficio tecnico, sala insegnati, sala consiglio, ecc); spazi per l'informazione e le attività parascolastiche (aula magna, auditori, sala di rappresentazione, ecc); spazi per servizi logistici (mensa, cucina, bar, dormitori, ecc.); palestra, campi sportivi; altri locali (centro stampa, biblioteca, ecc).
Già abbiamo richiamato l'attenzione sull'opportunità di una denominazione univoca degli ambienti basata su una numerazione progressiva che consenta di individuare immediatamente piano e ala dell'edificio, piuttosto che sulla destinazione d'uso che può variare nel tempo
Si devono poi acquisire informazioni sul contesto urbanistico in cui la Scuola è inserita, accertare se nella vicinanza della scuola sono presenti lavorazioni a rischio, individuare la zona sismica, valutare la possibilità di fenomeni climatici ricorrenti (la memoria storica dei luoghi fornisce spesso le indicazioni in tal senso), quali frane, inondazioni ecc.
Infine si deve infine acquisire l'elenco delle attrezzature in dotazione della scuola, facilmente rintracciabili nell'inventario. La data di acquisizione consente di verificare se sono compatibili con le norme di sicurezza vigenti. Per quelle di più remota fabbricazione e per quelle donate è opportuno predisporre una scheda che ne valuti la rispondenza alla normativa.

b) individuazione dei rischi

La valutazione del rischio si attua mediante una appropriata indagine nella quale non soltanto si individuano i potenziali pericoli, ma si valuta la loro il rischio che ne discende e si prospettano gli interventi di eliminazione o attenuazione.
Richiede dunque l'analisi visiva e pragmatica dei luoghi di lavoro, preferibilmente con il coinvolgimento delle persone interessate, guidate, da un elenco di quesiti appropriati (vedi check-list dell'Allegato 2), a valutare i fattori di rischio propri di ciascun ambiente e delle attività in esso svolte.

Oltre a questi andranno sempre valutati i rischi trasversali, cioè quella categoria di rischi che non attiene specificamente ad una delle attività individuate, ma le riguarda tutte.
Tali rischi sono quelli principalmente relativi alle strutture, agli impianti, alle condizioni generali di sicurezza ed agli aspetti organizzativi e quindi sono in parte individuati nelle indagini generali sull'edificio, ma per alcuni aspetti è opportuno considerarli sempre, anche nell'indagine puntuale.
Un esempio per tutti riguarda il rischio incendio, che nelle scuole è un rischio diffuso e solo marginalmente legato ad attività particolari, che interessa trasversalmente l'intera struttura scolastica sia dal punto di vista edilizio, che impiantistico, che organizzativo e gestionale.

b.1 Rischi connessi alla rispondenza alle norme di sicurezza dell'edificio
Il sopralluogo riguarderà innanzitutto l'**edificio nel suo complesso** e verranno valutati:

- *Rispondenza alle norme di sicurezza*
- *Grado di manutenzione dell'edificio*
- *Accessibilità dell'edificio ai disabili*
- *Condizioni di abitabilità*

In seguito verranno esaminati i diversi **ambienti operativi** così raggruppati:

- o aree distributive
- o aree operative
- o aree esterne

Per ciascuno di questi ambienti la valutazione del rischio sarà rivolta ai seguenti fattori:
b.2 Rischi connessi alla rispondenza alle norme di sicurezza delle attrezzature

- Arredi
- Attrezzature didattiche
- Apparecchi e attrezzi d'uso
- Materiale di consumo

b.3 Rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e dai comportamenti

- Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici
- Rischi legati alle attività svolte dal personale insegnante
- Rischi legati alle attività svolte dal personale ata
- Rischi legati alle attività svolte dagli alunni
- Rischi legati alle attività svolte dai visitatori

b.4 Rischi per la salute di natura igienico ambientale

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

b.5 Rischio incendio
I principali pericoli potenziali da considerare per la valutazione del rischio incendio, possono essere così sintetizzati:

- Cattiva manutenzione dell'impianto elettrico
- Uso inadeguato dell'impianto elettrico
- Apparecchiature elettriche in tensione
- Valutazione del carico d'incendio, costituito da arredi in legno, materiali di rivestimento infiammabili, materiali plastici, materiali cartacei
- Pulizia inadeguata
- Sostanze infiammabili ad uso didattico
- Prodotti di pulizia

La valutazione deve riferirsi alle condizioni di massimo affollamento dell'ambiente considerato.

b.1 Rischi connessi alla rispondenza alle norme di sicurezza dell'edificio

La normativa a cui si fa riferimento è quella contenuta nelle leggi che riguardano le costruzioni in genere e gli edifici scolastici in particolare.
Tale normativa riguarda sia i criteri costruttivi che definiscono la stabilità degli edifici e la loro capacità di resistere al degrado del tempo ed agli eventi eccezionali, sia le caratteristiche distributive importanti per

consentire tanto la facilità di accesso delle persone disabili quanto la rapida evacuazione dell'edificio in caso di pericolo.
Particolare attenzione le norme di sicurezza rivolgono agli impianti, in primo luogo quello elettrico per prevenire il pericolo di folgorazioni, uno dei più frequenti motivi di infortunio. Negli ultimi decenni sono state continuamente aggiornate e per questo è importante verificare l'attualità dei collaudi.
Altro aspetto importante riguarda le condizioni di abitabilità che vanno dalla dimensione degli ambienti alle caratteristiche delle aperture che devono garantire un buon grado di illuminamento ed una adeguata ventilazione.

Va accertata l'esistenza e la reperibilità dei documenti di pertinenza dell'Ente proprietario dell'edificio, relativi all'edificio e agli impianti ed aggiornati alle attuali norme.
Gli aspetti sui quali approfondire l'esame e richiamare continuamente l'attenzione sono:

- ❖ Rispondenza alle norme di sicurezza
- ❖ Grado di manutenzione dell'edificio
- ❖ Accessibilità dell'edificio ai disabili
- ❖ Condizioni di abitabilità

❖ Rispondenza alle norme di sicurezza

Un aspetto importante che riguarda la sicurezza degli edifici è la possibilità di evacuarlo rapidamente in condizione di emergenza, legata alle caratteristiche degli accessi e degli spazi destinati al collegamento orizzontali e verticali tra i vari ambienti e con l'esterno. Le norme che regolano la costruzione degli edifici in generale e quelli scolastici in particolare definiscono caratteristiche costruttive e dimensionali. Nel caso di edifici preesistenti all'entrata in vigore di tali norme, e carenti rispetto alla sicurezza, vanno valutati comunque gli aspetti che attraverso un'attività di manutenzione straordinaria possono ricondurre a condizioni accettabili.
Il D.M. del 26/08/92 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contiene prescrizioni puntuali sulle caratteristiche di sicurezza delle uscite e
degli spazi distributivi:

"*Sistema di via di uscita.*
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che dalla scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione ella larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.
Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.

Lunghezza delle vie di uscita.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.

Larghezza totale delle uscite di ogni piano.
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di

accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi."
Per garantire un esodo in sicurezza gli edifici devono essere dotati di un impianto di illuminazione di emergenza che sarà da ritenersi adeguato, non solo se presente, ma anche se idoneamente progettato (ubicazione dei corpi illuminanti, autonomia, livello di illuminazione fornito, ecc.), e di un allarme sonoro e/o impianto di diffusione sonora, il cui funzionamento deve essere garantito anche in caso di mancanza di energia elettrica. A tale proposito il D.M. del 26/8/92 prescrive al punto 7.1. dell'allegato che "Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria…..omissis…. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.
L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.
Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.
Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore."
Alle prescrizioni antincendio si aggiungono poi le indicazioni che derivano da altre normative:

Scale

Il numero e la dimensione delle scale devono essere rapportate alle condizioni di affollamento degli edifici. Quando non sono sufficienti, devono essere integrate con scale di sicurezza anche esterne all'edificio. In ogni caso i gradini devono essere in materiali antisdrucciolo e i corrimani devono essere posti anche nelle brevi rampe di accesso con una distanza non superiore a cm 120.

Corridoi

I corridoi devono avere una larghezza minima di cm 120 e devono essere tenuti sgombri da impedimenti che ne riducano l'invaso.

Porte

- Le porte di accesso allo stabile devono essere facilmente manovrabili con luce netta (larghezza) di almeno 1,20 m.
- Le porte per le uscite di sicurezza devono essere: facilmente raggiungibili; individuate con segnaletica; larghe almeno 1,20 m in ogni caso, dimensionate tenendo conto del massimo affollamento ipotizzabile e della capacità di deflusso; dotate di maniglione antipanico all'interno che consenta l'apertura a spinta verso l'esterno; azionabili manualmente senza meccanismi elettrici; libere da ingombri.
- Le porte delle aule devono essere apribili verso l'esterno ed avere luce netta di almeno 0,90 m sia per facilitare l'esodo sia per consentire la mobilità dei disabili
- Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e consentire l'uscita rapida nel verso dell'esodo e in piena sicurezza.
- Le superficie trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni devono essere costituite da materiali di sicurezza al fine di evitare lo sfondamento e il ferimento in caso di rottura.
- Le porte completamente trasparenti devono essere dotate di segnale indicativo ben visibile.

Segnaletica di sicurezza

Corredo necessario alla sicurezza di un edificio è la segnaletica che comprende cartelli di colore verde per indicare i percorsi e di colore rosso per identificare la presenza ad esempio di estintori ed idranti.
E' inoltre opportuno denominare in modo univoco le aule, come si usa negli alberghi utilizzando la numerazione a partire da 100 per il piano terra, 200 piano primo ecc. così da evitare di dover cambiare ogni anno l'indicazione riferita all'uso.

❖ Manutenzione dell'edificio

Il grado di manutenzione dell'edificio riveste grande importanza in materia di sicurezza. Indipendentemente dalla rispondenza alla normativa delle singole parti, è evidente che la mancanza di manutenzione è di per sé fonte di pericolo. Il distacco di una parte fissa, ad esempio la caduta di un serramento, di una parte di intonaco, di una tegola, di un cornicione o di un corpo illuminante, sono tra gli incidenti più frequenti che è dato registrare e sono esclusivamente imputabili al grado di manutenzione degli edifici. Spetta all'Ente proprietario il compito di un controllo periodico delle parti che compongono l'edificio, ma l'attenzione ai sintomi evidenti di degrado da parte degli operatori consente di prevenire i pericoli connessi alla deperibilità di materiali ed impianti.

- Pavimenti

I pavimenti devono essere costruiti con materiali non sdrucciolevoli e privi di fessure e dislivelli. Se in piastrelle o marmette, ne va verificato il fissaggio al sottofondo. Anche per i pavimenti in gomma, linoleum, pvc o altri materiali sintetici incollati in teli o piastrelle ancora è da controllare l'adesione e lo stato di conservazione.

- Serramenti

Le finestre, soprattutto quelle in legno possono presentare un degrado degli stucchi o dei listelli fermavetro con pericolo di distacco e conseguente caduta del vetro. Sono preferibili quelle dotate di cerniere di sicurezza che impediscono di sfilare l'anta dal perno semplicemente sollevandola, perché un incidente frequente è proprio l'urto contro la finestra aperta di chi si solleva all'improvviso. Per le porte sono necessari vetri di sicurezza e maniglie "antistrappo" che si ripiegano verso l'anta così da attenuare gli urti e da evitare di restare impigliati.

- Rivestimenti

Tra i rivestimenti quelli che comportano maggiori rischi sono gli intonaci, soprattutto quelli posti a soffitto, ove, spesso a causa di infiltrazioni possono distaccarsi ampie superfici con evidente pericolo per chi si trova al disotto. Anche per le pareti piastrellate è opportuno un controllo periodico del fissaggio.

- Copertura

La cattiva manutenzione della copertura può causare infiltrazioni con le conseguenze appena accennate. Inoltre, in caso di copertura a falde, le rotture consentono l'insediamento di uccelli e parassiti con conseguenze per le condizioni igieniche dell'edificio.

- Impianti

Impianto elettrico generale

Per l'impianto elettrico va valutata lo stato di conservazione dei punti luce, soprattutto delle prese ove spesso a causa di urti o di un uso inadeguato, il frutto si stacca dalla scatola oppure non è saldamente agganciato al supporto. Il numero delle prese deve essere adeguato alle necessità onde evitare l'uso di prese multiple volanti e di sovraccarichi. Laddove sono previste molte utenze nello stesso ambiente come la segreteria o l'aula di informatica è opportuno sezionare l'impianto con un quadro elettrico di settore. Anche i corpi illuminanti devono risultare adeguati alla normativa e non presentare pericoli di distacco del diffusore.

Impianti termici

Per la valutazione degli impianti termici presenti negli edifici scolastici si fa riferimento alla normativa specifica per gli impianti di produzione di calore. L'analisi di conformità deve tenere in considerazione sia l'esistenza della documentazione relativa all'impianto, sia i dispositivi di sicurezza della caldaia che gli elementi strutturali del locale all'interno del quale l'impianto è ubicato.

I documenti a cui ci si riferisce sono il progetto dell'impianto, la denuncia all'ISPESL, il certificato di conformità dell'impianto, il C.P.I., eventualmente necessario, ecc.

- Infestazioni

Nei magazzini e negli scantinati, oltre che nei sottotetti va verificata la tenuta dei serramenti o delle griglie di protezione allo scopo di evitare l'insediamento di piccioni, gatti, ratti con il corredo di parassiti.

❖ Accessibilità dell'edificio ai disabili:

Barriere architettoniche

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici si deve far riferimento al regolamento riportato nel DPR n. 503/96. Di seguito riportiamo le misure principali da adottare negli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa, per i quali non sia ancora stato realizzato l'adeguamento.

Area esterna all'edificio scolastico.

Tutti i dislivelli vanno opportunamente superati mediante rampe o scivoli. I marciapiedi vanno mantenuti liberi da ostacoli (Auto, moto, biciclette in sosta). La fruibilità dei marciapiedi non deve essere ridotta (Presenza mal localizzata di paletti, pali segnaletici, vanno previste aree di sosta regolamentari ed opportunamente segnalate per i veicoli dei disabili).

Area interna dell'edificio scolastico

I dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile devono essere superabili con rampe di opportuna inclinazione (se l'edificio è servito da ascensore o montascale, le caratteristiche e le dimensioni devono rispondere a quanto indicato dal D.M. 14 Giugno 1989).

Servizi igienici

Almeno un locale igienico per ogni piano deve essere agibile al disabile in carrozzina e deve essere opportunamente attrezzato.

Porte e portoni
Le porte per consentire l'accesso autonomo di un disabile devono avere un'anta apribile di 90 cm
Pavimenti
La superficie dei pavimenti deve essere omogenea, priva di discontinuità, realizzata con materiali antisdrucciolo, di superficie omogenea.

- **Abitabilità**

Per abitabilità si intende il grado di comfort che un ambiente di lavoro e di studio deve possedere, sia per quanto riguarda la temperatura, il livello di illuminazione il livello di illuminazione, la qualità dell'aria e infine il rumore.

<u>Condizioni di illuminamento</u>

Le condizioni di illuminamento, soprattutto per gli ambienti attivi anche nelle ore serali, devono essere oggetto di misurazioni, con strumenti appositi, per valutarne la rispondenza alle norme che prevedono livelli di illuminamento appropriati a ciascun luogo ed a ciascuna attività svolta. ove necessario si deve provvedere alla integrazione, sostituzione o ridistribuzione delle fonti luminose. Tutti gli ambienti devono essere provvisti di tende ove siano esposti all'irraggiamento diretto del sole.

<u>Temperatura</u>

La rispondenza alla normativa dell'impianto di riscaldamento dovrebbe di per sé garantire le opportune condizioni per ciascun ambiente nella stagione fredda. E' comunque opportuna una verifica ambiente per ambiente per controllare che l'impianto sia equilibrato e non vi siano differenze sensibili tra ambienti analoghi. Nella stagione calda gli ambienti devono invece essere protetti dall'eccessivo irraggiamento con tende o frangisole esterni che impediscano l'irraggiamento diretto degli ambienti di lavoro e, soprattutto per gli uffici che restano in funzione anche nei mesi più caldi sono da prevedere impianti di ventilazione o condizionamento.

<u>Ventilazione</u>

La possibilità di ventilazione naturale è condizione di abitabilità, tuttavia, soprattutto in ambienti particolarmente affollati è preferibile poter integrare la ventilazione naturale con sistemi di ventilazione per consentire i ricambi d'aria in forma adeguata al volume dei locali ed al numero dei presenti senza provocare soprattutto nelle stagioni fredde bruschi abbassamenti della temperatura. Per la stessa ragione sono preferibili serramenti con aperture alte a vasistas che consentano ricambi d'aria senza sottoporre coloro che siedono accanto alle finestre a delle fastidiose correnti.

<u>Rumore</u>

Per quest'ultimo vale la considerazione che anche se talvolta il chiasso è eccessivo, poiché a produrlo non sono delle macchine ma gli stessi utenti, il disagio prodotto non è imputabile alla struttura. Giova piuttosto soffermare l'attenzione sulla propagazione del suono: spesso, soprattutto in ambienti ampi con alti soffitti e pareti riflettenti il suono si propaga in modo da creare un ritardo nella riflessione che crea confusione e produce una cattiva percezione. In questo caso l'utilizzazione di rivestimenti fonoassorbenti può migliorare in modo sorprendente la qualità acustica dell'ambiente.

b.2 Rischi connessi alla rispondenza alle norme di sicurezza delle attrezzature

Per quanto riguarda gli arredi prodotti in epoca recente la rispondenza alle norme di sicurezza è garantita dalle leggi che regolano la produzione e il commercio. Particolare attenzione va invece dedicata sia agli arredi sia alle attrezzature acquisite in epoche più lontane nel tempo quando tali norme non erano ancora operanti.

- **Arredi**

L'arredamento in generale deve essere previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di età degli studenti ed al tipo di scuola. I tavoli e le sedie degli studenti come le cattedre degli insegnanti

devono rispettare le disposizioni di legge e le norme tecniche (UNI), rettangolari e di dimensioni adatte, combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente articolate.
In ogni caso però la disposizione dei banchi non deve essere tale da impedire la rapida evacuazione dell'aula.
Per evitare il rischio d'infortunio è importante che sia per i banchi che per le sedie tutti i bordi e gli angoli siano smussati, privi di sbavature ed arrotondati.
Per le stesse ragioni di sicurezza, le eventuali estremità aperte ed i componenti tubolari devono essere chiusi ad esempio con dei tappi in gomma.
Le scaffalature nelle quali vengono riposti libri devono essere fissate alle pareti per evitare che possano rovesciarsi.
Particolare attenzione va dunque rivolta agli arredi non rispondenti alle norme di sicurezza vigenti, soprattutto agli armadi con vetri fragili, e agli arredi d'ufficio. In particolar modo alle sedie ed ai tavoli destinati a coloro che utilizzano videoterminali.
Le sedute devono consentire una posizione corretta attraverso una loro adattabilità alle diverse misure fisiche degli operatori e i piani di lavoro devono avere la profondità necessaria per consentire una corretta distanza dal videoterminale. Vanno sostituiti gli arredi che non rispettano la corretta ergonomia costringendo gli addetti a posizioni inadeguate.

❖ Attrezzature didattiche

Le attrezzature per uso didattico di più remota acquisizione vanno accuratamente controllate perché spesso non rispondono ai requisiti di sicurezza. Soprattutto le apparecchiature azionate da energia elettrica, ma anche oggetti con parti in materiali fragili o comunque pericolosi.
Le dotazioni dei laboratori scientifici comprendono macchinari, attrezzi e sostanze chimiche spesso inadeguati alla attuali normative. E' opportuno provvedere alla loro sostituzione o alla loro messa in sicurezza.
Una considerazione particolare riguarda poi i beni inventariati caduti in disuso perché guasti o obsoleti. La complessa procedura di scarico di questi beni fa sì che si accumulino in magazzini o depositi ove contribuiscono ad elevare il carico d'incendio, senza che si provveda al loro smaltimento.

❖ Apparecchi e attrezzi d'uso

Allievi

Tra gli attrezzi in uso agli studenti vi sono quelli utilizzati per le attività artistiche e tecniche quali forbici, cutter, compassi, seghetti da traforo il cui uso va rapportato all'autonomia e all'abilità degli allievi. In ogni caso è opportuno evitare che gli allievi abbiano in dotazione dei taglierini così come è opportuno che le punte delle forbici siano arrotondate e che i puntali dei compassi siano del tipo protetto. I recipienti devono preferibilmente essere in materia plastica piuttosto che in vetro.
E' opportuno fornire istruzioni precise ai genitori ed agli alunni su ciò che è consentito portare a scuola.
Evitare l'uso improprio ed incontrollato di strumenti e materiali. Usare prodotti atossici. La manipolazione e l'uso di vernici va limitata a piccoli lavori da parte degli adulti.
Nel programmare attività artistiche e tecniche, esperienze scientifiche, attività motorie, gli insegnanti devono tenere in considerazione il grado di autonomia degli allievi ed i requisiti di sicurezza di attrezzi e materiali da mettere a loro disposizione.

Personale

Se per il personale docente valgono le stesse considerazioni fatte per le attività degli allievi, diverse sono le considerazioni che riguardano il personale non insegnante che continuamente utilizza attrezzi e macchinari sia per l'attività d'ufficio sia nello svolgimento delle mansioni di pulizia e piccola manutenzione.
Scale
Le scale manuali vanno utilizzate solo in modo occasionale, per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo.
Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento.
Scale semplici portatili
Le scale semplici portatili devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Scale ad elementi innestati

Nell’uso delle scale ad elementi innestati, che consentono interventi ad una maggior altezza, per le quali sussiste pericolo di sbandamento, richiedono l’intervento di un secondo addetto che ne assicuri il piede.
Scale doppie
Le scale doppie a compasso devono essere di lunghezza non superiore a 5 m e sono corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza.
Immagazzinamento degli oggetti
Idoneità dei pavimenti a sopportare i carichi imposti dall'immagazzinamento degli oggetti. Stoccaggio delle sostanze pericolose (ad esempio quelle infiammabili, esplosive, corrosive, ecc.) a parte in luoghi idonei. Idoneità dell'ancoraggio delle scaffalature. Razionalità ed ordine nello stoccaggio degli oggetti.
Macchine.
Sulle caratteristiche di sicurezza e sulle modalità d’uso e manutenzione delle macchine vi è una diffusa normativa. Nel titolo terzo della legge 626 vengono definiti i criteri di fabbricazione, di manutenzione, si prescrivono piani di addestramento, si richiedono marchi di conformità. Nella scuola le macchine vere e proprie, dotate di parti in movimento sono solo quelle destinate alla pulizia o gli attrezzi impiegati nella piccola manutenzione quali trapani, seghetti ecc.
A queste si aggiungono attrezzature di laboratorio che acquistano rilevanza solo nelle scuole professionali.
Nella maggior parte dei casi la pianificazione della sicurezza nell’uso di tali apparecchi si limita dunque a verificare la rispondenza alla normativa, l’adeguato addestramento del personale e l’impiego degli eventuali dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) prescritti, quali guanti, visiere ecc.
Sempre più esteso è invece l’uso di apparecchiature elettroniche audio video e di personal computers.
I rischi conseguenti all’uso di video terminali sono dettagliatamente analizzati in un allegato (VII) alla legge 626 che approfondisce quanto la legge aveva introdotto nel titolo VI: in particolare i rischi per la vista, i problemi legati alle condizioni ambientali e alla corretta postura che dipende dagli arredi utilizzati e dalla loro disposizione.
Le indicazioni che possono scaturire per le istituzioni scolastiche, toccano innanzitutto l’aspetto organizzativo: è opportuno prevedere una distribuzione dei compiti che favorisca l’alternanza tra attività diverse, così da non superare la soglia di esposizione ai videoterminali di 20 ore settimanali, oltre le quali si rende necessaria la vigilanza sanitaria del Medico Competente.
Altre misure consistono nel curare la disposizione delle postazioni di lavoro rispetto alle sorgenti di luce per evitare fastidiosi riflessi intervenendo, se necessario, con schermature delle finestre o con adeguamenti dell’impianto luci.
Conviene poi dotare le postazioni di lavoro sottoposte ad un uso più continuo, di monitor a cristalli liquidi che garantiscono una minore emissione.
Infine le macchine per la produzione delle fotocopie, che sono diventate uno strumento largamente impiegato a supporto dell’attività didattica, comportano emissioni nocive e dove il loro impiego è continuo richiedono ambienti adeguati nei quali sia attuabile un continuo ricambio d’aria.

b.3 Rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e dai comportamenti

❖ Rischi inerenti alle attività svolte in ambienti specifici

SPAZI DISTRIBUTIVI
Atri e corridoi devono essere mantenuti sgombri e sono da evitare attività che ne prevedano l’occupazione. A volte in occasione di mostre, piccole feste, si utilizzano gli spazi distributivi e questo pregiudica la possibilità di evacuare tempestivamente l’edificio.

AULE NORMALI
All'interno dell'aula non si devono tenere attrezzature che possono creare condizioni di pericolo da parte degli studenti professori o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.
All'interno degli armadi eventualmente presenti non devono essere conservati materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente all'attività didattica.
L'impianto elettrico deve essere dotato di un numero sufficiente di punti luce, prese, interruttori da rendere agevole l'utilizzo di attrezzature elettriche, ed evitare l’uso di spine triple, ciabatte volanti. Qualora si rendesse necessario aumentare il numero delle prese è comunque opportuno utilizzare prese multiple fissate al muro e dotate di interruttore, chiedendo all’Ente Proprietario una verifica tecnica di conformità con le norme e le caratteristiche specifiche dell’impianto.
Se i docenti eseguono esperienze scientifiche in aule didattiche, non attrezzate ad uso “laboratorio” tali esperienze devono essere eseguite in sicurezza, secondo procedure di lavoro idonee al fine di minimizzare i possibili rischi per insegnanti e studenti, usando materiali, sostanze e preparati non pericolosi.

Soprattutto nelle scuole elementari, nell'aula trovano spesso posto armadi e scaffalature nelle quali vengono depositati libri che vanno costituire una biblioteca di classe, si accumulano elaborati, negli armadi vengono stivate le provviste di carta per fotocopie, quaderni, carta igienica, fazzoletti spesso forniti dai genitori che periodicamente alimentano le scorte di tali materiali.
Così poco a poco l'aula viene ingombrata da arredi e suppellettili che, se rendono più familiare l'ambiente, contribuiscono però ad aumentare in modo improprio il carico d'incendio, affollano l'aula così da rendere problematica una rapida evacuazione.
Una soluzione potrebbe essere trovata allestendo dei depositi ove ciascuna classe abbia a disposizione un armadio nel quale tenere scorte e materiale che viene utilizzato in modo sporadico.
A volte vengono introdotte apparecchiature audio video o computers donati dai genitori. E' opportuno creare un apposito inventario degli oggetti acquisiti in dono con un semplice verbale di accettazione che comprenda una verifica tecnica dell'apparecchio sulla rispondenza alla normativa e sullo stato di manutenzione.

AULE SPECIALI / LABORATORI
Le porte dei locali di lavoro devono consentire una rapida uscita dei lavoratori (insegnanti, assistenti e studenti) verso l'esterno, sono apribili dall'interno, libere da impedimenti all'apertura e di larghezza adeguata ed in numero sufficiente. La larghezza minima della porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione è pari a 1.20 m.
Se le esercitazioni richiedono l'uso di sostanze chimiche devono essere disponibili e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza rispondenti ai requisiti del DM 28/08/92.
Tutti i recipienti devono essere a tenuta e i reattivi sempre conservati e depositati in modo corretto e in luoghi idonei ed eventualmente separati in ragione della loro incompatibilità chimica. I laboratori ove si effettuano esperimenti chimici devono avere una cappa aspirante ad espulsione d'aria verso l'esterno, e la manipolazione di sostanze pericolose deve avvenire sempre sotto cappa d'aspirazione. (art. 20 DPR 303/56).
Chi conduce le esperienze deve utilizzare sempre i DPI necessari nelle diverse operazioni, rispettare tutte la misure igieniche generali e le corrette procedure di lavoro.

AULA MAGNA / AUDITORIO
Aula magna e auditorio per attività didattiche di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori devono garantire le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la prevenzione incendi ed evacuazione. E' inoltre opportuno prevedere almeno per questi ambienti una illuminazione di sicurezza, anche in previsione dell'utilizzazione nelle ore serali. Analoghe considerazioni vanno fatte per la sala insegnanti ove è attrezzata per contenere anche gli scaffali dei docenti e consentire le riunioni dei Consiglio d'Istituto.

UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE)
I locali per la segreteria devono permettere un contatto con i visitatori attraverso banconi che delimiti lo spazio destinato al pubblico. Ai locali di segreteria è collegato un locale archivio del quale vanno verificate le condizioni statiche (il carico a cui è sottoposto il solaio è maggiore di quello degli altri locali) e le misure di sicurezza antincendio per la grande quantità di materiale cartaceo presente. La distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali può evitare che qualche addetto debba esporsi per più di 4 ore consecutive giornaliere al VDT (come definito dalla legge).

BIBLIOTECA
Anche per la biblioteca vanno verificate verificate le condizioni statiche (il carico a cui è sottoposto il solaio è maggiore di quello degli altri locali) e le misure di sicurezza antincendio per la grande quantità di materiale cartaceo presente, vanno rispettate le eventuali prescrizioni dei VV.F. in particolare per il numero necessario dei mezzi estinguenti. Gli scaffali per libri devono essere disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte degli allievi e per limitare l'uso di scale mobili portatili.

ATTIVITA' SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI)
La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole ed omogenea e non deve presentare discontinuità; le attrezzature fisse (di cui va periodicamente verificata la stabilità), devono essere munite di protezioni che riducano l'impatto in caso di urti accidentali. Ove il riscaldamento sia fornito da termosifoni, anche questi vanno dotati di protezioni. Le sorgenti di illuminazione sospese devono essere difese dagli urti da una rete di protezione che impedisca cadute accidentali. Le finestre devono essere in vetro antiurto o provviste di adeguate protezioni.

SERVIZI E SPOGLIATOI

Nei locali per i servizi igienici, deve essere controllata l'efficienza degli scarichi, con una periodica pulizia dei sifoni, e della piletta di raccolta a pavimento. La sorveglianza e il controllo da parte di insegnanti e bidelli deve essere costante e frequente.

❖ Rischi inerenti alle attività svolte dal personale

Per quanto riguarda le figure professionali presenti nella scuola è possibile raggrupparle in quattro tipologie:

- *Personale direttivo e amministrativo* le cui attività vengono svolte prevalentemente negli uffici. Pertanto, oltre ai rischi trasversali, legati alle condizioni generali dei locali in cui si svolge l'attività, può essere esposto a rischi legati all'uso di videoterminali, e di apparecchi elettrici, attrezzature tipo fax, fotocopiatrici e videoterminali, ecc.
- *Personale docente*: svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e alcune attività artistiche collaterali nei laboratori tecnici, nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei giardini o nei campi sportivi dell'istituto, nel caso di attività ginnico sportiva Compito specifico è svolto dagli insegnanti di sostegno, che hanno il compito specifico di seguire alunni con problemi particolari di apprendimento.
- *Assistente tecnico*: coopera con il docente che utilizza il laboratorio generalmente questa figura è presente nelle scuole medie, per le quali sono previste esercitazioni pratiche inerenti le materie del corso di studi. Il tecnico è sottoposto a specifici rischi legati all'utilizzo di attrezzi per l'esecuzione di piccoli lavori di falegnameria (seghe, martelli, chiodi, ecc.) oppure di materiale elettrico e di prodotti chimici nei laboratori di esperienze di fisica e chimica
- *Collaboratore scolastico*: provvede ai servizi generali della scuola, i suoi compito sono quelli legati all'accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante prima dell'inizio delle lezioni e durante gli intervalli, oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). Attende inoltre alle pulizie dei locali dell'istituto ed è spesso chiamato a svolgere compiti di piccola manutenzione. I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell'edificio (rischi trasversali).

I principali fattori di rischio per il personale sono:

- **Rischio elettrico**: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), il rischio è legato al numero di prese a disposizione, il problema ha una frequenza significativa nel caso siano presenti laboratori didattici, soprattutto di informatica, dove spesso le prese vengono sovraccaricate.
- **Attrezzature e macchine utilizzate**: è possibile, in relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività del laboratorio, che a causa della mancanza di idonee protezioni ci si provochino tagli, abrasioni, schiacciamenti, ecc.,
- **Immagazzinamento degli oggetti**: il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta la possibilità che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è stato disposto. Più contenuto è, invece, il rischio associato alla tipologia di sostanze immagazzinate che, anche nel caso in cui fossero tossiche o infiammabili, non sono mai presenti in quantità tali da costituire un effettivo pericolo.
- **Arredi di servizio**: le non conformità più frequentemente rilevate sono legate alla qualità e alla quantità di arredi in dotazione. Spesso questi non sono in quantità sufficiente alle reali esigenze e non sempre vengono rispettati i criteri di ergonomia, oltre al fatto che non sempre arredi e attrezzature risultano integri.
- **Movimentazione manuale dei carichi**: è rilevante soprattutto nella scuola materna, dove accade spesso che il docente o gli ausiliari si trovino ad assistere gli alunni in particolari situazioni (giochi, utilizzo dei servizi igienici,ecc.) in cui è necessario il sollevamento. Tale rischio si rileva in misura sostanzialmente inferiore nelle scuola media dove gli alunni sono completamente autosufficienti; comuni a tutti gli ordini di scuola devono essere considerate le attività di supporto ai ragazzi portatori di handicap, per i quali l'assistenza in tal senso deve essere continuativa.
- **Sostanze utilizzate**: è possibile che in caso di persone particolarmente sensibili l'utilizzo di gessi da lavagna, pennarelli particolari o solventi organici per detergere le superfici si sviluppino allergie; nei laboratori grafico-artistici possono essere utilizzate colle, solventi, vernici, inchiostri, ecc., che espongono le persone presenti nei locali ad un rischio di tipo chimico;
- **Uso di videoterminali**: a causa di postazioni di lavoro per le quali non sono stati rispettati i criteri di ergonomia indicati dalla normativa e per posizioni non corrette assunte dal personale nello svolgimento della propria attività, perché non adeguatamente informato ed informato, è possibile che si sviluppino patologie a danno dell'apparato muscolo-scheletrico oppure che gli addetti accusino danni al rachide. La necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l'esposizione è uguale o superiore alle 20 ore

settimanali, come indicato nell'art. 51 del D.Lgs. 626/94 .

- **Radiazioni non ionizzanti**: le attrezzature di lavoro utilizzate possono determinare una limitata esposizione a campi elettromagnetici.
- **Esposizione a composti chimici volatili:** l'attività di pulizia comporta l'uso di prodotti chimici. Questi vanno scelti innanzitutto per la loro bassa emissione di gas pericolosi per la salute e bassa infiammabilità, evitando i prodotti che non rispondono a tali caratteristiche anche se più efficaci nella pulizia. Nel locale usato come centro stampa può svilupparsi ozono in eccesso al punto da richiedere una ventilazione forzata.

❖ Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

L'attuale legislazione con il decreto legislativo 645 del 25/11/1996 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Vieta lo svolgimento di lavori, definiti faticosi, pericolosi ed insalubri ed elenca i principali agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che possono diventare fonte di pericolo per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
I rischi connessi alle varie mansioni, dipendono dal tipo di attività e/o dall'ambiente di lavoro. I possibili rischi per la sicurezza e salute che possono riguardare le lavoratrici della scuola sono in particolare:

- posizione di lavoro in piedi per più di metà dell'orario;
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione a sostanze chimiche e agenti biologici (preparati di laboratorio e materiale di pulizia)
- esposizione a colpi e urti, specifico durante l'attività di educazione fisica o per gli insegnanti addetti alla vigilanza durante la ricreazione o intervallo.
- esposizione a vibrazioni trasmesse dai mezzi di trasporto (ad esempio gli autobus durante le uscite didattiche) o dalle attrezzature in dotazione (ad esempio macchine pulitrici in uso alle collaboratrici scolastiche)
- uso di scale o sgabelli che espongano al rischio di cadute
- contatti con studenti portatori di malattie infettive o virus capaci di trasmettere malattie contagiose (in particolare la Rosolia)

a questi si aggiungono i generici rischi, già valutati, che però nella particolare condizione della donna possono assumere particolare rilievo, quali la fatica mentale e fisica, l'esposizione al rumore, la mancanza di arredi idonei a consentire una corretta postura.
Per ciascuna lavoratrice il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare il rischio al quale è esposta, a partire dalla comunicazione del suo stato.
Ha inoltre l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
In base ai risultati di tale valutazione verranno adottate le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per ridurre al minimo il rischio (riduzione del tempo di esposizione, uso di dispositivi di protezione individuale).
Si privilegia tuttavia la soluzione di adibire le lavoratrici ad altre attività non comportanti rischio
Ricade infine sotto l'obbligo del datore di lavoro l'informazione delle lavoratrici, le quali verranno rese edotte sulla legislazione in materia e saranno informate dei rischi ai quali possono essere esposte.
Si inviteranno le lavoratrici a dare comunicazione volontaria, nelle forme da esse ritenute più opportune, con il vincolo della riservatezza da parte del D.S., riguardo ad eventuali stati di gestazione in corso, a seguito della comunicazione verranno valutati i rischi propri della lavoratrice interessata e ne verrà data comunicazione alla stessa ed al Servizio Ispezione del Lavoro e, per conoscenza allo SPISAL e all'ULSS.

❖ Rischi inerenti alle attività svolte dagli alunni

Diversi sono i pericoli di incidenti che possono occorrere agli alunni e a questo proposito piuttosto di una minuziosa e comunque incompleta casistica ci sembra opportuno riportare un documento prodotto in proposito dal comando dei Vigili del Fuoco della Regione Lazio
Pericoli nella Scuola
La Scuola, luogo apparentemente tranquillo non è esente da pericoli, ma dovreste aver compreso che basta conoscere i possibili rischi per evitarli. Perché avvengono tanti incidenti a scuola?
In parte alcuni incidenti sono dovuti ad un'errata concezione degli edifici scolastici.
Molti di questi sono piuttosto vecchi e, in proporzione, i sistemi di insegnamento si sono modificati più in fretta di quanto non abbiano fatto le scuole.

E’ cambiato il modo stesso di insegnare, con i laboratori, le attività manuali e sportive, quindi un maggiore coinvolgimento degli studenti. Questi fattori, e molti altri, hanno modificato alcuni rapporti tra la scuola, come spazio costruito, e gli studenti.
Un’altra causa importante dipende dal fatto che sono cambiati proprio gli studenti; sono cresciuti fisicamente (le generazioni di oggi sono molto più alte delle precedenti) e sono diventati più curiosi e attivi, il che, in altre parole, vuol dire che sono diventati molto più irrequieti ed incontrollabili. C’è poi il fattore forse più importante: la presenza contemporanea di molte persone fa si che ogni evento, anche il più piccolo, possa diventare molto pericoloso.
Incidenti in classe
Gli elementi che costituiscono il rischio maggiore all’interno di una classe sono gli stessi che si trovano in una casa: finestre, pavimenti, termosifoni ecc. Le ante delle finestre in particolare causano un’infinità di ferite per urti e tagli; spesso, infatti, non hanno dei dispositivi di bloccaggio che, pur permettendo il ricambio dell’aria non le facciano muovere, perciò può accadere che una folata di vento le spalanchi all’improvviso colpendo la testa di qualche malcapitato. Ma il pericolo è molto maggiore se nei giochi spesso irresponsabili dei ragazzi si decide di arrampicarsi su un davanzale, o di sporgersi eccessivamente. Le cadute dall’alto sono infatti, quelle con esiti spesso letali e le precauzioni per evitarle dipendono proprio dal vostro comportamento.
Se si dovesse progettare una scuola in base a tutte le azioni a rischio che ragazzi sono in grado di compiere, questa rassomiglierebbe certo ad un bunker.
Sarebbe sicura ma invivibile.
Incidenti nei corridoi
Nei corridoi della scuola i ragazzi sono spesso portati a correre e a giocare per trovare un momento di divertimento comune tra le vane ore di lezione.
Ma i corridoi non sono stati pensati per questo utilizzo e presentano diversi fattori di rischio: gli appendiabiti, ad esempio, contro i quali capita spesso che qualcuno vada ad urtare; anche i termosifoni, le maniglie di porte e finestre o i pilastri in risalto sono elementi che provocano urti e ferimenti in quantità molto elevate, per non parlare dei pavimenti che, insieme alle scale, sono i maggiori responsabili di cadute e ruzzoloni.
Cosa fare dunque per evitare questi rischi?
Provate ad osservare tutti gli elementi fissi d'arredo presenti nei corridoi della vostra scuola e considerateli dal punto di vista della sicurezza. Gli attaccapanni possono essere spostati in luoghi meno frequentati, o dove ci siano corridoi più larghi; oppure tutti gli elementi a rischio possono essere resi evidenti mediante una segnaletica che potreste realizzare voi stessi. Se ci sono delle vetrate o delle porte a vetri che spesso qualcuno non vede, andandoci a sbattere contro, potete realizzare delle sagome colorate delle forme più diverse (ma comunque vistose) che posizionate poi sui vetri li rendano visibili e sicuri. Fondamentale è però adottare un comportamento responsabile anche quando si gioca, evitando 'divertimenti' come gli spintoni mentre si scendono le scale o mentre si corre ed altri atti pericolosi per l'incolumità vostra e dei vostri compagni.
Incidenti all'aperto
Molte scuole hanno la fortuna di avere a disposizione degli studenti giardini o piccoli spazi di gioco che vengono utilizzati per la ricreazione e i momenti di vita comune delle classi. Questi luoghi però non sono spesso opportunamente attrezzati o predisposti per tale impiego, in quanto sono nati come semplici spazi verdi, più da vedere che da vivere; così è frequente che si verifichino cadute su zone asfaltate, sbucciature sulla ghiaia, per non parlare dei pericoli ben più gravi che possono nascondere i cancelli o le vecchie ringhiere in ferro (specie se si decide dì arrampicarvisi). Si dovrà quindi verificare l'effettiva idoneità degli spazi disponibili, magari apportando, se possibile, qualche cambiamento; esistono, ad esempio, dei materiali specifici per la pavimentazione di zone esterne, che consentono di effettuare tutte le attività sportive ma che in caso di caduta attutiscono l'urto. Se ci sono dei giochi vanno controllati, assicurandosi che siano ben ancorati al terreno in modo che, sotto la spinta dei ragazzi non si ribaltino.

❖ Rischi inerenti alle attività svolte dai visitatori

I visitatori attesi in una scuola sono i genitori degli alunni o alunni di altre scuole in visita che vengono per partecipare ad una riunione o per conferire con gli insegnanti o per assistere ad una rappresentazione, o ad una presentazione di lavori didattici. Questi possono essere preventivamente informati sulle esigenze di sicurezza di una scuola e sui comportamenti adeguati.
Solo raramente i visitatori sono occasionali (ad esempio i genitori che per la prima volta entrano a scuola per partecipare agli incontri di presentazione)
In questo caso è opportuno controllare con particolare attenzione i loro spostamenti e ribadire elementari norme di comportamento, quale ad esempio il divieto di fumare.

Il rischio conseguente alla presenza di visitatori consiste in primo luogo nelle mutate condizioni di affollamento. E’ opportuno coinvolgerli nella problematica della sicurezza con una adeguata informazione in occasione delle manifestazioni cui partecipano.
Diverso è il caso di addetti impegnati in lavori di manutenzione per conto di ditte esterne o personale incaricato dalla scuola per attività di supporto all’insegnamento. Mentre per i primi la responsabilità di formazione alla sicurezza compete ai loro datori di lavoro, per i secondi, se il rapporto è continuativo, è opportuno che vengano preventivamente informati e si attengano al regolamento di prevenzione e protezione.

b.4 Rischi per la salute di natura igienico ambientale

I rischi per la salute di natura igienico ambientale comprendono l’esposizione degli utenti ad agenti chimici, fisici e biologici. Buona parte di tali agenti sono da ascrivere all’ambiente e quindi alla localizzazione della scuola, è inoltre evidente che per una scuola dell’obbligo il riferimento ad agenti chimici inerenti all’attività che in essa viene svolta è improprio. Non così per quanto concerne gli agenti fisici e quelli biologici.
Tra i primi rientrano requisiti strutturali, in buona parte riferibili alla qualità dell’edificio scolastico e all’adeguatezza dei suoi impianti, dai quali dipendono le condizioni di ventilazione, illuminazione, riscaldamento e raffrescamento.
Infine gli agenti biologici oltre che da generici fattori ambientali possono dipendere dalle condizioni igieniche e dalla cura con la quale viene effettuata la pulizia.
Teoricamente i rischi che più frequentemente si potrebbero incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l’avvio di una sorveglianza sanitaria si possono così riassumere.

- **Agenti chimici**

Potrebbero essere esposti personale docente e tecnico e studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici. La norma di riferimento è il D.Lgs 25 del 2002. E’ evidente che nei laboratori scolastici l’intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio (rischio chimico moderato) adottando le adeguate misure preventive e non avendo conseguentemente alcuna necessità di sorveglianza sanitaria. Pertanto si avranno obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente.

- **Agenti fisici**

Rischio rumore: ipoteticamente in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti a rumore elevato. Anche in questo caso la sorveglianza sanitaria si rende necessaria, come stabilito dal D.Lgs 277/91, quando il livello di esposizione quotidiana (L_{EP},d) è superiore a 85 decibel o a 80 decibel per gli alunni adolescenti (D.Lgs 262/00)

- **Agenti biologici**

Rischio biologico: si tratta sempre di rischio occasionale, perché generalmente nelle scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici, con l’eventuale eccezione dei laboratori di microbiologia. Nella quasi totalità dei casi non occorre alcuna sorveglianza sanitaria, mentre sarà utile prevedere misure igieniche idonee, e in qualche caso, profilassi vaccinale.
È stato dimostrato che la concentrazione di diversi microrganismi, quali ad esempio virus, batteri, ifomiceti, muffe, risulta più elevata negli ambienti chiusi che nell'aria esterna. I fattori principali sono legati alla dispersione e alla diffusione dovuta all'uomo e agli impianti di condizionamento che in alcune occasioni, per le loro superfici umide, facilitano la crescita di questi.
Se negli ambienti frequentati la pulizia continua e accurata è presidio sufficiente ad evitare il normale rischio, particolare attenzione va prestata con sorveglianza ed interventi periodici a quegli ambienti come cantine e sottotetti ove possono dimorare animali quali uccelli e gatti che portano spesso con sé parassiti.
E’ intuitivo che dal quadro tracciato emerge che la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori né tanto meno utenti esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria, quantunque, è solo dai risultati della valutazione dei rischi che è possibile una decisione in tal senso.

b.5 Rischio incendio

Una corretto esame del rischio incendio, ambiente per ambiente, deve comprendere innanzitutto:

- considerazioni sul tipo di attività svolta nelle condizioni di massimo affollamento ammissibile
- l'identificazione di materiali impianti ed attrezzature che accrescono con la loro presenza la pericolosità dell'incendio;
- le sorgenti di innesco da cui l'incendio si propaga;

di seguito poi tutte le valutazioni comuni a tutti i rischi:

- identificazione delle persone esposte,
- misure di contenimento del rischio,
- valutazione del rischio residuo.

❖ **Pericoli potenziali**

I materiali che potenzialmente possono alimentare e propagare l'incendio sono: arredi in legno, materiali di rivestimento, materiale cartaceo, materiali plastici (involucri, rivestimenti, contenitori, recipienti ecc.), che determinano il *carico d'incendio* espresso in chilogrammi di materiale combustibile per ogni metro quadrato di superficie.
Oltre il limite dei 30 kg/m² gli ambienti dovranno essere dotati di un impianto di spegnimento a funzionamento automatico, corredato di impianto di rivelazione automatica d'incendio.
Questo limite suggerisce da un lato un'attenta valutazione del carico nella biblioteca ove non sia possibile realizzare l'impianto di spegnimento, dall'altro suggerisce di dislocare locali archivio e deposito di materiale cartaceo in ambienti che possano essere compartimentati con elementi strutturali e di chiusura che abbiano resistenza al fuoco REI 60, anche quando questa scelta costringe ad utilizzare spazi distanti dagli uffici.
Altro elemento di pericolo discende dalla detenzione di sostanze infiammabili necessarie alle esigenze didattiche e igienico-sanitarie per le quali è opportuno controllare che i quantitativi in deposito, non debbano mai superare un quantitativo contenuto e vengano conservati in appositi armadi metallici dotati di bacino di contenimento.
Altri materiali che possono produrre fumi pericolosi in caso di incendio sono i prodotti per la pulizia anche per i quali è opportuno un frequente approvvigionamento per contenere la quantità da immagazzinare ed il deposito separato.

❖ **Sorgenti d'innesco**

Le possibili sorgenti di innesco sono costituite da:

a) Cattiva manutenzione dell'impianto elettrico
b) Uso inadeguato dell'impianto elettrico
c) Apparecchiature elettriche in tensione
d) Accumulo di rifiuti, o altro materiale che può facilmente incendiarsi
e) Pulizia inadeguata
f) Errore umano o dolo
g) Fattore incidentale esterno o indipendente dall'attività (Incendio propagato da altra attività, fulmine, terremoto, ecc.)
h) Apparecchiature alimentate a gas
i) Fiamme libere o altre attrezzature che producano fiamme o scintille (la presenza delle quali è ipotizzabile solo nel caso di lavori effettuati da esterni nella sede scolastica o di contravvenzione al divieto assoluto di fumo)

c) ponderazione dei rischi

Quantificazione dei rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso:

$$R = P \times D$$

La definizione della **scala di Probabilità** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
3	**molto probabile**	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	**probabile**	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	**poco probabile**	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni.
La definizione della **scala di gravità del Danno** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
3	**grave**	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	**medio**	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	**lieve**	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sè tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a destra, con tutta la serie disposizioni intermedie.

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

R ≥ 6	Azioni correttive immediate
3 ≤ R ≤ 4	Azioni correttive da programmare con urgenza
1 ≤ R ≤ 2	Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine

Al termine dell'indagine dovrà poi essere espressa una valutazione dei rischi di incendio, ai sensi dell'allegato I del D.M. 10 marzo 1998 recante le «Linee guida per la Valutazione dei Rischi di Incendio nei luoghi di lavoro».
Dei tre livelli di rischio incendio indicati nella norma, basso, medio, elevato, ci sembra di poter escludere il terzo che la norma stessa, nel successivo allegato IX, riserva a scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, e per conseguenza collocare la quasi totalità degli edifici scolastici nella fascia di rischio medio, così descritti dalla norma.
"Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata."
Al livello di rischio corrispondono diversi livelli di predisposizione dei presidi e di formazione del personale.

d) misure da adottare

Quando attraverso l'analisi si individua un rischio, si deve in primo luogo considerare la possibilità di eliminarlo. In alcuni casi lo si può fare con interventi di manutenzione o di sostituzione di materiali o apparecchiature inadeguate, o con interventi organizzativi: ad esempio dislocando in luoghi più adatti attività potenzialmente pericolose.
Questo non è sempre possibile, in molti casi con gli interventi tecnici ed organizzativi messi in atto si può ottenere soltanto la riduzione del rischio individuando alternative più sicure o confinandolo in luogo meno esposto.

Misure: in essere o adottabili

- Interventi strutturali su parti dell'edificio o impianti che richiedono interventi tecnici ed operativi esterni
- Interventi di adeguamento attuabili direttamente dal personale della scuola (installazione di bande antiscivolo; layout arredi; ecc)

- Sostituzione di macchinari/attrezzature
- Sostituzione/eliminazione di prodotti chimici/biologici e materiali vari
- Programmazione e realizzazione delle manutenzioni
- Verifiche della permanenza in funzione/utilizzo effettivo delle misure

Programma interventi

Tali interventi saranno di vario di tipo: tecnico, informativo/formativo e organizzativo.
Sarà opportuno definire la priorità di attuazione degli interventi riportandone i tempi e le modalità.
Per gli interventi a carico di altro ente, si deve inviare l'elenco degli interventi individuati in seguito valutazione dei rischi, richiedere il programma di attuazione con le date di inizio e termine dei singoli interventi
Nel caso si evidenzino impedimenti oggettivi alla immediata soluzione di un problema, si deve in ogni caso garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro mediante misure temporanee.

V*erifica delle misure di sicurezza*

Deve essere infine organizzato un programma di controllo/verifica delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità, unitamente alla revisione periodica della Valutazione dei Rischi.
I risultati della suddetta verifica verranno discussi nel corso della riunione periodica fra Direzione, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

e) gestione del rischio residuo:
- individuazione delle persone esposte
- dispositivi di protezione individuale
- piano di formazione e informazione

Gestione del rischio residuo:

Dopo aver completato le fasi precedenti si può stimare il livello di rischio di incendio residuo: basso, medio, elevato; e quindi predisporre un programma di manutenzione per tenerlo sotto controllo, eventualmente introducendo modifiche organizzative (rotazione personale, riduzione del numero di lavoratori esposti). Deve poi essere valutata la necessità della sorveglianza sanitaria. La nomina del Medico Competente è subordinata all'effettiva presenza di rischi per cui sono previsti i protocolli di sorveglianza sanitaria. In questo caso il Medico Competente provvede ad inserire nel documento generale di valutazione i capitoli di suo interesse.

Individuazione delle persone esposte

E' opportuno valutare non soltanto quali tra personale ed utenti possano essere coinvolti, ma anche considerare la possibilità che possano essere esposte anche persone impreparate ad affrontare l'emergenza:
a) neo assunti
b) portatori di handicap
c) gestanti
d) visitatori
e) lavoratori occasionali o di ditte esterne

Dispositivi di protezione individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale sono quelle attrezzature che consentono una adeguata protezione specifica per ogni attività lavorativa. Siamo abituati a vedere il saldatore che protegge gli occhi dalle scintille e dall'irraggiamento con appositi occhiali; meno usuale è il muratore che indossa il casco, anche se la norma lo prescrive.
I più consueti D.P.I. per lavori generici che possono riguardare le attività scolastiche sono:
- *(Casco/elmetto di protezione del capo).*
- *(Cappelli/cuffie di protezione dei capelli).*
- *(Scarpe/stivali di protezione dei piedi).*
- *(Abiti da lavoro/tuta/camice di protezione del corpo).*
- *(Cuffie/tappi di protezione dell'udito).*

- *(Guanti di protezione delle mani).*
- *(Occhiali/maschere di protezione del viso e degli occhi).*
- *(Maschere di protezione delle vie respiratorie).*

Solo alcune delle attività come la gestione diretta del servizio mensa o di laboratori ove vengono impiegate sostanze chimiche o vengono utilizzate macchine utensili possono richiedere specifici dispositivi di protezione.
E' comunque opportuno mettere a disposizione del personale addetto alle pulizie guanti in lattice e tenere a disposizione mascherine ed occhiali da impiegare nei lavori di piccola manutenzione.
Per responsabilizzare i lavoratori all'uso dei D.P.I., viene redatto un verbale di consegna, sottoscritto dal dipendente, nel quale viene richiamato l'impegno all'uso nello svolgimento di determinate attività.

Programma di formazione e informazione

La formazione deve coinvolgere tutto il personale della scuola con una duplice finalità: migliorare il livello di sicurezza generale e favorire la trasmissione delle conoscenze acquisite agli allievi, contribuendo alla trasmissione della cultura della sicurezza.
La formazione dovrà riguardare la problematica attinente la valutazione dei rischi, le misure di contenimento, la gestione delle emergenze. Quest'ultima richiederà, oltre alla formazione teorica, anche delle esercitazioni pratiche.
L'intenzione di questo documento è proprio quella di fornire un supporto alla formazione teorica del personale in servizio, che dovrà prevedere un corso tenuto dal R.S.P.P. o da consulenti esterni.
Questo corso dovrà riguardare tutto il personale e verrà ripreso periodicamente:

- per i nuovi assunti
- in seguito a trasferimento o cambiamento di mansioni;
- in seguito all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- periodicamente anche in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Più mirato ed approfondito è il livello di formazione e addestramento degli addetti al servizio antincendio e pronto soccorso, per i quali vengono organizzati appositi corsi tenuti da Enti esterni, coordinati dal C.S.A.
Vi è poi la necessità di informare il personale avventizio e gli utenti. A costoro dovrà essere distribuito il Regolamento di Prevenzione e Protezione, nel quale vengono sinteticamente richiamate:

- le norme di comportamento
- le modalità di gestione delle emergenze
- il piano d'evacuazione

f) Registri della sicurezza

I registri devono contenere traccia di tutte le attività connesse alla gestione della sicurezza sia perché si possano programmare e verificare le attività riguardanti la sicurezza, sia per mantenere traccia di tutti gli avvenimenti di rischio o incidente. L'andamento statistico è un importante riferimento per la scelta degli indirizzi e delle misure da adottare nell'opera di prevenzione

R.1. Registro delle emergenze
Segnalazione di tutti gli infortuni, delle emergenze e delle chiamate di soccorso.

R.2. Registro delle richieste di intervento di manutenzione
Protocollo delle segnalazioni di rischio e delle richieste di intervento di manutenzione atte ad attenuarli.

R.3. Registro della Formazione e Addestramento
Attività di formazione interne ed esterne e personale coinvolto

R.4. Registro delle Esercitazioni Periodiche
Date delle esercitazioni e note sullo svolgimento delle stesse.

R.5. Registro Controlli e Manutenzioni Periodiche
Per ogni attrezzatura deve essere predisposto un programma documentato sugli interventi di manutenzione, con la data e la firma del manutentore e della persona che ha richiesto la manutenzione (manutentore e responsabile del laboratorio).

4. Gestione delle emergenze

Con il termine emergenze si definisce sia il verificarsi di un incidente, sia l'insorgenza di un potenziale pericolo.
In entrambi i casi la tempestività e la proprietà dell'intervento consentono di perseguire con la maggior efficacia possibile gli obiettivi di protezione e prevenzione:

- Soccorrere le persone coinvolte
- Ridurre i pericoli per l'intera struttura
- Contenere e controllare l'evento

Per ottenere tutto questo necessitano pianificazione, organizzazione ed addestramento.

In primo luogo deve essere presa in considerazione una casistica delle possibili emergenze a partire da quelle dovute a cause interne, connesse cioè ai rischi intrinseci all'attività, tra le quali le più frequenti sono l'infortunio e l'incendio.
Seguono poi le emergenze dovute a cause esterne, quali terremoti, trombe d'aria, nubi tossiche. La definizione delle possibile cause esterne deve necessariamente collegarsi ad un adeguato studio del territorio circostante, col quale valutare i rischi connessi alla posizione geografica dalla quale possono discendere alluvioni, frane, ecc. alla condizione geologica per la possibilità di fenomeni tellurici, all'ambiente circostante per la vicinanza eventuale di lavorazioni pericolose o malsane.

A questo proposito è opportuno riferirsi alla sede locale della Protezione Civile che ha nei propri compiti istituzionali anche la capacità di prevedere/prevenire gli eventi disastrosi, per conoscere sia i pericoli specifici del luogo che il modo di affrontarli.

Le contromisure da adottare per fronteggiare le diverse situazioni comportano:

- Capacità di valutare tempestivamente entità e pericoli propri delle specifiche emergenze
- Attivazione della struttura interna d'intervento
- Richiesta di soccorso alle strutture esterne
- Azioni per la messa in sicurezza di persone e cose
- Eventuale sgombero dell'edificio

Perché tutto questo possa avere efficacia deve avvenire rapidamente ed in modo ordinato. Servono perciò organizzazione, competenza ed addestramento.
La formazione poi non può essere limitata ai componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma deve essere estesa a tutto il personale ed agli alunni con un'attività sistematica. Deve infine essere rivolta anche ai visitatori occasionali come ad esempio ai genitori degli alunni.
La pianificazione dell'emergenza è lo strumento che permette di compensare i cosiddetti rischi residui, cioè quella parte del rischio che, pur evidenziato nel documento di valutazione, non può essere eliminato attraverso l'adozione di misure di prevenzione.

a) Casistica degli eventi

a.1) Incidente

Con incidente si intendono tutte quelle situazioni che configurano un danno fisico a carico di una persona o di un ristretto gruppo di persone. La casistica è vastissima.
Un incidente può essere conseguenza delle situazioni di rischio evidenziate nel documento di valutazione dei rischi, ma può essere diretta conseguenza di eventi del tutto fortuiti o di un malore improvviso.
La risposta immediata ad un incidente sono le pratiche di Pronto Soccorso.
E' questa la materia più documentata e sperimentata e di rilevante utilità sociale, alla quale è importante dedicare attenzione ed adeguata formazione del personale, coinvolgendo anche gli allievi ed utilizzando il supporto dei volontari dei servizi di Pronto soccorso.

a.2) Incendio

Di tutti gli eventi eccezionali, che coinvolgano più persone o addirittura l'intera struttura, è l'incendio il più frequente per le molteplici cause possibili: corti circuiti nelle macchine elettriche o nello stesso impianto, utilizzazione di apparecchi a resistenza elettrica, reazioni chimiche, autocombustione, fulmini, utilizzazione di fiamme libere, il fumo.
La possibilità di prevenirlo è legata all'analisi del rischio potenziale ed alle misure di prevenzione conseguentemente adottate, alla diffusione della cultura della sicurezza che induca personale ed utenti a comportamenti adeguati, infine alla rispondenza dell'edificio alle norme di prevenzione.

La capacità di fronteggiarlo dipende da organizzazione, addestramento ed efficacia dei presidi in dotazione.

a.3) Terremoto

La percezione di un terremoto è immediata e, nonostante i continui progressi nelle capacità di previsione di tali eventi, coglie sempre alla sprovvista. E' tuttavia importante avere un quadro chiaro della situazione in cui ci si trova per poter delineare le scelte conseguenti a tale evento. Innanzi tutto è opportuno avere informazioni da tecnici competenti sulla condizione statica dell'edificio e sulle parti dello stesso dotate di maggiore o minore capacità di resistere alle scosse. Inoltre è opportuno acquisire informazioni sul rischio sismico caratteristico del luogo in cui è insediata la scuola. (Il territorio nazionale è suddiviso in zone graduate a secondo del rischio sismico che le caratterizza. I criteri costruttivi degli edifici devono far riferimento a queste valutazioni)
La conoscenza combinata di questi due aspetti può condizionare la scelta tra il concentrarsi nelle zone più sicure dell'edificio e l'evacuazione immediata. L'efficacia di quest'ultima poi dipende dalla localizzazione dell'edificio scolastico: se è contiguo ad un'area libera, l'evacuazione conduce ad una condizione di relativa sicurezza; se per raggiungere la zona sicura si deve compiere un tragitto attraverso strade strette addirittura contornate di edifici storici, il pericolo di crolli parziali di cornicioni comignoli o di tegole può indurre a scelte differenti.
Da queste considerazioni discende che le scelte richiedono delle valutazioni nelle quali si combinano competenze tecniche ed esperienza specifica. Pensiamo che sarebbe opportuno interpellare il Servizio di Protezione Civile che sulla base delle proprie esperienze potrebbe fornire criteri di valutazione attendibili o addirittura definire in modo puntuale le modalità di reazione.
Non sembri eccessivo un impegno del genere. E' la scuola il luogo più adatto per diffondere quelle informazioni e conoscenze che rendono poi più sicure anche le abitazioni.

a.4) Evento atmosferico eccezionale

Sappiamo come anche gli eventi atmosferici possano avere conseguenze sulla sicurezza degli edifici e delle persone: nevicate eccessive, alluvioni, inondazioni, con la conseguenza di frane e crolli di edifici sono presenti nella nostra memoria. La relativa prevedibilità di questi eventi risulta comunque inefficace se non si lega ad una conoscenza del territorio circostante, se non si sono fatte delle valutazioni preventive dei possibili esiti.
Una particolare attenzione merita un evento relativamente nuovo e conseguente alle variazioni climatiche degli ultimi decenni la tromba d'aria. In questo caso le possibilità di previsione sono basse, ma almeno in parte si possono attenuare i rischi individuando comportamenti corretti e curando la manutenzione degli edifici. Serramenti in disordine, che non si chiudono bene, con vetri fragili e mal fissati rappresentano una grave fonte di pericolo in occasione di una tromba d'aria.
Allo scopo di evitare i maggiori pericoli conseguenti a tale evento è opportuno individuare e segnalare le parti dell'edificio o dei locali meno esposte per potervi concentrare alunni e personale.

a.5) Altri eventi

Altre situazioni di emergenza possono essere causate da eventi senz'altro meno probabili ma di cui purtroppo esiste una casistica che ne rende plausibile l'eventualità: ad esempio quelli conseguenti ad atti ostili come aggressioni, intrusioni con conseguente sequestro di persone, esplosioni; oppure conseguenti ad eventi esterni potenzialmente dannosi come il propagarsi di una nube tossica o di un fallout radioattivo.
Anche la diversa localizzazione geografica degli edifici scolastici deve essere attentamente valutata. Da essa dipendono altri possibili rischi. Dalla maggiore o minore probabilità di tali eventi dipende la decisione di farne oggetto di formazione di personale e utenti; ad evitare una eccessiva dispersione, pensiamo però che solo gli addetti alla gestione dell'emergenza debbano prenderli in considerazione per individuare seppur in modo generico le linee di azione conseguenti.

b) Organigramma delle competenze e responsabilità

Sono già state indicate nella prima parte di questo documento i Responsabili e le Figure sensibili, coinvolte nella gestione della sicurezza: il Dirigente Scolastico assimilato al Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente (se necessario), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
A queste figure devono poi aggiungersi due squadre di pronto intervento costituite da lavoratori scelti dal Dirigente e formati attraverso corsi specifici:

- Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Antincendio
- Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Pronto Soccorso

La struttura operativa si completa con il Coordinatore dell’emergenza al quale spettano le decisioni operative che coinvolgano tutta la struttura. E’ necessario che sia sempre presente, quindi più che una figura è un ruolo che viene attribuito in modo strutturato ai Responsabili ed alle Figure sensibili secondo un automatismo ed una gerarchia definita.

Squadra antincendio

I componenti devono seguire un corso di formazione allo spegnimento e all'uso dei mezzi di estinzione. I compiti consistono innanzitutto nel valutare la gravità dell’incendio, provvedendo direttamente allo spegnimento nel caso di piccoli incendi o circoscrivere gli incendi più gravi e ritardarne la propagazione. Devono anche valutare l’opportunità di evacuare l’edificio.
Completa la formazione una puntualizzazione delle regole di comportamento per la corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.) e per la corretta e tempestiva manutenzione degli impianti.
Devono inoltre essere, seppur sinteticamente, istruiti a fronteggiare anche ogni altro tipo di emergenza.

Squadra di pronto soccorso

I componenti devono essere formati agli interventi di pronto soccorso: devono quindi essere in grado di valutare anche se sommariamente la gravità dell’infortunio e di provvedere con sufficiente competenza a eseguire medicazioni nel caso di piccole ferite o contusioni, infine, in caso di infortunio più grave devono prestare le prime cure in attesa dell’intervento specializzato.

c) Piano d’emergenza

Ancora una volta in primo piano nella gestione delle emergenze è il pericolo d’incendio perché tra tutti i rischi è contemporaneamente un rischio potenzialmente distruttivo e nello stesso tempo è quello che può essere prevenuto da comportamenti corretti e contenuto da un adeguato e tempestivo intervento.

Altrettanto importante è la gestione del soccorso di coloro che hanno subito un incidente o sono stati colti da malore. Anche in questo caso immediatezza e competenza nell’intervento hanno grande importanza per la salvaguardia delle persone colpite.

Nell’ambito delle procedure di emergenza assume poi particolare rilevanza il piano di evacuazione, che potremo considerare una sorta di piano nel piano che esplicita con gli opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire il completo e sicuro sfollamento delle persone minacciate. Numerose esperienze hanno dimostrato quanto sia complesso attuare in modo estemporaneo una pronta evacuazione di diverse centinaia di persone, agitate e spaventate, in modo rapido e ordinato.
E' quindi di estrema importanza che in ogni struttura scolastica si provveda alla stesura accurata del piano di evacuazione prevedendo anche l’affissione ai piani di planimetrie con l’indicazione delle aule, dei percorsi di esodo, delle scale, delle uscite, dei pulsanti di allarme, degli estintori e degli idranti.
Soltanto una buona conoscenza ed una discreta familiarità con le procedure di emergenza consentirà al personale di agire con calma e consapevolezza.

c.1) Emergenza incendi

Le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (allegato VIII al DM 10/3/98) comprendono:

a. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b. le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
c. specifiche misure per assistere le persone disabili;
d. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti.

La condizione per poter intervenire prontamente è la disponibilità e la capacità di utilizzazione efficace dei Presidi antincendio (estintori e idranti) abitualmente forniti dall'Ente Proprietario dell'edificio scolastico che ne cura anche la verifica periodica di funzionalità.

La loro distribuzione e quantità deve essere adeguata alle caratteristiche dell'edificio. Devono inoltre essere facilmente individuabili sia con l'apposita segnaletica sia riportando la loro disposizione nelle piante che riportano il piano d'evacuazione.

c.2) Emergenza sanitaria

Come per l'emergenza incendio anche in questo caso sono essenziali tempestività, competenza e organizzazione.
E' importante che in caso di incidente grave o di malore inspiegabile venga immediatamente richiesto l'intervento del Pronto Soccorso e che nel contempo personale addestrato intervenga con misure dirette o con azioni di salvaguardia.
Anche in questo caso la condizione per poter intervenire prontamente è la disponibilità e la capacità di utilizzazione efficace dei Presidi di Pronto Soccorso. Spetta alla Scuola curarne la disponibilità e la periodica verifica della completezza.

c.3) Piano di evacuazione

Per realizzare correttamente un piano d'evacuazione è necessario un accurato esame dell'edificio e degli spazi aperti interni ed esterni circostanti:

- Si deve analizzare la situazione reale della scuola considerando il problema di come uscire in modo rapido e sicuro da tutti gli ambienti. Riferendosi alle piante della scuola, si deve fare in modo di suddividerla in settori distribuiti su più piani collegati da una scala. Ogni settore fa riferimento ad una uscita di sicurezza. I vari settori possono essere contraddistinti da vari colori.
- Vanno individuati i punti di raccolta, esterni all'edificio, ove far confluire gli allievi. Se interni all'area di pertinenza, è opportuno predisporre dei cartelli permanenti che indirizzino le classi.
- Nel caso in cui sia necessario individuare un punto di concentramento esterno all'edificio è opportuno consultare i Vigili Urbani per la scelta e le modalità da seguire per raggiungerlo

La procedura di attivazione dell'evacuazione comporta una formazione preventiva

- Vanno individuati i compiti da assegnare a ciascun membro del personale docente e non docente presente nella scuola
- In particolare devono essere scelti e formati dei responsabili per alcuni compiti specifici che richiedono formazione ed addestramento.
- Si stabilisce un particolare segnale di allarme da dare, in caso di pericolo, ad esempio tramite una sirena autoalimentata

Per informare i visitatori occasionali e guidare l'evacuazione:

- Deve essere messa in ogni locale una piccola pianta ove compaia il locale in esame colorato del proprio colore, con indicato il percorso da compiere in caso di necessità. Inoltre è opportuno porre in ogni settore della scuola, delle frecce colorate lungo i corridoi dello stesso colore assegnato al settore indicanti la direzione per la più vicina uscita di sicurezza.
- Lungo i percorsi deve essere posizionata in modo visibile la segnaletica che indica le vie di fuga
- Nell'atrio principale si deve porre una carta generale ove sia rappresentata tutta la scuola, con tutti i settori, i relativi colori e i percorsi di fuga.

d) Regolamento di prevenzione e protezione

Il regolamento di prevenzione e protezione deve contenere una sintesi degli adempimenti organizzativi e delle valutazioni di rischio che costituiscono l'insieme delle misure di prevenzione. Una seconda parte riguarderà invece le prassi di gestione delle diverse emergenze. Infine verranno evidenziate una serie di norme di comportamento per personale, alunni e visitatori atte a scongiurare le principali cause di rischio.
Lo scopo principale di questo documento è informativo: una sorta di promemoria per gli utenti, anche per quelli occasionali, da qui una esigenza di brevità e chiarezza. Dovrà essere distribuito ad ogni inizio d'anno agli alunni perché anche i genitori, frequentatori occasionali della scuola, siano resi edotti delle misure essenziali di prevenzione ed al personale avventizio all'atto dell'entrata in servizio.

Il regolamento di protezione e prevenzione è la sintesi delle informazioni che devono essere diffuse a tutti gli utenti della scuola ed ai visitatori abituali quali i genitori degli alunni

d.1) Organizzazione del plesso scolastico

Dati che definiscono il numero di addetti, alunni, disabili presenti nella scuola, gli orari di funzionamento, la struttura organizzativa riguardante la sicurezza.
Dati anagrafici della Sede principale e dei Plessi che da questa dipendono

Ulteriori altre Sedi *(Se presenti)*

Numero persone dipendenti suddivise secondo le mansioni specifiche
(Dirigente Scolastico Insegnanti Personale amministrativo Personale di Servizio Addetti alla mensa)
Numero alunni
Numero persone disabili
Numero persone esterne (Visitatori, ospiti, genitori, eccetera) mediamente presenti
Orari di apertura della struttura, di lavoro, eventuali specifiche serali

Descrizione dell'attività svolta nell'Istituto
(Descrivere sinteticamente l'attività didattica che viene svolta nella Scuola evidenziando gli aspetti che si ritengono pertinenti al presente lavoro. Descrivere inoltre lo svolgimento di eventuali ulteriori attività affidate a terzi all'interno della struttura in esame, esempio: utilizzo aula magna, palestra).

A.S.L. di competenza

Servizio di Ispezione del Lavoro

Polizze assicurative

d.2) Struttura organizzativa riguardante la sicurezza

Compiti, funzioni e responsabilità del personale coinvolto nella gestione della sicurezza.
Dirigente Scolastico
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Medico competente *(Se nominato)*
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
Addetti alla Gestione dell'Emergenza - Pronto Soccorso
Addetti alla Gestione dell'Emergenza - Antincendio ed Evacuazione

d.3) Comportamenti atti ad evitare l'insorgere del rischio

Valutazione dei pericoli derivanti da un uso non appropriato della struttura. Ad esempio l'ostruzione di uscite con materiali ingombranti, l'eccessivo carico di incendio ecc. Segnalazione dei comportamenti da tenere per personale, utenti e visitatori occasionali, inerenti la sicurezza.

d.4) Protocolli di intervento nei casi di emergenza

Schede allegate al regolamento che riportano i ruoli del personale e le procedure da attuare per le principali situazioni di emergenza.

e) Informazione e formazione del personale e degli utenti

Al fine di abituare i lavoratori alle procedure di emergenza, oltre alla prevista fase di formazione, devono essere pianificate, con cadenza almeno annuale, apposite esercitazioni antincendio. Tali esercitazioni devono essere modulate in relazione alla tipologia ed entità del rischio di incendio e devono coinvolgere tutto il personale.

All'esercitazione deve seguire un'analisi dei problemi riscontrati finalizzata al perfezionamento del piano stesso. Particolare attenzione deve infine essere posta sul "fattore umano" quindi sugli aspetti comportamentali che devono comunque essere sempre orientati alla prevenzione del panico.
Il verificarsi di eventi eccezionali proprio per il carattere del tutto insolito di questi richiede una conoscenza preventiva ed un adeguato addestramento perché si possa procedere più rapidamente possibile ad una serie di decisioni e di azioni dalla tempestività e dalla pertinenza delle quali dipende il superamento dell'emergenza e in qualche caso la sopravvivenza delle persone coinvolte.

La formazione del personale riguarda anche aspetti pratici quali l'uso dei presidi di pronto soccorso, di quelli antincendio la conoscenza delle procedure d'intervento in caso di emergenza. E' dunque necessario dedicare uno spazio dedicato a tali attività nel periodo che precede l'inizio dell'anno scolastico o subito dopo che si è completato l'organico.
Dato il frequente avvicendamento di personale, alla mancanza di formazione del personale supplente si ovvierà in parte informando sommariamente con il Regolamento di prevenzione e protezione.

L'informazione relativa alla lotta antincendio, e in generale alla gestione delle emergenze, deve interessare tutti i lavoratori non coinvolti in prima persona nella squadra d'emergenza; il personale esterno abitualmente presente nell'edificio, il personale esterno sporadicamente presente i bambini e i genitori.
L'informazione è volta essenzialmente a definire con chiarezza il comportamento da seguire nel caso d'emergenza. Ciò è essenziale per impedire libere iniziative da parte del personale non designato, che potrebbero ostacolare le operazioni della squadra d'emergenza.

Le modalità d'informazione previste sono le seguenti:

- Distribuzione al personale (abituale ed occasionale) di un estratto del piano d'emergenza, in cui sia chiaramente esplicato il comportamento da tenere in caso di emergenza e di evacuazione

- Predisposizione di sintetiche schede operative che espongano le procedure per fronteggiare le emergenze

- Affissione delle planimetrie indicanti le uscite d'emergenza, le vie di fuga, i punti di raccolta fissati, la dislocazione dei mezzi di estinzione;

- Alunni

Il docente che nel quadro della programmazione di classe si occupa di educazione alla sicurezza informa gli allievi della necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano al fine di assicurare l'incolumità a sé stessi e agli altri.
Egli svolge le necessarie lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell'ambito dell'edificio scolastico; provvede altresì a fare eseguire nel corso dell'anno scolastico, alcune prove di esodo a sorpresa, anche al di fuori dell'orario previsto dalla sua materia.
La conoscenza del piano di evacuazione è un obiettivo didattico sottoposto a valutazione.

- Personale

La formazione del personale comporta la conoscenza del Piano della sicurezza della scuola e del Piano di gestione delle emergenze, corredati da un compendio della normativa di riferimento. La conoscenza di tutti gli aspetti del problema sarà di grande utilità per poter affrontare eventuali imprevisti durante le emergenze, in particolare durante l'evacuazione. All'inquadramento generale deve poi seguire l'approfondimento degli aspetti specifici legati alla sicurezza nella scuola e in generale nella vita quotidiana. Lo scopo è di poter corredare il proprio insegnamento con osservazioni puntuali sulla questione così da contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza ora carente.
Per questi approfondimenti è necessario mantenere un continuo contatto con quegli Enti quali Vigili del Fuoco, A.S.L., Protezione Civile che sempre con maggior attenzione e continuità si occupano di formazione ed informazione.
E' sufficiente la consultazione periodica dei loro siti per prendere visione e scaricare la documentazione prodotta. E' poi auspicabile che più insegnanti partecipino ai corsi di formazione di pronto soccorso per acquisire capacità di intervento in caso di infortunio o malore.

- Quadri

Il personale con incarichi specifici ai fini della gestione delle emergenze dovrà seguire corsi specifici rispetto al ruolo che andrà a coprire, in materia di lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
Mentre la formazione dei responsabili deve necessariamente avvenire a livello distrettuale, per i quadri intermedi è auspicabile organizzare corsi di formazione interni, anche con l'aiuto degli enti competenti: Vigili del Fuoco e Associazioni di pronto soccorso.
Particolare attenzione va dedicata alla formazione degli insegnanti che hanno il compito di programmare e di inserire nel proprio piano di lavoro l'educazione alla sicurezza. Per non disperdere le forze è opportuno che nelle scuole Elementari si specializzino alcuni docenti che poi intervengano periodicamente nelle

diverse classi per lezioni specifiche. Nella scuola media è invece opportuno formare un docente responsabile di più classi, ad esempio l'insegnante di Tecnologia.
Riportiamo di seguito il programma tipo per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore):

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Analogo è il corso per addetti al pronto soccorso secondo i contenuti minimi previsti dal D.L. 388 del 17/07/03 – all. A, per le aziende del gruppo B e C.

A. INTRODUZIONE (parte I – 4 ore)
   - Principi che ispirano il servizio di Primo Soccorso Aziendale

B. MODULO TEORICO
   1) *Modulo 1 – Il sistema di pronto soccorso*
      - Modalità organizzative del primo soccorso in azienda
      - Tecniche di autoprotezione del soccorritore
      - Presidi sanitari
      - Attivazione dei soccorsi
   2) *Modulo 2 – Cenni di anatomia e fisiologia umana*
      - Apparato cardiocircolatorio
      - Apparato respiratorio
      - Apparato muscolo scheletrico
      - Sistema nervoso

C. MODULO TEORICO (parte II – 4 ore)
   3) *Modulo 3 – occasioni di primo soccorso in ambiente di lavoro, riconoscimento delle emergenze, conoscenze generali sui traumi e su patologie specifiche:*
      - Traumi
      - Traumi cranici
      - Ferite – emorragie
      - Traumi toracici – addominali
      - Traumi della colonna e del bacino
      - Trauma cranico e della colonna vertebrale
      - Lussazioni e fratture
      - Folgorazione
      - Lesioni da freddo e da calore
      - Intossicazioni
      - Lesioni da agenti chimici e biologici
      - Lesioni oculari
      - Lipotimia, sincope e shock
      - Edema polmonare
      - Crisi asmatica

- Dolore acuto stenocardico
- Reazioni allergiche
- Crisi convulsive

D. MODULO PRATICO (4 ore)

1) *Modulo 1 – Riconoscere l'emergenza sanitaria*
   - Stato del paziente, funzioni vitali, stato di coscienza
2) *Modulo 2 – Rianimazione cardio-polmonare, sostenimento delle funzioni vitali*
   - Respirazione artificiale
   - Disostruzione delle vie aeree
   - Arresto cardiaco, massaggio cardiaco
   - Posizione di sicurezza
   - Sollevamento e trasporto del paziente infortunato
3) *Modulo 3 – Prove pratiche di rianimazione con manichino*

Esercitazioni

Le prime esercitazioni devono essere programmate con un preavviso di qualche giorno in modo da poter dare a tutti il tempo di assimilare una serie di comportamenti nuovi e di formare adeguatamente gli alunni. In seguito è bene che la Presidenza decida all'improvviso di dare l'allarme, verificando i miglioramenti nell'applicazione del piano stesso.

Si vuole anche ricordare che la ripetizione della procedura di evacuazione fa acquisire a chi la compie dimestichezza e sicurezza e, in caso di pericolo reale, aumenta le probabilità di successo.

Solo una buona conoscenza del piano di evacuazione da parte di tutto il personale e la calendarizzazione (almeno annuale) di una esercitazione, potrà comunque garantire nel tempo la migliore riuscita dell'evacuazione.
Una prima fase di esercitazione consiste nel mettere alla prova i quadri: una efficace prova "virtuale" dell'acquisizione delle corrette procedure di attivazione dell'evacuazione, consiste nel simulare la fase dell'allerta; ovvero quella delicatissima e iniziale fase che passa dalla la segnalazione del pericolo, alla distribuzione dell'informazione al responsabile dell'evacuazione, agli addetti alle emergenze, ai diretti lavoratori ed agli enti di soccorso istituzionale, con una regia in grado di adattare le procedure alla situazione reale (assenze di personale, attività particolari in atto ecc.) Una prova semplice e poco dispendiosa che però necessita di una capacità di regia e gioco di squadra fondamentali per la migliore riuscita del piano.
Il necessario addestramento, può proseguire coinvolgendo gli alunni anche classe per classe e simulando in questo modo vari livelli di evacuazione, dall'allerta all'evacuazione parziale a quella generale.

ALLEGATO

NORME ATTINENTI LA SICUREZZA

Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 : Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
D.M. 31 luglio 1934 : Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Regio Decreto n. 1564 del 7 novembre 1942 : Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte, storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.
Circ. Min. Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 : Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.
D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Indica i parametri di sicurezza delle opere e degli impianti destinati anche alle strutture adibite ad attività didattiche;

in particolare fissa il principio generale che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, conservazione di efficienza in relazione alle condizioni d'uso ed alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature ecc. devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.
Il decreto disciplina, in modo specifico, alcuni aspetti della sicurezza fissando appositi criteri e requisiti, tra qui si segnalano quelli relativi a: ambienti, posti di lavoro e passaggio, (es. parapetti, scale, uscite e uscite di sicurezza, illuminazione di emergenza); macchinari, macchine utensili, impianti elettrici, e indicazioni circa materie e prodotti pericolosi e mezzi di protezione individuale.
D.P.R. n. 164 7 gennaio 1956: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
D.P.R. n. 303 19 marzo 1956 : Norme generali per l'igiene del lavoro.

- Relativamente alla struttura indica quali devono essere le caratteristiche igienico/sanitarie:

fissa i requisiti minimi come, ad es., divieto di adibire ad uso lavoro locali sotterranei o semisotterranei, illuminazione e ventilazione naturale ed artificiale dei locali, altezze, obbligo di riscaldamento, dotazione di servizi igienici, lavandini, docce, spogliatoi, refettori ecc.
Fermi restando alcuni requisiti specifici, in genere il D.P.R. non fissa parametri definitivi rimandando al miglior risultato possibile da ottenere con le più avanzate e recenti tecniche e conoscenze scientifiche. In tal senso risulta ancor più importante il coordinamento e l'integrazione di tale normativa con il regolamento locale di igiene.
Decr. Min. 3 aprile 1957: Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del DPR 27/4/55, n. 547.
DPR n. 689 del 26 maggio 1959 : Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco.
D.M. 12 settembre 1959 : Attribuzione dei compiti e determinazioni delle modalità e delle documentazioni relativi all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.M. 22 febbraio 1965 : Attribuzione all'ENPI dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
D.M. 13 luglio 1965 : Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'ENPI delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
D.M. 27 settembre 1965 : Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
D.P.R. n. 1518 del 22 novembre 1967 : Norme relative ai servizi di medicina scolastica
Contiene norme relative ai servizi di medicina scolastica:

- dispone che i comuni, i consorzi e le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, forniscano i locali idonei

(es. ambulatorio) per il Servizio di Medicina Scolastica, che di norma debbono ricavarsi all'interno dell'edificio scolastico.

Legge n. 186 1° marzo 1968: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Legge n. 584 11 novembre 1975: Divieto di fumare in determinati locali su mezzi di trasporto pubblico.

Decr. Min. 18 dicembre 1975 : Norme tecniche aggiornate relative all' edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservare nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Indica quali devono essere le caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture adibite ad attività didattiche.

In particolare vengono fissati :

- i criteri generali relativi alla localizzazione ed alle dimensione della scuola;
- le caratteristiche generali e di sicurezza dell'area;
- le norme riferite sia all'opera in generale che agli spazi relativi a: unità pedagogica, insegnamento specializzato, laboratori, officine, informazione, attività parascolastiche e integrative, educazione fisica e sportiva, servizio sanitario, mensa, amministrazione, distribuzione, servizi igienici e spogliatoi;
- le norme relative all'arredamento ed alle attrezzature;
- le norme relative alle condizioni di abitabilità: acustiche, di illuminazione e colore, termoigrometriche e di purezza dell'aria, di sicurezza e quelle relative alle condizioni d'uso.

Legge n. 791 18 ottobre 1977 : Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 : Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge n. 833 23 dicembre 1978 : Istituzione del servizio sanitario nazionale.

Decr. Interministeriale del 23 luglio 1979 : Designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e marchi ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n, 791.

D.P.R. n. 283 del 26 marzo 1980 : regolamento applicativo della legge 30 aprile 1962 n. 283 : autorizzazione sanitaria

Rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicato l'edificio nel caso in cui all'interno della scuola venga effettuata la preparazione e/o la somministrazione di pasti (si rammenta che gli addetti alla distribuzione dei pasti devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria).

Legge n. 406 18 luglio 1980 : Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi .

DPR n. 619 del 31 luglio 1980 : Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della Legge n. 833 del 1978).

Legge 24 novembre 1981, n. 689 : Fumo - Accertamento infrazioni – Ufficiali ed agenti – art. 13.

Decreto Interministeriale 16 febbraio 1982 : Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

DPR n. 524 dell'8 giugno 1982 : Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati alla direttiva suddetta.

D.P.R. n. 577 29 luglio 1982 : Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

Circ. Min. Interno n. 46 del 7 ottobre 1982 : Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi. Indicazioni applicative delle norme.

DI 23 dicembre 1982 : Autorizzazione alle Unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

DM 30 novembre 1983 : Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

D.P.R. n. 818 7 dicembre 1984 : Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 8 marzo 1985 : Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Circolare Ministero Sanità n. 45 del 10 luglio 1986 : Materiali contenenti amianto negli edifici scolastici
Contiene un piano di intervento e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedali pubblici e privati.
Decreto 10 settembre 1986 : Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
D.M. 236/89 ***Fruibilità delle strutture da parte delle persone con handicap***. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche. Indica le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nei trasporti pubblici.
D.M. 25/8/89 ***Palestre per attività sportive*** Norme di sicurezza per gli impianti sportivi.
Legge n. 46 del 5 marzo 1990 : Norme per la sicurezza degli impianti.
D.Lgs. n. 277 15 agosto 1991 : Attuazione direttive n. 80/1107/CEE, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
Decr. Ministero Interno 26 agosto 1992 : Norme di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica
Vengono indicati i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado.
Il decreto prende in esame le caratteristiche costruttive, il comportamento al fuoco dei materiali, la compartimentazione degli edifici e le misure di evacuazione in caso di emergenza (es. numero e larghezza delle uscite), gli spazi a rischio specifico, gli impianti elettrici ed i sistemi di allarme, i mezzi per l'estinzione degli incendi, la segnaletica di sicurezza, le norme di esercizio. Le norme in esame trovano applicazione, dalla data di emanazione del decreto, per le scuole da costruirsi. per quelle esistenti è previsto l'adeguamento entro 5 anni; è data facoltà di chiedere deroga, motivata, ex art. 21 DPR 577/82.
D. Lgs. n. 626 19 settembre 1994 : Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Relativamente agli aspetti di carattere strutturale, modifica alcuni articoli dei precedenti D.P.R. 303/56 e 547/55
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 : fumo, art. 4, lettere b) e c).
D. Lgs. n. 242: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Decr. Min. P.I. n. 292 del 21 giugno 1996 : Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.
D.M. 19 agosto 1996 : Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
D.Lgs. 493/96 Segnaletica di Sicurezza : Attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro: enumera le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici indicati dai D.Lgs 626/94 e 242/96.
Decr. Intermin. del 16 gennaio 1997 : Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori. Dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Decr. del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998 : Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Decr. Min. P.I. n. 382 29 settembre 1998 : Vedi C.M. 119 del 29 aprile 1999 riportante il decreto.

Circ. Min. P.I. n. 119 29 aprile 1999 (prot. 1646) : Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni – D.M. MPI. 382/98 – Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative.
D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 : Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
C. M. n. 293 del 3 dicembre 1999 : D.L.vo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni – Attività di competenza dei Capi d'Istituto: monitoraggio.
D. Min. P.I. n. 75 del 17 marzo 2000 : Costituzione dell'Osservatorio paritetico di cui all'art. 60 del Contratto collettivo integrativo del Comparto scuola per gli anni 1998/2001.
Circ. Min. P.I. n. 122 del 19 aprile 2000 : Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni – Sicurezza nelle scuole.
Decreto interministeriale 2 ottobre 2000 : contiene le linee guida d'uso dei Videoterminali previste dall'articolo 56, comma 3 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96, (G.U. 18 ottobre 2000, n. 244).
La **Legge 7 novembre 2000, n. 327**, fa riferimento alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto, (G.U. 13 novembre 2000, n. 265).
Nella **Legge 29 dicembre 2000, n. 422** (collegato alla legge finanziaria) sono inserite le modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del D. Lgs. 626/94 in merito all'utilizzo dei VDT.
Ministero della sanità – Circolare 28 marzo 2001, n. 4 : Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
Il **D.m. 16 gennaio 2001**, stabilisce la periodicità con cui devono essere fatte le verifiche e le revisioni a bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici (G.U. 31 gennaio 2001, n. 25).
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Circolare 20 aprile 2001, n. 5/2001 : Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali".
Il **D.m. 4 giugno 2001**, riporta il secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (G.U. 3 luglio 2001, n. 152).
Il **DPR 22 ottobre 2001, n. 462**, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
La **Legge 8 gennaio 2002, n. 1**, ovvero conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante le disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, (G.U. n. 8 del 10 gennaio 2002).
Direttiva anno 2002, prot. n. 5117/MR del 25 gennaio 2002 : Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione – anno 2002.
D.M. del Ministero dell'Interno n. 4 del 1° marzo 2002 : Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
Il **D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25**, attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, (G.U. n. 57 del 8 marzo 2002, supplemento ordinario n. 40/L).
La **Legge 1 marzo 2002, n. 39**, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, supplemento ordinario n. 54/L).
La **Legge 3 febbraio 2003, n. 14**, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee. Legge comunitaria 2002" (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003 – Supplemento Ordinario n. 19) modifica l'articolo 55 del D. Lgs. 626/94 al comma 5 così sostituito: "il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3- ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione". La presente Legge apporta anche modifiche al Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 ed alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 in materia di lavoro notturno.
Il **D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233**, attua la direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al

rischiosi atmosfere esplosive (G.U. n. 197 del 26 agosto 2003), comprende le modifiche riportate al Titolo VIII del D. Lgs. 626/94 al quale è stato aggiunto il Titolo VIII - bis Protezione da Atmosfere Esplosive contenente: Capo I, Disposizioni generali, articolo 88-bis - campo di applicazione; articolo 88-ter - definizioni; articolo 88-quater - prevenzione e protezione contro le esplosioni; articolo 88-quinquies - valutazione dei rischi di esplosione; articolo 88-sexies - obblighi generali; articolo 88-septies - coordinamento; articolo 88-octies - aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; articolo 88-novies - documento sulla protezione contro le esplosioni; articolo 88-decies - termini per l'adeguamento; articolo 88-undecies – verifiche. All'articolo 89, comma 2, lettera a), dopo le parole "86, commi 1 e 2" sono state aggiunte le seguenti parole: 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies. Al D. Lgs. 626/94, sono stati inoltre aggiunti i seguenti Allegati: Allegato XV - bis (art. 88 - octies, comma 1; art. 8 novies, comma 2, lettera c) - ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; Allegato XVter (art.88-octies, comma 2; art. 88-novies, comma 2, lettera d); art.88-decies, commi 1 e 2) - A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, quindi - B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione; Allegato XV - quater (art.88 - octies, comma 3) - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Nel **D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195**, (G.U. 29 luglio 2003, n. 174), sono riportate le modifiche e le integrazioni al D. Lgs. 626/94 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n. 39.
Il **D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235**, attua la direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, (G.U. del 27 agosto 2003, n. 198) apporta modifiche al D. Lgs. 626/94, precisamente all'articolo 34 (definizioni), comma 1, dopo la lettera c) è stata aggiunta la c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile; all'articolo 36 (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) sono stati aggiunti:l'art. 36-bis (obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota), l'art. 36-ter (obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli), l'art. 36-quater (obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi), l'art. 36-quinquies (obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi); all'articolo 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), comma 2: sono state aggiunte alla lettera a), dopo le parole "36, comma 8-ter" le seguenti "36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2"; alla lettera b), segue la b-bis ovvero la dicitura "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinques, comma 1". E' da tenere presente che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

Norme concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Art. 37 della Costituzione: speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino.
L. 30/12/71 n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" stabilisce il divieto di licenziamento (art.2); il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (art. 3); l'astensione obbligatoria (art.4); l'astensione anticipata (art.4 e 5); l'astensione facoltativa (art.7); i periodi di riposo (art.10); altri aspetti retributivi e previdenziali.
DPR 25/11/76 n. 1026 "Regolamento di esecuzione della L. 1204/71"
oltre a stabilire alcune procedure ed a disciplinare alcuni aspetti retributivo-contributivi della tutela della lavoratrice madre, riporta un elenco di lavori pericolosi, faticosi e insalubri, facendo riferimento ad altre norme per ulteriori elenchi di lavori vietati, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Si vedano le tabelle della **L. 432/76 "Tutela del lavoro dei fanciulli e adolescenti"**, ora sostituita dal **D. Lgs. 345/99 "Protezione dei giovani al lavoro"**; le tabelle annesse al **DPR 303/56** (lavori per i quali vige l'obbligo delle visite

mediche preventive, e periodiche), al **DPR 1024/65** (lavori a rischio di silicosi e asbestosi) e al **DPR 336/94** (nuove tabelle delle malattie professionali per l'industria e l'agricoltura).
L. 9/12/77 n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro": la parte che introduceva il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto (art. 5) è ora abrogata e sostituita dalla Legge 25/99.
Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90
riporta un elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all'avanzato stato di gravidanza previsto dall'art. 4 della L. 1204/71. Si noti comunque che quasi tutti i lavori dell'elenco succitato rientrano tra quelli già vietati in gravidanza ai sensi degli artt. 3 e 5 lett. b) e c) della stessa legge (lavori del personale medico e paramedico; lavori di assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con i bambini e di ausiliaria negli asili nido e scuole materne)
L. 7/8/90 n. 232 "Coperture per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato…", art. 13: "E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto
dalla Legge 1204/71"
Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/93 attribuisce alle Regioni – e per esse alle Aziende Usl - "...Le competenze già svolte dagli Ispettorati del Lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla L. 30/12/71 n° 1204 per la tutela delle lavoratrici madri".
D.Lgs. 9/9/94 n. 566 modifica e aggiorna il sistema sanzionatorio in materia di tutela delle lavoratrici madri.
D.Lgs. 19/9/94 n. 626 sostituisce l'art. 14 (locali di riposo) del DPR 303/56, prevedendo che "Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate".
D.Lgs. 17/3/95 n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom…In materia di radiazioni ionizzanti", art. 69 stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici
madri, le donne gestanti non possono svolgere attività che le espongono al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi dell'art. 96. Inoltre si fa obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato, vietando altresì l'adibizione di donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 27/6/96 n. 90 emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 395/93 si esprime sul concorso di competenze fra ULSS ed Ispettorati, ora Direzioni Provinciali del Lavoro.
D.Lgs. 25/11/96 n. 645 "Recepimento della Dir. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" integra gli agenti chimici, fisici e biologici ed i processi industriali ritenuti pericolosi (piombo, atmosfera in sovrapressione, toxoplasma, virus della rosolia, lavori minerari). Conferma quanto stabilito dalla normativa precedente (anche in tema di lavoro notturno) e introduce l'obbligo di valutazione dei rischi (ex art. 4 Dlgs 626/94) anche riguardo alla salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, adottando le conseguenti misure di prevenzione, compresa la temporanea modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro.
Introduce l'obbligo per il datore di lavoro di informare le lavoratrici sui rischi e sulle relative misure di protezione. Sancisce il diritto per le gestanti di usufruire di permessi retribuiti per l'effettuazione di visite ed
accertamenti sanitari.
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 66/97
illustra il D.Lgs 645/96 e conferma, relativamente alle competenze delle ULSS e delle Direzioni Provinciali del Lavoro, quanto ribadito nella Circolare 90/96.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 373/97: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcune Regioni in ordine all'art. 5, 2°comma, del D.Lgs 645/96 (comunicazione da parte del datore di lavoro della non possibilità di spostamento – ex art. 5 lett. c – della lavoratrice, all'Ispettorato del Lavoro e non alle ULSS), ribadendo che il controllo degli Ispettorati attiene esclusivamente alla impossibilità della modifica delle

condizioni o dell'orario di lavoro. Ribadisce inoltre che – qualora fosse necessario l'accertamento medico – quest'ultimo deve essere richiesto ai competenti servizi delle ULSS.
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 4/3/98: riferendo nel merito della Sentenza di cui al punto precedente, ribadisce che " Rimane inalterato il quadro delle competenze delineate dalla normativa vigente", salvo poi affermare che il Servizio Ispettivo del Lavoro ha facoltà di accertare direttamente sia le misure adottate per la protezione delle lavoratrici gestanti, sia l'effettiva possibilità di spostamento, nonchè di delegare alle Usl gli accertamenti sanitari.
L. 5/2/99 n. 25 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1998", art. 17: ribadisce il divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; introduce la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice madre (o, in alternativa, per il padre) di un bimbo di età
inferiore ai 3 anni oppure per la lavoratrice (o il lavoratore) unica affidataria di un figlio di età inferiore ai 12 anni.
L. 8/3/00 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" modifica la Legge 1204/71 relativamente ai soggetti beneficiari della normativa (astensione facoltativa anche per le lavoratrici autonome), all'astensione obbligatoria, all'astensione facoltativa post partum, ai congedi per malattia del bambino,
ad aspetti retributivi e contributivi. Di particolare interesse l'art. 11 che prevede la fruibilità dei cinque mesi di astensione obbligatoria anche in caso di parto prematuro e l'art. 12 che prevede la flessibilità dell'astensione obbligatoria (facoltà di assentarsi un mese prima e quattro mesi dopo il parto), previa certificazione del medico specialista del SSN e del medico competente. La flessibilità non è prevista per alcuni tipi di lavori che verranno precisati da un successivo decreto interministeriale (da emanarsi entro 6 mesi). Ancora l'art. 12 preannuncia un aggiornamento dei lavori pericolosi faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 1026/76, da emanarsi con decreto interministeriale. Inoltre i benefici previsti dalla L.
232/90 vengono estesi alle lavoratrici madri dei corpi di Polizia Municipale. Infine viene delegato il Governo ad emanare un Testo Unico delle norme di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Circolare INPS 6/6/00 n. 109 "Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città" fornisce, in accordo con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell'astensione obbligatoria, dispone che l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest'ultima solo se la legislazione prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria.
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43 avente per oggetto l'art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo della gestazione e puerperio della donna lavoratrice chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria affermando l'immediata applicabilità della norma in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, 2° comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.
Sentenza della Corte Costituzionale 360/00: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 1204/71, nella parte in cui non estende alle lavoratrici a domicilio l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità.

b) Documento di valutazione dei rischi

1) Organizzazione del plesso scolastico

2) Struttura organizzativa riguardante la sicurezza

3) Elenco documentazioni e certificazioni tecniche

4) Schede di rilevazione e valutazione dei rischi

5) Registri della sicurezza

ALLEGATO: Modalità di compilazione delle schede – Check -List

1) Organizzazione del plesso scolastico

Istituto
Plesso
Indirizzo

Dipendenti: insegnanti -
personale amministrativo -
personale di servizio -
addetti alla mensa -
Allievi:
Disabili:
Persone esterne mediamente presenti:
Totale presenti:

Orari di apertura: *per la normale attività didattica* -

corsi facoltativi -

attività serale -

A.S.L. di competenza: -

Servizio di Ispezione del Lavoro: -

Polizze assicurative: -

2) Struttura organizzativa riguardante la sicurezza

Dirigente Scolastico: -

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: -

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza : -

Addetti al Pronto Soccorso: -

Addetti Antincendio ed Evacuazione: -

Medico competente *(Se nominato)*: -

ELENCO DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI TECNICHE

di pertinenza dell'Istituzione Scolastica

	Registri	Note
R01	Registro delle emergenze e degli infortuni	
R02	Registro delle richieste di intervento di manutenzione	
R03	Registro della formazione e dell'addestramento	
R04	Registro delle esercitazioni periodiche	
R05	Registro controlli e manutenzioni periodiche	
R06	Elenco Attrezzature	
R07	Elenco mezzi Antincendio	
R08	Elenco presidi di Pronto Soccorso	
R09	Elenco Sostanze e Preparati pericolosi	

	Verbali e designazioni (vedi allegati)	Data
A01	Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	
A02	Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)	
A03	Nomina degli Addetti designati alla gestione dell'emergenza	
A04	Nomina Medico competente (se nominato)	
A05	Verbali del sopralluogo per la valutazione dei rischi	
A06	Verbale di riunione periodica per la prevenzione e protezione	
A07	Verbali delle esercitazioni antincendio	
A08	Documentazione di avvenuta consegna dei D. P. I.	
A09	Documento di valutazione del rischio rumore	
A10	Tutela delle lavoratrici madri	

ELENCO DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI TECNICHE
di pertinenza dell'Ente Proprietario

	Tipologia documentazione	Note
	Planimetria della Scuola/Istituto	
	Agibilità dell'edificio (Conformità agli standard del D. M. 18/12/75)	
	Certificato di idoneità statica delle strutture	
	Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio	
	Certificato di abitabilità igienico sanitaria ed autorizzazione all'uso della mensa	
	Certificato di collaudo dell'impianto elettrico	
	Certificato di collaudo dell'impianto di messa a terra	
	Certificato di collaudo dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	
	Certificato di collaudo dell'impianto termico	
	Registro delle verifiche dei presidi antincendio	
	Libretto di centrale termica	
	Libretto ascensore	
	Elenco delle ditte che lavorano in appalto	

SCHEDE DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

01	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell’edificio*	a.1) Rispondenza alla normativa

Ambiente	**Carenza riscontrata**	**Intervento di adeguamento necessario**	**Programma d’intervento**	**D**	**P**	**R (D x P)**

02	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell’edificio*	a.2) Grado di manutenzione dell’edificio

Ambiente	**Carenza riscontrata**	**Intervento di adeguamento necessario**	**Programma d’intervento**	**D**	**P**	**R (D x P)**

03	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell’edificio*	a.3) Accessibilità dell’edificio ai disabili

Ambiente	**Carenza riscontrata**	**Intervento di adeguamento necessario**	**Programma d’intervento**	**D**	**P**	**R (D x P)**

13	*c) Rispondenza alle norme delle aree operative*	c.6) Depositi e archivi

Ambiente	Carenza riscontrata	Intervento di adeguamento necessario	Programma d'intervento	D	P	R (D x P)

14	*c) Rispondenza alle norme delle aree operative*	c.7) Biblioteca

Ambiente	Carenza riscontrata	Intervento di adeguamento necessario	Programma d'intervento	D	P	R (D x P)

15	*c) Rispondenza alle norme delle aree operative*	c.8) Locale fotocopie

Ambiente	Carenza riscontrata	Intervento di adeguamento necessario	Programma d'intervento	D	P	R (D x P)

REGISTRI DELLA SICUREZZA

Registri della sicurezza

I registri devono contenere traccia di tutte le attività connesse alla gestione della sicurezza

R.1. **Registro delle emergenze**
Segnalazione di tutti gli infortuni, delle emergenze e delle chiamate di soccorso.

R.2. **Registro delle richieste di intervento di manutenzione**
Protocollo delle segnalazioni di rischio e delle richieste di intervento di manutenzione atte ad attenuarli.

R.3. **Registro della Formazione e Addestramento**
Attività di formazione interne ed esterne e personale coinvolto

R.4. **Registro delle Esercitazioni Periodiche**
Date delle esercitazioni e note sullo svolgimento delle stesse.

R.5. **Registro Controlli e Manutenzioni Periodiche**
Per ogni attrezzatura deve essere predisposto un programma documentato sugli interventi di manutenzione, con la data e la firma del manutentore e della persona che ha richiesto la manutenzione (manutentore e responsabile del laboratorio).

R1	*Registro delle emergenze e degli infortuni*	

Data	Ruolo del personale coinvolto	Causa dell’infortunio	Tipo di danno riportato	Giorni di assenza

R2	*Registro delle richieste di intervento di manutenzione*	

Argomento	Data	Problema rilevato	Segnalato da	Misura da attuare	Data di attuazione

R3	*Registro della formazione ed addestramento*	

Data	**Argomento**	**Ente formatore**	**Persone coinvolte**	**Durata**

R4	*Registro delle esercitazioni periodiche*	

Data esercitazione	Ente coadiuvante	n. persone presenti	n. persone evacuate	Tempo previsto	Tempo effettivo

R5	*Registro dei controlli e delle manutenzioni periodiche*	

Argomento	Data	Problema rilevato	Segnalato da	Misura da attuare	Data di attuazione

R.6. Elenco Attrezzature

Area di utilizzo	Identificazione	Marca – modello
Esempio: Aula informatica	*- Videoterminali*	
Esempio: Aula informatica	*- Miscelatore*	
	- Refigeratore	

R.7. Elenco mezzi Antincendio

Ubicazione	Mezzi di estinzione	Tipo	Controllo semestrale *(Intestazione Ditta)*	Varie

Legenda:

Mezzi di estinzione:

I = Idrante **M** = Manichetta **N** = Naspo **E** = Estintore

Tipologia:

P = Polvere **H** = Halon **AC** = Acqua **CO2** = Anidride carbonica **S** = Schiuma

R.8. Elenco presidi di Pronto Soccorso

Ubicazione	Tipo	Controllo semestrale	Varie

R.9. Sostanze e preparati pericolosi

Elenco Sostanze e prep.	Schede di sicurezza	Indicazioni di pericolo	Quantità Modalità di stoccaggio LABORATORIO - MAGAZZINO		Note:

Legenda:
Schede di sicurezza:*(accompagnate alla confezione della sostanza /preparato)*: scrivere se sono presenti **SI** o **NO**

Indicazioni di pericolo:
E = esplosivo **O** = comburente **F** = facilmente infiammabile **F+** = altamente infiammabile,
C = corrosivo **Xn** = nocivo, **T** = tossico, **T+** = altamente tossico, **Xi** = irritante(*al DM 17.12.77 e al DM 3.12.85)*

Modalità di stoccaggio:(*chiusi a chiave e non devono essere presenti contenitori anonimi).*
Infiammabili : non più di 20 litri nello stesso armadio sigillato e antiscoppio.
Tossico : in armadio aereato possibilmente aspirato.
Liquido Aggressivo (acidi, basi, solventi) : armadio aereato con vasca di contenimento.

Modalità di compilazione delle schede

Ciascuna scheda di valutazione del rischio dovrà contenere elementi di analisi ed individuazione del rischio e prospettare soluzioni la cui priorità sarà commisurata alla quantificazione del rischio stesso.
Sono state indicate le seguenti voci:

AMBIENTE ESAMINATO

E' opportuno procedere per locali omogenei:
corridoi/atri; scale; uffici e locali affini (segreterie, ufficio tecnico, sala insegnanti, dirigente scolastico, ecc); aule; palestre; servizi igienici; aule di Esercitazione (Fisica, Informatica, Biologia, Sistemi, Multimediale, ecc); altri laboratori (chimica, meccanica, ecc).

CARENZA RISCONTRATA

L'analisi dei rischi dovrà procedere tenendo conto dei diversi fattori, come precedentemente indicato e sarà resa agevole dalla predisposizione di una check list come quella di seguito riportata.
Dovrà ogni volta individuare anche i soggetti esposti cui indirizzare l'attività di formazione/informazione

MISURE: IN ESSERE O ADOTTABILI

- Interventi strutturali su parti dell'edificio o impianti che richiedono interventi tecnici ed operativi esterni
- Interventi di adeguamento attuabili direttamente dal personale della scuola (installazione di bande antiscivolo; layout arredi; ecc)
- Sostituzione di macchinari/attrezzature
- Sostituzione/eliminazione di prodotti chimici/biologici e materiali vari
- Programmazione e realizzazione delle manutenzioni
- Verifiche della permanenza in funzione/utilizzo effettivo delle misure
- Fornitura di dispositivi di protezione collettiva
- Fornitura di dispositivi di protezione individuali
- Modifiche organizzative (rotazione personale, riduzione del numero di lavoratori esposti)
- Programmazione e realizzazione di corsi di formazione/addestramento
- Informazione

PROGRAMMA INTERVENTI

- Soggetto attuatore
- Priorità
- Termini di esecuzione previsti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ponderazione del rischio: Rischio = Probabilità X Danno (R = P x D).

Riportiamo di seguito, esempi di schede di valutazione dei rischi in ambienti scolastici, predisposte secondo le modalità precedentemente illustrate.

Check-list

E’ questo uno strumento che facilita l’indagine. In esso vengono riportati, sotto forma di domanda i rischi più frequenti e quelli propri di ciascun ambiente, in armonia sia con l’analisi generale, sia con le precedenti esperienze.
E’ uno strumento che va adattato alla situazione propria di ciascuna istituzione sia strutturale che operativa.
Nella lista qui riportata ad esempio si fa riferimento, a proposito della manutenzione dell’edificio, ad una costruzione in muratura: diversa sarebbe l’indagine qualora la struttura dell’edificio fosse in cemento armato (vedi la già citata Scheda di autovalutazione del rischio di crollo degli edifici).
Anche nell’analisi delle attività e dei comportamenti proprie di ciascun ambiente, il riferimento è ad un Istituto Comprensivo: un Istituto Superiore od una Scuola dell’Infanzia imporrebbero diverse considerazioni.
Nell’analisi puntuale riferita a ciascun ambiente non sono poi state riportati i quesiti di ordine generale che riportano alla normativa generale e quindi ad un’analisi preventiva su tutto l’edificio. Se abbiamo accertato che i serramenti non sono adeguati, non è necessario che ce lo si domandi ogni volta che si entra in un locale. Ugualmente potrebbe manifestarsi qualche rilevante anomalia rispetto alla situazione generale ad esempio un’aula con una superficie inadeguata o con illuminazione insufficiente: è importante che il rilevatore abbia sempre presenti le condizioni generali di sicurezza e non limiti alla lista delle domande la propria indagine.

01	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell'edificio*	a.1) Rispondenza alla normativa

1.01	Certificato di idoneità statica delle strutture
1.02	Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio
1.03	Certificato di abitabilità igienico sanitaria ed autorizzazione all'uso della mensa
1.04	Certificato di collaudo dell'impianto elettrico
1.05	Certificato di collaudo dell'impianto di messa a terra
1.06	Certificato di collaudo dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
1.07	Certificato di collaudo dell'impianto termico
1.08	Registro delle verifiche dei presidi antincendio
1.09	Libretto di centrale termica
1.10	Libretto ascensore
1.11	
1.12	
1.13	
1.14	
1.15	
1.16	
1.17	
1.18	
1.19	
1.20	

02	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell'edificio*	a.2) Grado di manutenzione dell'edificio

2.01	Si evidenziano crepe o fessurazioni nei muri?
2.02	Si evidenziano lesioni negli architravi di porte e finestre?
2.03	Si evidenziano rigonfiamenti o fuori piombo nella muratura?
2.04	Si evidenziano lesioni nei tramezzi?
2.05	Si evidenziano infiltrazioni d'acqua dal tetto?
2.06	Si evidenziano rigonfiamenti o distacchi di intonaco?
2.07	Si evidenziano instabilità, fessurazioni o distacchi nei pavimenti?
2.08	Si evidenziano difetti di tenuta e stabilità dei serramenti esterni?
2.09	Si evidenziano infiltrazioni d'acqua nei muri con macchie d'umidità?
2.10	Si evidenziano irregolarità nelle pavimentazioni esterne?
2.11	Si evidenziano discontinuità di alzata nei gradini delle scale?
2.12	Le prese egli interruttori sono integri e ben fissati?
2.13	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
2.14	I vetri alle finestre sono integri e ben fissati?
2.15	
2.16	
2.17	
2.18	
2.19	
2.20	

03	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell’edificio*	a.3) Accessibilità dell’edificio ai disabili

3.01	Tutte le parti sono accessibili?
3.02	Sono disponibili ad ogni piano servizi per disabili?
3.03	I pavimenti sono privi di irregolarità?
3.04	Nelle aree esterne i dislivelli sono raccordati con rampe?
3.05	La luce netta delle porte di accesso all’edificio è di almeno 80 cm?
3.06	
3.07	
3.08	
3.09	
3.10	
3.11	
3.12	
3.13	
3.14	
3.15	
3.16	
3.17	
3.18	
3.19	
3.20	

04	*a) Rispondenza alle norme di sicurezza dell’edificio*	a.4) Condizioni di abitabilità

4.01	La temperatura di esercizio da luogo a lamentele?
4.02	Sono controllate le correnti di aria fredda?
4.03	Sono presenti sistemi di ricambi forzati negli ambienti ad alto affollamento?
4.04	Gli uffici sono dotati di impianto di condizionamento?
4.05	Le condizioni di illuminamento sono adeguate?
4.06	Gli ambienti esposti all’irraggiamento solare sono provvisti di tende?
4.07	Le condizioni acustiche degli ambienti di lavoro sono adeguate?
4.08	
4.09	
4.10	
4.11	
4.12	
4.13	
4.14	
4.15	
4.16	
4.17	
4.18	
4.19	
4.20	

05	*b) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree distributive*	Atri, scale e corridoi

5.01	Le scale hanno andamento regolare?
5.02	Sono munite di corrimano anche le rampe brevi? A distanza max di cm 120?
5.03	I gradini sono in materiale antisdrucciolevole?
5.04	I corridoi hanno larghezza minima superiore a cm 120?
5.05	L'apertura delle porte verso i corridoi ne riduce l'invaso minimo?
5.06	Tutte le porte si aprono nel senso del deflusso previsto per l'evacuazione?
5.07	Le porte d'ingresso sono dotate di maniglioni antipanico?
5.08	Porte vetrate o vetrate di separazione sono rese visibili da segnali?
5.09	La segnaletica di sicurezza è disposta correttamente e ben visibile?
5.10	
5.11	
5.12	
5.13	
5.14	
5.15	
5.16	
5.17	
5.18	
5.19	
5.20	

06	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.1) Aule di insegnamento

6.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
6.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
6.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
6.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
6.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
6.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
6.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
6.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
6.09	Esistono adeguate schermature solari?
6.10	Il livello di temperatura è adeguato?
6.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
6.12	Il grado di pulizia è adeguato?
6.13	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
6.14	
6.15	
6.16	
6.17	
6.18	
6.19	
6.20	

07	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.2) Laboratori : Informatica

7.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
7.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
7.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
7.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
7.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
7.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
7.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
7.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
7.09	Esistono adeguate schermature solari?
7.10	Il livello di temperatura è adeguato?
7.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
7.12	Il grado di pulizia è adeguato?
7.13	Gli schermi dei VDT sono disposti in modo da non riflettere la luce
7.14	Sono presenti cavi volanti?
7.15	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
7.16	
7.17	
7.18	
7.19	
7.20	

08	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.2) Laboratori : Esperienze

8.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
8.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
8.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
8.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
8.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
8.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
8.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
8.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
8.09	Esistono adeguate schermature solari?
8.10	Il livello di temperatura è adeguato?
8.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
8.12	Il grado di pulizia è adeguato?
8.13	Esiste un elenco delle sostanze chimiche disponibili?
8.14	Le sostanze chimiche sono contenute in un apposito armadio?
8.15	Le sorgenti di calore utilizzano preferibilmente energia elettrica?
8.16	La vetreria è efficiente? Può essere sostituita con materiali plastici?
8.17	Sono disponibili gli idonei DPI? E' presente un estintore?
8.18	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
8.19	
8.20	

09	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.2) Laboratori : Attività artistiche

9.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
9.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
9.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
9.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
9.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
9.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
9.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
9.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
9.09	Esistono adeguate schermature solari?
9.10	Il livello di temperatura è adeguato?
9.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
9.12	Il grado di pulizia è adeguato?
9.13	Esiste un elenco dei materiali che utilizzano solventi disponibili?
9.14	Le sostanze chimiche sono contenute in un apposito armadio?
9.15	E' presente un lavandino per l'approvvigionamento dell'acqua e la pulizia?
9.16	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
9.17	
9.18	
9.19	
9.20	

10	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.3) Uffici

10.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
10.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
10.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
10.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
10.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
10.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
10.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
10.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
10.09	Esistono adeguate schermature solari?
10.10	Il livello di temperatura è adeguato?
10.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
10.12	Il grado di pulizia è adeguato?
10.13	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
10.14	
10.15	
10.16	
10.17	
10.18	
10.19	
10.20	

11	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.4) Palestre

11.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
11.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
11.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati e protetti da urti?
11.04	Esistono adeguate schermature solari?
11.05	Il livello di temperatura è adeguato?
11.06	Il grado di pulizia è adeguato?
11.07	Gli attrezzi ginnici sono ben fissati alle pareti?
11.08	I corpi scaldanti sono adeguatamente protetti?
11.09	Esistono sostegni o attrezzi privi di adeguata protezione?
11.10	Il pavimento è perfettamente omogeneo e fissato al sottofondo?
11.11	I vetri sono antisfondamento?
11.12	
11.13	
11.14	
11.15	
11.16	
11.17	
11.18	
11.19	
11.20	

12	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.5) Refettori

12.01	Le prese e gli interruttori sono integri e ben fissati?
12.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
12.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati e protetti da urti?
12.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
12.05	Ne è stata valutata l’idoneità?
12.06	Esistono adeguate schermature solari?
12.07	Il livello di temperatura è adeguato?
12.08	Il grado di pulizia è adeguato?
12.09	
12.10	
12.11	
12.12	
12.13	
12.14	
12.15	
12.16	
12.17	
12.18	
12.19	
12.20	

13	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.6) Depositi e archivi

13.01	Le prese egli interruttori sono integri e ben fissati?
13.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
13.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
13.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
13.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
13.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
13.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
13.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
13.09	Esistono adeguate schermature solari?
13.10	Il livello di temperatura è adeguato?
13.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
13.12	Il grado di pulizia è adeguato?
13.13	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
13.14	
13.15	
13.16	
13.17	
13.18	
13.19	
13.20	

14	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.7) Biblioteca

14.01	Le prese egli interruttori sono integri e ben fissati?
14.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
14.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
14.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
14.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
14.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
14.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
14.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
14.09	Esistono adeguate schermature solari?
14.10	Il livello di temperatura è adeguato?
14.11	Il grado di pulizia è adeguato?
14.12	Il carico d'incendio supera i 30 kg per mq?
14.13	Gli scaffali sono ben fissati alle pareti?
14.14	
14.15	
14.16	
14.17	
14.18	
14.19	
14.20	

15	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.8) Locale fotocopie

15.01	Le prese egli interruttori sono integri e ben fissati?
15.02	Sono utilizzate multiprese? Sono ben fissate? Determinano sovraccarico?
15.03	I corpi illuminanti sono efficienti? Sono ben fissati?
15.04	Sono presenti apparecchiature elettriche non fornite dalla scuola?
15.05	Ne è stata valutata l'idoneità?
15.06	Gli arredi sono disposti in modo da non ostruire l'evacuazione?
15.07	I posti di lavoro sono orientati correttamente rispetto alla luce?
15.08	Gli arredi sono della gradazione adeguata ad una corretta postura?
15.09	Esistono adeguate schermature solari?
15.10	Il livello di temperatura è adeguato?
15.11	I materiali cartacei immagazzinati determinano un eccessivo carico d'incendio?
15.12	Il grado di pulizia è adeguato?
15.13	
15.14	
15.15	
15.16	
15.17	
15.18	
15.19	
15.20	

16	*c) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree operative*	c.9) Spogliatoi e servizi

16.01	La dotazione di servizi è adeguata?
16.02	I dispositivi di intercettazione dell'acqua sono efficienti o vi sono perdite?
16.03	Gli scarichi sono ostruiti? Viene eseguita una periodica pulizia dei sifoni?
16.04	E' presente ed efficiente uno scarico a pavimento?
16.05	Il livello di temperatura è adeguato?
16.06	Il grado di pulizia è adeguato?
16.07	I locali sono illuminati ed aerati direttamente?
16.08	Se l'antibagno non è aerato, è istallato un impianto di ventilazione forzata?
16.09	Le porte dei WC sono apribili verso l'esterno?
16.10	Il sistema di chiusura dei WC consente comunque l'accesso per soccorso?
16.11	
16.12	
16.13	
16.14	
16.15	
16.16	
16.17	
16.18	
16.19	
16.20	

17	*d) Rispondenza alle norme di sicurezza delle aree esterne*	

17.01	La pavimentazione è omogenea?
17.02	Vi sono arredi fissi che ostacolano o intralciano il libero movimento?
17.03	La pulizia è adeguata?
17.04	Gli accessi sono adeguatamente controllati?
17.05	I sistemi di apertura sono gestibili dall'ingresso principale?
17.06	Le parti a giardino sono correttamente mantenute?
17.07	
17.08	
17.09	
17.10	

18	*e) Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*	

18.01	La lavoratrice mantiene la posizione di lavoro in piedi per più di metà dell'orario?
18.02	La lavoratrice ha tra i propri compiti la movimentazione manuale di carichi?
18.03	La lavoratrice è esposta a sostanze chimiche e agenti biologici?
18.04	La lavoratrice è esposta a colpi e urti da parte degli allievi?
18.05	La lavoratrice è esposta a vibrazioni trasmesse dai mezzi di trasporto o dalle attrezzature in dotazione?
18.06	La lavoratrice fa uso di scale o sgabelli che espongano al rischio di cadute?
18.07	La lavoratrice ha contatti con studenti portatori di malattie infettive o virus capaci di trasmettere malattie contagiose (in particolare la Rosolia)?
18.08	
18.09	
18.10	

Verbali e designazioni

A01 Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

A02 Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

A03 Nomina degli Addetti designati alla gestione dell'emergenza

A04 Nomina Medico competente (se nominato)

A05 Verbali del sopralluogo per la valutazione dei rischi

A06 Verbale di riunione periodica per la prevenzione e protezione

A07 Verbali delle esercitazioni antincendio

A08 Documentazione di avvenuta consegna dei D. P. I.

A09 Documento di valutazione del rischio rumore

A10 Tutela lavoratrici madri

A01
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Spett.le
Unità Locale Socio Sanitaria

Ufficio S.P.I.S.A.L.

Ispettorato del Lavoro

OGGETTO: Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94

Il/La sottoscritto/a *(Nome e Cognome)* in qualità di Dirigente della Scuola/Istituto *(Denominazione)* con sede in *(Località)* Via *(Indirizzo)* Codice Fiscale/Partita IVA *(Numero)*, con *(Numero)* addetti:

COMUNICA

Che, ai sensi dell'Articolo 4 comma 4 e Articolo 8 commi 2, 3 e 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal *(Data)* il/la Sig./Sig.ra *(Nome e Cognome)* ricopre la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in qualità di:Dipendente di questa scuola/Consulente esterno.

DICHIARA

Che il/la Sig./Sig.ra *(Nome e Cognome)*
E' in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere la funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ha frequentato corsi formativi specifici.
Allega curriculum professionale.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

A02
COMUNICAZIONE DI ELEZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

(Da affiggere all'albo)

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Il/La sottoscritto/a *(Nome e Cognome)* in qualità di Dirigente della Scuola/Istituto *(Denominazione)* con sede in *(Località)* Via *(Indirizzo)*:

COMUNICA

Che in *(Data)* è stato eletto, a norma dell'Articolo 18 del D.Lgs. 626/94, mediante *(Votazione o per alzata di mano)* il Sig. *(Nome e Cognome)*.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Per accettazione:

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Nome e Cognome)

A03
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Sig.
(Nome e Cognome)
Sede

OGGETTO: Designazione dei lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza per le misure di: *Pronto Soccorso/Antincendio ed evacuazione*.
Con la presente Le comunichiamo, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la Sua designazione quale incaricato di attuare le misure di *(Pronto Soccorso / Antincendio ed Evacuazione)* presso la *(Sede / Distaccamento)* della *(Scuola / Istituto)* di Verona, ai sensi dell’Articolo 4 - comma 5 - lettera a) del Decreto Legislativo n° 626 del 19 Settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno forniti.
A norma degli Articoli 21 e 22 del Decreto suddetto, Le sarà inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia.
Si evidenzia che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto.
Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Per accettazione:
Addetto *Pronto Soccorso / Antincendio ed Evacuazione*
(Nome e Cognome)

A04
DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Spett.
Dott. *(Nome e Cognome)*
(Indirizzo)
(Cap. – Località - Provincia)

OGGETTO:

Incarico per lo svolgimento dell'attività di Medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/94.

Il/La sottoscritto/a *(Nome e Cognome)* in qualità di Dirigente della Scuola/Istituto *(Denominazione)* con sede in *(Località)* Via *(Indirizzo)*, con *(Numero)* dipendenti di cui docenti *(Numero),* non docenti *(Numero)*, studenti *(Numero)*, con la presente conferisce al Dott. *(Nome e Cognome)* con sede in*(Località)* Via *(Indirizzo)*, Specialista in Medicina del Lavoro o autorizzato all'esercizio dell'attività di Medico competente e quindi in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 626/94, la nomina di **"**Medico competente**",** ai sensi dell'Articolo 4 comma 4 lettera c), del Decreto in oggetto e successive modifiche ed integrazioni.
Si richiede allo stesso sanitario l'osservanza degli obblighi previsti dal succitato Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonchè della normativa vigente in materia, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività scolastica.
Quanto sopra ai fini della sorveglianza sanitaria prevista dalle normative vigenti.
Il Medico si impegna prima dell'inizio dell'attività sanitaria a redigere e fornire il protocollo di sorveglianza sanitaria con il numero di dipendenti suddivisi per fattori di rischio.
Gli obblighi secondo quanto sopra decorrono dalla data della presente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Per accettazione:

Il Medico competente
(Nome e Cognome)

A05
VERBALE DI SOPRALLUOGO
PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE RISCHI

Il giorno *(Data)* presso la Scuola/Istituto *(Denominazione)*, in applicazione all'Articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente *(Se nominato)*, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ambienti esaminati:

- ....
- ....

Problemi emersi:

- ....
- ....

Soluzioni possibili:

- ....
- ....

Incarichi affidati e scadenze previste:

- ....
- ....

D. S. ……………………………………………….

R. S. P. P. ……………………………………………….

R. L. S. ……………………………………………….

Medico competente *(Se nominato)* ……………………………………………….

A06
VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

Il giorno *(Data)* presso la Scuola/Istituto *(Denominazione)*, in applicazione all'Articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente *(Se nominato)*, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Argomenti trattati:

- ....
- ....

Problemi emersi:

- ....
- ....

Soluzioni possibili:

- ....
- ....

Incarichi affidati e scadenze previste:

- ....
- ....

D. S. ………………………………………………….

R. S. P. P. ………………………………………………….

R. L. S. ………………………………………………….

Medico competente *(Se nominato)* ………………………………………………….

A07
VERBALE DELLE ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Il giorno *(Data)* presso la Scuola/Istituto *(Denominazione)*, in applicazione all'Articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente *(Se nominato)*, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ambienti esaminati:

- ....
- ....

Problemi emersi:

- ....
- ....

Soluzioni possibili:

- ....
- ....

Incarichi affidati e scadenze previste:

- ....
- ....

D. S. ……………………………………………….

R. S. P. P. ……………………………………………….

R. L. S. ……………………………………………….

Medico competente *(Se nominato)* ……………………………………………….

A08
CONSEGNA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Sig.
(Nome e Cognome)

OGGETTO: Gestione della sicurezza. Consegna di materiale antinfortunistico ai sensi del D.P.R. 547/55, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la presente si consegna il seguente materiale antinfortunistico ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali:

- *(Casco/elmetto di protezione del capo).*
- *(Cappelli/cuffie di protezione dei capelli).*
- *(Scarpe/stivali di protezione dei piedi).*
- *(Abiti da lavoro/tuta/camice di protezione del corpo).*
- *(Cuffie/tappi di protezione dell'udito).*
- *(Guanti di protezione delle mani).*
- *(Occhiali/maschere di protezione del viso e degli occhi).*
- *(Maschere di protezione delle vie respiratorie).*

Si richiama l'impegno a:

- Utilizzare con cura il materiale fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti.
- Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi, dei mezzi di sicurezza e di protezione riscontrate, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione.
- Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella di altre persone.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Per accettazione:
(Nome e Cognome)

A09
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Rapporto di Valutazione del rumore
ex D.Lgs.277/91

Il/La sottoscritto/a *(Nome e Cognome)* in qualità di Dirigente della Scuola/Istituto *(Denominazione)* con sede in *(Località)* Via *(Indirizzo)*:

consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs.277/91

DICHIARA:

- di ***autocertificare*** la Valutazione del rumore

  per la propria sede di

  in data _______/_____/______

- di aver potuto escludere il superamento degli 80 dBA di LEP sulla base:

☐ della palese assenza di sorgenti rumorose

☐ di misurazioni in situazioni analoghe

- di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS):

- che la Valutazione in oggetto, **salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto**, verrà ripetuta con **periodicità quinquennale.**

D. S. ……………………………………………….

e per presa visione

R. S. P. P. ……………………………………………….

R. L. S. ……………………………………………….

Medico competente *(Se nominato)* ……………………………………………….

A10
TUTELA LAVORATRICI MADRI

SCUOLA/ISTITUTO
(Denominazione)

Tutela lavoratrici madri
L. 1204/71 - DPR 1026/76 - D.Lgs. 645/96

Al Servizio Ispezione del Lavoro
e, p.c. Allo SPISAL ULSS n………
Alla Sig.ra………………………………………………

Il/La sottoscritto/a *(Nome e Cognome)* in qualità di Dirigente della Scuola/Istituto *(Denominazione)* con sede in *(Località)* Via *(Indirizzo)*:

DICHIARA

- che la Sig.ra ………………………………………… è dipendente presso la nostra scuola nella quale svolge la mansione di ……………………………………………
- che si è provveduto alla valutazione dei rischi per la lavoratrice madre ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 645/96;
- che è stato rivelato un rischio per la sicurezza e la salute della suddetta lavoratrice nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta (che corrisponde a quanto riferito e riportato nella comunicazione inviata allo scrivente dallo SPISAL);
- che non è stato possibile modificare le condizioni o l'orario di lavoro per motivi organizzativi o produttivi.

ciò premesso

- si è provveduto allo spostamento alla mansione di:…………………………….,

non rientrando tale attività tra i lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi della Legge n. 1204/71

oppure

- si propone l'interdizione dal lavoro, non essendo possibile lo spostamento ad altra mansione in quanto ………………………………………………………………….

e si invita la lavoratrice a presentare apposita richiesta al Servizio Ispezione del Lavoro.

Data: ………………………….

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Registri della sicurezza

I registri devono contenere traccia di tutte le attività connesse alla gestione della sicurezza

R.6. Registro delle emergenze
Segnalazione di tutti gli infortuni, delle emergenze e delle chiamate di soccorso.

R.7. Registro delle richieste di intervento di manutenzione
Protocollo delle segnalazioni di rischio e delle richieste di intervento di manutenzione atte ad attenuarli.

R.8. Registro della Formazione e Addestramento
Attività di formazione interne ed esterne e personale coinvolto

R.9. Registro delle Esercitazioni Periodiche
Date delle esercitazioni e note sullo svolgimento delle stesse.

R.10. Registro Controlli e Manutenzioni Periodiche
Per ogni attrezzatura deve essere predisposto un programma documentato sugli interventi di manutenzione, con la data e la firma del manutentore e della persona che ha richiesto la manutenzione (manutentore e responsabile del laboratorio).

La manutenzione ed il controllo periodico delle attrezzature non può avvenire in modo estemporaneo ma deve riferirsi ad elenchi di apparecchi, presidi, sostanze pericolose delle quali deve essere specificata l'ubicazione e deve essere predisposto un programma di manutenzione:

R.6. Elenco Attrezzature

R.7. Elenco mezzi Antincendio

R.8. Elenco presidi di Pronto Soccorso

R.9. Elenco Sostanze e Preparati pericolosi

R.1. Registro delle emergenze
Segnalazione di tutti gli infortuni, delle emergenze e delle chiamate di soccorso.

Il registro delle emergenze e degli infortuni deve riportare le seguenti informazioni:

- data della segnalazione
- descrizione dell'incidente o dell'evento dannoso
- persone coinvolte
- descrizione del danno
- strutture esterne interpellate
- prognosi documentata
- tempo complessivo di assenza dal lavoro
- segnalazione ad ente assicurativo

Queste informazioni dovranno poi essere riportate in una scheda infortuni riferita ai dipendenti, che possa essere utilizzata per valutazioni statistiche, nella quale verranno riportati solo alcuni dei dati:

- Data
- Ruolo del personale coinvolto
- Causa dell'infortunio
- Tipo di danno riportato
- Giorni di assenza

Analoga registrazione sarà opportuna per gli incidenti occorsi agli allievi o ai visitatori .

R.2. Registro delle richieste di intervento

Protocollo delle segnalazioni di rischio e delle richieste di intervento di manutenzione atte ad attenuarli.

In questo documento vengono registrate tutte le segnalazioni di malfunzionamento e le richieste di intervento dell'Ente proprietario e di altri Enti, aprendo ogni volta una pratica che possa in ogni momento documentare lo sviluppo del problema.
Devono essere evidenziati:

- La natura del problema e la ragione della richiesta
- Il soggetto cui è stata indirizzata la richiesta o la segnalazione
- Date di trasmissione di documenti e di telefonate con segnalazione dell'interlocutore
- Sviluppo cronologico dell'intervento

R.3. Registro della Formazione e Addestramento

Attività di formazione interne ed esterne e personale coinvolto

R.4. Registro delle Esercitazioni Periodiche

Date delle esercitazioni e note sullo svolgimento delle stesse.

R.5. Registro Controlli e Manutenzioni Periodiche

Da compilare da parte del Coordinatore dell'Emergenza e/o del RSPP quando vengano rilevate, durante la normale attività, durante i controlli periodici o durante le esercitazioni, anomalie, carenze o provvedimenti da adottare.

R.6. Elenco Attrezzature

Devono essere facilmente individuabili e deve essere loro attribuito un piano di manutenzione così che periodicamente sia possibile

R.7. Elenco mezzi Antincendio

La valutazione dell'idoneità della dotazione degli estintori dipende sia dal numero di questi e dalla sostanza estinguente, sia considerando che questi siano collocati in posizione visibile e facilmente raggiungibile (impugnatura ad un'altezza non superiore ai 150 cm) e che siano opportunamente segnalati (Decr. Ministero Interno 26 agosto 1992)
Anche per quanto riguarda gli **idranti** la normativa per le scuole fornisce indicazioni specifiche: in particolare per le scuole con più di 100 persone, deve essere prevista "*una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo…."*
Deve, inoltre, essere previsto un **impianto di spegnimento automatico**, nei locali interrati, ed un **impianto di rilevamento fumi**, nei locali fuori terra, nel caso in cui il carico d'incendio superi i 30 kg/m^2.
La revisione periodica dei mezzi di estinzione (semestrale per gli estintori e per gli idranti) ha lo scopo di garantirne l'efficienza e viene per lo più svolta direttamente dall'Ente Proprietario

R.8. Elenco presidi di Pronto Soccorso

I presidi sanitari di pronto soccorso debbono essere facilmente raggiungibili e nello stesso tempo protetti da un uso improprio. Possono quindi essere contenuti in armadietti chiusi a chiave e fissati alle pareti o più opportunamente in valigette da tenere a disposizione.
Anche per questi presidi è necessaria una periodica revisione, sia per reintegrare i materiali impiegati sia per sostituire quelli scaduti.

Presidi Sanitari per il pacchetto di medicazione

(D.M. 388 del 15 luglio 2003)
Ogni cassetta di Pronto Soccorso, tipo pensile da cucina, (opportunamente segnalata e dotata di serratura) deve contenere almeno:

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

R.9. Elenco Sostanze e Preparati pericolosi

Qualora per le attività di pulizia, per i laboratori o per l'ufficio stampa debbano essere impiegate sostanze o preparati pericolosi, questi debbono essere accompagnati dalle schede di sicurezza rilasciate dal produttore, debbono portare ben visibili le indicazioni di pericolo, e debbono essere immagazzinate secondo precise modalità.

c) Piano di gestione delle emergenze

INDICE

a) Organigramma delle competenze e delle funzioni

COMPETENZE

Coordinatore dell’ emergenza

In caso di **emergenza**:

- si reca immediatamente sul luogo dell'emergenza per valutarne l'entità
- definisce le azioni da intraprendere e in caso di emergenza che coinvolga tutti e per la quale non sia prevista l’evacuazione, provvede ad far informare tramite altoparlante o porta a porta tutto il personale della natura del pericolo
- provvede a far contattare i servizi esterni, fornendo precise indicazioni
- decide l'eventuale evacuazione della scuola
- coordina le operazioni della squadra di emergenza e pronto soccorso e attiva i responsabili di piano
- all’arrivo delle forze esterne si mette a disposizione, fornendo tutte le informazioni necessarie
- dichiara la fine dell'emergenza

Squadra di emergenza

La squadra di emergenza è composta da tre persone oltre al Coordinatore, formate all’uso delle attrezzature antincendio e inoltre formate all’assistenza per l’evacuazione anche di eventuali disabili. E’ preferibile che a formarla siano chiamati non docenti per evitare, in caso di emergenza, di dover provvedere a delle sostituzioni di docenti nelle classi.
L’intervento diretto della squadra nelle situazioni di emergenza riguarda sia la gestione delle persone sia, in caso di incendio l’intervento diretto atto a fronteggiare il pericolo.
Nelle altre situazioni deve saper indicare il comportamento adeguato a ridurre il pericolo.

Squadra di pronto soccorso

La squadra di pronto soccorso è composta da tre addetti il cui compito è quello di intervenire in caso di incidente o malore e di controllare periodicamente la disponibilità ed efficienza dei presidi sanitari presenti nella scuola.
Deve inoltre attuare le procedure di richiesta di soccorso, l’informazione dei famigliari degli infortunati, l’annotazione dell’evento su un apposito registro, la denuncia all’assicurazione e la rilevazione della prognosi e del decorso dell’infortunio. E’ evidente che questi aspetti di carattere amministrativo possono essere efficacemente svolti da un addetto di segreteria.
Per quanto concerne il pronto intervento, questo compito può essere svolto non solo dai componenti della squadra di pronto soccorso, ma da tutti coloro che si sono formati attraverso corsi specifici ai quali è opportuno sollecitare la partecipazione di un alto numero di docenti.

FUNZIONI

Insegnanti

- Il personale docente presente in aula mantiene il controllo della classe di sua competenza durante tutte le operazioni dell'emergenza

- Nel caso in cui la causa dell'emergenza sia chiara (nube tossica, emergenza elettrica, incendio nelle vicinanze dell'aula) il personale docente farà sì che tutte le misure di autoprotezione già note siano adottate dagli alunni, attendendo disposizioni da parte del coordinatore dell’emergenza in caso di necessità di allontanamento o evacuazione.

- Se il motivo dell'emergenza non e' chiaro, il docente e la sua classe attenderanno che il coordinatore dell'emergenza (o un suo incaricato), disponga le procedure da adottarsi.
  Non abbandona la classe senza che il segnale di evacuazione venga diffuso.

- Solo in caso di pericolo imminente per la vicinanza della fonte, il docente può decidere l'immediato allontanamento della classe

- In caso vi siano infortunati o feriti il docente responsabile avverte immediatamente il coordinatore dell'emergenza e la squadra di pronto soccorso

Personale non insegnante

Il D.s.g.a. od un suo delegato controlla quotidianamente l’organico di sicurezza attribuendo a dei sostituti i compiti del personale assente
I collaboratori scolastici controllano quotidianamente, all’inizio delle lezioni, il funzionamento dell’apertura delle porte di sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti al D.s.g.a che provvede immediatamente. Hanno il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo.

b) Misure da adottare in caso di emergenze

Alla struttura organizzativa della sicurezza spetta il compito di valutare le emergenze e soprattutto decidere se la situazione richiede lo sgombero immediato dell’edificio secondo il Piano d’Evacuazione sperimentato e quali Enti esterni contattare per richiedere assistenza. Alcune emergenze non si risolvono però con l’abbandono dell’edificio, che in alcuni casi può essere addirittura controproducente. Per questo è opportuno indicare sommariamente i comportamenti da tenere per fronteggiare le diverse situazioni.

Infortunio [118 Emergenza sanitaria]

Istruzioni di primo soccorso nelle scuole a cura dell’ A.S.L. Città di Milano

FERITE SUPERFICIALI O ESCORIAZIONI
1) Indossare guanti monouso
2) Lavare la ferita e la cute sana circostante con acqua, quindi disinfettare con soluzione antisettica (acqua ossigenata, citrosil, bialcol ecc.) e un tampone di garza.
3) NON usare sulle ferite polveri nè pomate medicinali nè cotone emostatico
4) Applicare sulla ferita uno strato di garza sterile o un cerotto se si tratta di piccola ferita o di escoriazioni
5) Valutare la copertura vaccinale antitetanica (10 anni dall'ultimo richiamo)

FERITE PROFONDE CON ABBONDANTE EMORRAGIA
1) Indossare guanti monouso
2) Lavare rapidamente la ferita con acqua
3) Se possibile, tenere elevata la parte che sanguina; premere fortemente sulla ferita con un tampone di garza, di tela pulita o con le dita stesse; tenere premuto sino all'arresto del sanguinamento (anche 1O minuti) NON usate legacci.
4) Un corpo estraneo eventualmente presente nella ferita NON deve mai essere rimosso da personale non qualificato.
5) Telefonate al 118 o trasportare al più presto il ferito in Pronto Soccorso, possibilmente con copia del certificato di vaccinazione antitetanica (se disponibile).

EPISTASSI
II sanguinamento dal naso può essere frequente
1) Indossare guanti monouso
2) Far soffiare delicatamente il naso sotto l'acqua per rimuovere eventuali coaguli
3) Far tenere la posizione seduta con la testa leggermente inclinata in avanti
4) Comprimere tra indice e pollice il naso, sopra le pinne nasali, per circa 5 minuti
5) NON usare cotone emostatico
6) Se il sanguinamento non cessa o si ripete inviare in P.S.

TRAUMI OSTEOARTICOCOLARI

Si verificano più frequentemente durante le ore di educazione fisica.
1.)Tenere sollevata la parte lesa.
2) Applicare impacchi freddi
Se c'è il sospetto di una possibile frattura degli arti, del collo o della
colonna vertebrale (intenso dolore, gonfiore, forma strana dove è avvenuto li trauma, difficoltà a muoversi) NON muovere assolutamente l'infortunato .
Chiamare il 118 e farsi portare possibilmente presso un centro traumatologico:
ortopedico specializzato (Ospedali : Galeazzi - CTO - Pini)

CONTUSIONI
Sono traumi senza lacerazioni della cute (non.c'è fuoriuscita di sangue)
1) Applicare sulla zona lesa impacchi freddi, o borsa del ghiaccio , (non a diretto contatto con la pelle ma interponendo una strato di garza o stoffa).
Ricordarsi che un forte trauma al torace, all'addome o alla testa, anche in assenza di ferite visibili, può causare lacerazioni con perdite interne di sangue. E' importante valutare, quando è possibile, la dinamica del trauma e la forza dell'urto occorso.
Al minimo dubbio, chiamare il 118 .

CORPI ESTRANEI NEGLI OCCHI
1) Lavare abbondantemente gli occhi con acqua corrente, senza sfregarli. Se il corpo estraneo, permane in sede o persiste l'irritazione, occludere gli occhi e inviare al P.S. dell' Ospedale Oftalmico " Fatebenefratelli "
2) Non usare gocce o pomate.

INMSSIONE DI SCHEGGE. SPINE
1) Lavare con acqua
2) Rimuovere la scheggia se molto superficiale
3) In caso di schegge penetrate in profondità, è necessario consultare il medico
4) E' contemplata la protezione contro il tetano

PUNTURE O MORSI DI ANIMALI
1) Se c'è il pungiglione, toglierlo .
2) Lavare abbondantemente con acqua la parte lesa
3) Disinfettare (lasciare sanguinare se sanguina, non succhiare)
4) Applicare impacchi freddi
5) Consultare il medico o inviare in P.S.

PERDITA TRAUMATICA DI DENTI
1) Recuperare il dente perso e metterlo a bagno in acqua leggermente salata o latte.
2) Recarsi subito dal dentista col dente recuperato.

TRAUMA CRANICO
1) Trattare la parte superficiale come una ferita o una contusione a seconda della manifestazione (vedi sopra)
2) Se il trauma è importante chiamare, il 118 e riferire la dinamica dell'accaduto ed eventuali sintomi osservati quali perdita di coscienza, vomito, mal di testa, singhiozzo, sonnolenza. E' importante sapere che i sintomi appena descritti rappresentano un segnale di attenzione / allarme anche nelle due giornate successive al trauma.
Se possibile, i pazienti andrebbero trasportati in un ospedale fornito di neurochirurgia d'urgenza (Ospedali : Niguarda - Policlinico - San Raffaele)

PERDITA DI COSCIENZA (SVENIMENTO)
1) Adagiare il soggetto in posizione orizzontale (anche per terra)
2) Allentare l'abbigliamento troppo stretto
3) Sollevare le gambe
4) Tenere controllato il polso (tende ad essere lento) e il colorito (pallore)
5) NON somministrare liquidi ad un soggetto che non sia perfettamente sveglio e cosciente
6) Far rialzare il soggetto gradualmente (prima seduto, poi in piedi)
7) Se lo stato di incoscienza persiste oltre qualche minuto, telefonare al 118 .

CONVULSIONI
Sono contrazioni muscolari involontarie diffuse.

1) Evitare che il soggetto si traumatizzi urtando contro superfici dure liberando lo spazio circostante.
2) NON cercare di tenere fermo il soggetto
3) Mettere la persona sul fianco .
4) Attendere la conclusione della crisi che di solito si esaurisce entro pochi minuti senza lasciare alcun segno, ne ricordo. Può esserci perdita involontaria di urina.
5) Allertare ili 18 in attesa di verificare che non avvengano altre crisi successive. Dopo la crisi convulsiva il bambino va lasciato dormire perché entra nella fase di recupero.

COLPO DI CALORE
Esercitare uno sforzo fisico in un ambiente surriscaldato e umido come una palestra può causare sintomi come cefalea, respiro affannoso, tachicardia sino allo svenimento
Cosa fare:
1) Sdraiare il soggetto in un luogo fresco e ventilato e scoprirlo.
2) Spruzzare acqua fresca sul viso
3) Solo se il paziente è in grado di deglutire, somministrare acqua o altra bevanda
4) Tenere controllato il polso (tende ad essere veloce)
5) Far rialzare il soggetto lentamente (prima seduto, poi in piedi)

USTIONI
Sono lesioni prodotte da calore elevato o sostanze corrosive ; si distinguono 3 gradi: 1 °arrossament o della cute. 2°formazione di bolle. 3°necrosi dei tessuti. Cosa fare:
1) Togliere gli oggetti di metallo come orologi, anelli ecc. ed anche i vestiti solo se NON sono attaccati alla pelle
2) Far scorrere sulla parte lesa acqua fredda per qualche minuto
3) Porre sulla zona lesa una garza sterile o un panno pulito
4) NON disinfettare
Per ustioni più gravi o estese (presenza di bolle o necrosi), telefonare al 118

INTOSSICAZIONI O AVVELENAMENTI (da prodotti per la casa, farmaci, piante ecc.)
Una sostanza può esplicare azione nociva attraverso vie diverse:
Inalazione, Ingestione, Contatto, Iniezione
1) Se c’è stato contatto con qualcosa di velenoso, togliere i vestiti, lavare con acqua e sapone (gli occhi solo con acqua) e poi contattare il 118 o ,1 centro antiveleni (CAV) dell'ospedale Niguarda (02-66101029)
2)Se c'è stata ingestione, NON somministrare latte e NON provocare il vomito ma contattare il 118 o il CAV. .
3) Anche l'inalazione di vapori irritanti può essere molto pericolosa
Nel dubbio, telefonate anche se il bambino sta bene: l'effetto d. un veleno si può manifestare anche a 12 ore di distanza.
Se vi recate direttamente in ospedale, portate un campione del veleno.

FOLGORAZIONI
La rapidità dell'intervento è essenziale.
1) E' necessario interrompere il collegamento staccando la corrente
2) Se non si trova l'interruttore generale, bisogna allontanare dalla corrente il soggetto folgorato senza toccarlo . Per fare ciò si deve utilizzare materiale isolante (né metallico né umido) come un manico di scopa, una sedia, una corda, un golf, un giornale ecc.
3) Telefonare al 118
4) In caso di arresto cardiocircolatorio devono essere praticati immediatamente massaggio cardiaco e respirazione di soccorso (respiro bocca a bocca)

SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO
E’ una ostruzione improvvisa della trachea dovuta all'ingresso accidentale di un corpo estraneo quale un bottone, una caramella, una ciliegia, ecc.... La tempestività dell'intervento può salvare la vita.
1) Mettetevi dietro la persona, circondatela con le braccia e sopra il suo ombelico mettete una vostra mano a pugno e l'altra mano sopra e date colpi decisi, veloci e continui fino a quando non tossisce. La pressione esercitata sull'addome, se eseguita correttamente, è in grado di espellere il corpo estraneo dalle vie aeree rispedendolo fuori dalla bocca
2) Se la situazione non migliora (non tossisce o non risponde ed e già passato un minuto dal soffocamento, avvisate il 118 e in sua attesa eseguite le seguenti manovre:
- mettete la persona a terra e apritegli la bocca e solo se vedete qualcosa e siete in grado di

afferrarla, tiratela fuori . .

- se non vedete niente, fate 2 / 3 respiri di soccorso e poi, riguardate in bocca
- se non cambia niente, mettetevi a cavalcioni sulle sue ginocchia, intrecciate le vostre mani una sopra l'altra e schiacciate 5 volte sopra il suo ombelico, spingendo verso l'alto
- ricontrollate in bocca, fate 2/3 respiri di soccorso....di nuovo a cavalcioni ….. schiacciate 5 volte....2 respiri......continuate così finché la situazione non migliora ..... o arriva il 118.

Indicazioni per l'utilizzo del 118 numero telefonico di soccorso sanitario:
• valido su tutto il territorio nazionale (non c'è prefisso)
• chiamata gratuita sia da casa che da telefoni pubblici, anche da cellulari con credito esaurito
• rispondono operatori addestrati
COSA DIRE :
• numero di telefono di chi chiama
• nome e cognome
• dove ci si trova
• cosa è successo
• condizioni dell'infortunato

NUMERI TELEFONICI DELL'URGENZA SANITARIA

CENTRO ANTIVELENI DI NIGUARDA (C A V)	02 - 66101029
CENTRO USTIONATI DI NIGUARDA	02 - 64442381
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO OSPEDALE BUZZI	02 - 57995363
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO I.C.P. DE MARCHI	02 - 57992694

A) Incendio [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria]

In caso di incendio, **gli addetti**, o chi sia comunque formato all'uso delle attrezzature antincendio, se presenti sul luogo devono intervenire sul focolaio anche in assenza di istruzioni immediate dal coordinatore, sempre nei limiti del possibile e senza mettere in pericolo la propria incolumità.

a) Incendio di ridotte proporzioni

1 Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente l'altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, compartimenta la zona dell'incendio, allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione

2 Utilizzare gli estintori come da addestramento:
- una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da vicino;
- se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°;
- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;
- dirigere il getto alla base delle fiamme;
- non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme vicine poi verso il centro;
- non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti.

3 Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali.
N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensione si deve arieggiare il locale, perché è più importante tenere bassa la temperatura dell'aria per evitare il raggiungimento di temperature pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi.

h) Incendio di vaste proporzioni

1. Avvisare i Vigili del Fuoco.
2. Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola.
3. Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a monte possibile degli impianti.

4. Compartimentare le zone circostanti.
5. Utilizzare i naspi per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse temperature le zone circostanti
6. La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione.

N. B. Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere. In caso di impiego di estintori ad Halon, in locali chiusi, abbandonare immediatamente i locali dopo la scarica.
Non dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme, usare grandi quantità d'acqua oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti.

Quando l'incendio è domato :
- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;
- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;
- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture portanti.

In caso di incendio, **personale ed utenti** devono immediatamente lanciare l'allarme. In attesa dei soccorsi attenersi alle regole di comportamento di seguito indicate:
il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando le fiamme. NON USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico.

Se i vestiti prendono fuoco:
- non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe:l'aria alimenta le fiamme; rannicchiarsi e rotolarsi a terra;
- con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme.

Se si è all'interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio:
- non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi elettrici.
- abbandonando il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte le porte, così si frappone una barriera tra noi e l'incendio;
- si usa la scala di emergenza, non l'ascensore;
- se il fumo è nell'aula, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto e sdraiarsi a terra, il fumo tende a salire verso l'alto.
- i locali invasi da fumo devono essere percorsi tenendosi quanto più possibile chinati

Anche in questo caso, per abbandonare la scuola seguire le vie di fuga indicate nel Piano d'esodo. L'estintore o l'idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale addestrato.

Terremoto [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria]

al verificarsi del sisma:
- Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, architravi in cemento armato, angoli in genere);
- Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso;
- Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più lontano possibile dalle finestre.

al cessare delle scosse:
- Gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi apparecchiatura elettrica sia stata in funzione. Gli interruttori generali vanno staccati.
- L'ordine di evacuazione si intende come già dato, e si esegue direttamente lo sgombero come previsto dal Piano di evacuazione.
- NON si usa l'ascensore.
- L'uso della scala è consentito solo dopo averne ragionevolmente verificato lo stato.
- Non si rientra negli edifici per alcun motivo.

Evento atmosferico potenzialmente pericoloso [115 Vigili del Fuoco]

Alle avvisaglie di tempesta le finestre vanno chiuse. Nel caso si possa presagire l'arrivo di una tromba d'aria, si procede allo stesso modo e si sgombera la classe portandosi nel corridoio interno, in corrispondenza della sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse.

B) Nube tossica [115 Vigili del Fuoco]

In caso di emergenza per nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati è indispensabile il contatto con gli Enti esterni per conoscere la natura e la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità.
Tutti devono rientrare nelle aule chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in classe, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi ed eventuali gli interstizi con stracci bagnati;
Gli studenti devono stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso;

c) Piano di evacuazione

Il D.M. 26/08/1992 *“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”* prevede che per ogni edificio scolastico debba essere predisposto un piano di emergenza e debbano essere effettuate prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

Il Piano di Evacuazione è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio scolastico.

A seguito del verificarsi dell’emergenza il **Coordinatore**, valutata la situazione di pericolo per tutti gli occupanti, sentito il Dirigente Scolastico, decide l’evacuazione dell’edificio.

Viene immediatamente attivato il sistema di segnalazione interna che attiva il **Piano d’evacuazione**.

Squadra di emergenza

La **Squadra di emergenza**, sotto la guida del coordinatore:

- provvede a contattare o far contattare i servizi esterni, fornendo precise indicazioni
- attiva immediatamente il personale incaricato di isolare le apparecchiature che possono essere interessate alla situazione di emergenza: valvola di intercettazione combustibile in centrale termica, dispositivo di sgancio dell’ energia elettrica
- spalanca le U.S.
- aiuta il personale, i ragazzi ed eventuali ospiti nel raggiungimento ordinato delle U.S. e quindi dell’area di raccolta
- aiuta il personale impegnato nell’assistenza di eventuali disabili
- dopo aver verificato che non sia rimasto nessuno abbandona l’edificio

Dirigente scolastico, vicario, fiduciari, collaboratori del dirigente.

Il preside ha la responsabilità di tutti gli occupanti l’edificio, deve fare in modo che tutti siano a conoscenza del piano e sappiano cosa fare in caso di pericolo.

- Fino a quando non arrivano i soccorsi è l’unico responsabile di tutti gli eventi che accadono all’interno della scuola; nell’attesa, ha il dovere di dare istruzioni in merito alle operazioni da compiere, controllare il registro delle presenze per supplire col personale di segreteria ad eventuali deficienze di personale in ruoli chiave e di verificare se l’evacuazione venga eseguita correttamente.

- Una volta evacuata la scuola, quando tutto il personale e gli allievi si trovano al punto di raccolta, è suo compito gestire i rapporti tra le forze di emergenza intervenute e il personale scolastico.

Insegnanti

- Ogni docente, in caso d’evacuazione, provvederà a portare con se il Registro di Classe affinché si possa verificare la presenza di tutti gli alunni. Nel caso in cui sia immediatamente rilevata l’assenza di un alunno, il docente responsabile di classe lo comunica al coordinatore dell’emergenza o alla squadra di emergenza
- I docenti devono essere pronti ad affiancare la classe in fase di sgombero, intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico, controllare che gli allievi apri-fila e serra-fila eseguano correttamente i compiti, assicurarsi del completamento dell’esodo, portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta.
  - Nei punti di confluenza dei percorsi devono essere individuati e seguiti dei criteri di precedenza.
  - Se sono presenti allievi disabili, questi devono essere affidati all’insegnante di sostegno o ad un bidello incaricato o ad altri allievi incaricati. Il personale che si occupa di portatori di handicap dovrà

avere la necessaria formazione e pratica per sapere come comportarsi nei confronti del particolare tipo di handicap (conoscere come afferrarlo, come va sollevato, se può deambulare).
- Raggiunte le aree di raccolta, i docenti dovranno effettuare un controllo delle presenze segnalando eventuali dispersi alla squadra di emergenza.

Personale non docente

I collaboratori scolastici provvedono:
- ad interrompere l'alimentazione della corrente elettrica e l'alimentazione della centrale termica.
- a dirigere il deflusso verso l'uscita ed assistere chiunque si trovi in difficoltà.
- Si accertano che la zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi spogliatoi, aule speciali, servizi e depositi),
- aprono i cancelli lasciandoli aperti fino al cessato allarme
- impediscono l'ingresso alla scuola di estranei
- si mettono a disposizione degli insegnanti della propria area per coadiuvarli nelle operazioni di evacuazione
- restano a disposizione del Coordinatore dell'emergenza
- dopo aver verificato che non sia rimasto nessuno abbandonano l'edificio

Alunni

- Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza attendere ulteriori autorizzazioni.
- Allievi ed allieve si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zainetto, in modo di liberare ogni percorso all'interno dell'aula.
- Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta.
- Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man mano che i gruppi di due o di tre si formano.
- I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall'aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe.
- Chi si trova fuori aula deve unirsi alla fila più vicina e seguirne il percorso; raggiunta l'area di raccolta, segnalare al docente di classe la propria presenza.

Genitori e visitatori

I genitori eventualmente presenti saranno preventivamente informati circa il comportamento da tenere in caso di emergenza.
Devono sapere cosa faranno i lori figli a scuola durante l'emergenza e quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola.
In ogni caso, se presenti, si atterranno alle indicazioni date dal personale incaricato e si recano al punto di raccolta

Personale di ditte terze e manutenzione (appalti per servizi, manutenzioni, ecc.)

Il personale di ditte terze o quello comunale addetto alla manutenzione, sia in caso di emergenza contenuta che di evacuazione generale, mette rapidamente in condizioni di sicurezza le attrezzature e i materiali di lavoro con cui sta operando, quindi segue le indicazioni del personale responsabile presente, e si reca, eventualmente, al punto di raccolta.

Aggiornamento del piano

L'aggiornamento del Piano di Emergenza avviene a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Piano viene aggiornato ogni qualvolta siano apportate modifiche sostanziali alla tipologia e alla distribuzione della popolazione, alle dotazioni di emergenza, alle attività e funzioni svolte, ai nominativi di organico, etc.
In assenza di variazioni di rilievo, il Piano viene comunque controllato con frequenza annuale.

d) Regolamento di prevenzione e protezione

1) Organizzazione del plesso scolastico
2) Struttura organizzativa riguardante la sicurezza
3) Comportamenti atti ad evitare l'insorgere del rischio
4) Gestione delle emergenze
5) Segnaletica di sicurezza
6) Protocolli di intervento nei casi di emergenza
7) Piano d'evacuazione – Scheda operativa
8) Informazione relativa alla tutela ed al sostegno della maternità

1) Organizzazione del plesso scolastico

Istituto
tel.

Dipendenti: insegnanti
personale amministrativo
personale di servizio
addetti alla mensa
Allievi:
Disabili:
Persone esterne mediamente presenti:
Totale presenti:

Orari di apertura: *per la normale attività didattica*

corsi facoltativi

attività serale

A.S.L. di competenza:

Servizio di Ispezione del Lavoro

Polizze assicurative
(Compagnia Assicuratrice / Tipologia polizza)

2) Struttura organizzativa riguardante la sicurezza

Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(Nome e Cognome)

Medico competente *(Se nominato)*
(Nome e Cognome)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Nome e Cognome)

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
(Nome e Cognome degli addetti)

Addetti alla Gestione dell'Emergenza - Pronto Soccorso
(Nome e Cognome degli addetti)

Addetti alla Gestione dell'Emergenza - Antincendio ed Evacuazione
(Nome e Cognome degli addetti)

3) Comportamenti atti ad evitare l’insorgere del rischio

Norme generali

- Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
- E’ fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità delle porte delle aule e delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola;
- Non correre nei laboratori, né lungo i corridoi, non aprire o chiudere violentemente una porta. Lasciare sgombri i pavimenti. Eventuali apparecchiature o contenitori posti sul pavimento devono essere opportunamente e visibilmente segnalati;
- Le attrezzature e gli arredi presenti in aula, se non sono stati forniti dalla scuola devono essere accompagnati da un verbale di presa in carico che valuti i requisiti di sicurezza
- Il materiale cartaceo presente nelle aule deve essere ridotto all’indispensabile per non elevare il carico d’incendio
- **Immagazzinamento degli oggetti**: il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta la possibilità che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è stato disposto.
- E’ vietato fumare in tutti gli ambienti e nelle aree di pertinenza
- E’ vietato fare uso di fiamme libere;
- Negli archivi o depositi, i materiali devono disposti ordinatamente per consentire una facile ispezionabilità;
- Le classi che debbono spostarsi vanno sempre accompagnate da un docente;
- Si accede nei laboratori solo in presenza dell’insegnante
- Le apparecchiature elettriche vanno attivate e disattivate dai docenti, mai dagli allievi
- Inserire e togliere la spina degli apparecchi elettrici sempre afferrando il corpo isolante, evitando di toccare gli spinotti (mai con le mani sudate!);
- Non usare più prese multiple collegate insieme onde evitare corti circuiti;
- Accertare sempre la funzionalità delle apparecchiature elettriche e segnalare immediatamente malfunzionamenti
- E’ vietato l’uso di apparecchiature di laboratorio, alimentate a combustibile gassoso, prive di dispositivo automatico di sicurezza che intercetti il flusso di gas in mancanza di fiamma.

Il **personale docente** è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- essere presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni in classe o negli spazi già individuati come luoghi di accoglienza degli alunni;
- verificare scrupolosamente le presenze degli alunni aggiornando tempestivamente il registro
- accompagnare ed assistere gli alunni fino all’uscita dell’edificio;
- sorvegliare con cura la classe durante gli spostamenti nell’edificio scolastico, durante le attività di interclasse e di intersezione, l’intervallo e durante le uscite in occasioni di visite didattiche ed altre eventuali attività programmate;
- effettuare rapidamente il cambio di classe; i docenti in servizio nelle classi dove sono presenti alunni segnalati vi rimarranno fino all’arrivo del docente in servizio nell’ora successiva;
- richiedere agli alunni di spostarsi all’interno dell’edificio con ordine e senza confusione, soprattutto lungo le scale;
- vigilare sugli alunni per tutta la durata degli intervalli sia all’interno che all’esterno delle aule evitando che singoli alunni si allontanino dal gruppo di classe se non vigilati da altro adulto;
- non allontanarsi dall’aula se non per motivi urgenti ed indilazionabili e comunque senza aver richiesto la sorveglianza degli alunni al personale di custodia
- non affidare agli alunni incarichi che non consentano la sorveglianza degli alunni stessi da parte di un adulto;
- non affidare agli alunni incarichi che comportino l’uso di apparecchiature elettriche
- segnalare con tempestività per le vie brevi e per iscritto guasti, rotture e anomalie alle strutture, agli impianti, alle attrezzature;
- vigilare sulla disposizione dei banchi che devono essere mantenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie con la luce proveniente da sinistra, distanti dal raggio di apertura delle finestre e dai termosifoni;
- disporre per un’adeguata collocazione degli zainetti in modo da ridurre gli spazi di ingombro;

- effettuare il cambio dell’aria aprendo le finestre ad ogni intervallo disponendo che gli alunni ne stiano lontani;
- indicare e richiedere agli alunni una corretta postura richiamando coloro che dondolano su due piedi delle sedie;
- organizzare le attività didattiche concordandole all’interno del team docente in modo da evitare per gli alunni un eccesso di peso per materiale didattico da trasportare;
- verificare l’adeguatezza dell’illuminazione utilizzando, ove necessario, la luce artificiale.

I **Collaboratori Scolastici** devono scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni:

- effettuare con regolarità la ricognizione dei locali e segnalare con tempestività guasti e rotture e anomalie alle strutture, agli impianti, alle attrezzature con comunicazione scritta alla Direzione Didattica;
- essere presenti in modo continuativo e puntuale nel settore di competenza;
- effettuare la sorveglianza ai piani e, in caso di momentanea assenza dei docenti, nelle classi;
- controllare la permanenza degli alunni nei bagni e coadiuvare gli insegnanti nella sorveglianza durante l’intervallo
- sorvegliare i portoni d’ingresso e i cancelli durante tutta l’attività didattica;
- controllare che le uscite di sicurezza siano costantemente libere da ogni ostacolo;
- consentire l’ingresso alle sole persone autorizzate;
- accompagnare ed assistere per il trasporto e l’uso dei servizi gli alunni portatori di handicap;
- custodire il materiale e gli strumenti di pulizia in luogo chiuso, non accessibile agli alunni ed al personale non addetto;
- leggere attentamente le etichette di qualunque sostanza o prodotto ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni per un corretto uso;
- non appoggiare oggetti sui davanzali delle finestre;
- non utilizzare disimpegni, gli ascensori, i locali della caldaia per la conservazione di arredi o strumenti di pulizia;
- non lasciare le finestre aperte nei corridoi se non in presenza del personale;
- segnalare con appositi cartelli la presenza di acqua sui pavimenti durante le operazioni di pulizia.

Gli **alunni** devono attenersi alle seguenti disposizioni

- non correre nei corridoi
- salire e scendere le scale in modo ordinato: un movimento scomposto od una spinta potrebbero avere conseguenze gravi
- non scivolare lungo il corrimano e non saltare dagli ultimi gradini
- non issarsi sulle finestre per affacciarsi
- non lanciare oggetti di qualunque natura
- disporre in modo ordinato il proprio zainetto nell’aula
- non dondolarsi sulle sedie
- attendere sempre l’insegnante per gli spostamenti nella scuola
- non accedere ai laboratori senza la presenza dell’insegnante
- non toccare per nessun motivo alcuna apparecchiatura elettrica

I **visitatori occasionali ed i genitori degli alunni** devono

- prendere visione del presente regolamento
- adattarsi in caso di emergenza o di evacuazione alle disposizioni impartite loro
- in occasione di riunioni dei genitori o nell’attesa dei propri figli non ostruire gli accessi e consentire il libero deflusso
- controllare i bambini loro affidati tenendoli per mano ed impedendo loro di allontanarsi

4) Gestione delle emergenze

Alla struttura organizzativa della sicurezza spetta il compito di valutare le emergenze e soprattutto decidere se la situazione richiede lo sgombero immediato dell'edificio secondo il Piano d'Evacuazione sperimentato e quali Enti esterni contattare per richiedere assistenza. Alcune emergenze non si risolvono però con l'abbandono dell'edificio, che in alcuni casi può essere addirittura controproducente. Per questo è opportuno indicare sommariamente i comportamenti da tenere per fronteggiare le diverse situazioni, provvedendo a diramare l'allarme ed in attesa dell'intervento della squadra di pronto intervento interno o del Pronto Soccorso

C) **Infortunio** **[**118 **Emergenza sanitaria]**

In caso di soffocamento ed asfissia:
se per ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche capovolgendo l'individuo. Successivamente praticare la respirazione artificiale. E' preferibile far ruotare la testa all'indietro e spingere le mandibole verso l'alto (si evita che la lingua ostruisca la trachea).

In caso di folgorazioni:
dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il malcapitato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare immediatamente la rianimazione corporea agendo sul torace.

In caso di ferite profonde con emorragia esterna:
pulire subito la ferita, tamponare il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una contenuta fasciatura della zona ferita.

Per distorsioni, strappi e lussazioni:
applicare una fasciatura rigida non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di minor dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno.

In caso di svenimenti:
non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate rispetto alla posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le ginocchia. Non soffocare l'infortunato con la presenza di più persone e ventilare;

In caso di convulsioni:
tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare vomiti e probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno.

In caso di inalazione di fumi:
senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). Se l'infortunato incosciente ma respira, disporlo in posizione laterale di sicurezza. Se respira con difficoltà o non respira, praticare immediatamente la respirazione artificiale.

D) **Incendio** **[**115 **Vigili del Fuoco,** 118 **Emergenza sanitaria]**

Il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando le fiamme. NON USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico.

Se i vestiti prendono fuoco:
- non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe:l'aria alimenta le fiamme; rannicchiarsi e rotolarsi a terra;
- con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme.

Se si è all'interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio:
- non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi elettrici.
- abbandonando il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte le porte, così si frappone una barriera tra noi e l'incendio;
- si usa la scala di emergenza, non l'ascensore;

- se il fumo è nell'aula, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto e sdraiarsi a terra, il fumo tende a salire verso l'alto.
- i locali invasi da fumo devono essere percorsi tenendosi quanto più possibile chinati

Anche in questo caso, per abbandonare la scuola seguire le vie di fuga indicate nel Piano d'esodo. L'estintore o l'idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale addestrato.

E) **Terremoto** [115 **Vigili del Fuoco**, 118 **Emergenza sanitaria**]

al verificarsi del sisma:

- Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, architravi in cemento armato, angoli in genere);
- Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso;
- Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più lontano possibile dalle finestre.

al cessare delle scosse:

- Gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi apparecchiatura elettrica sia stata in funzione. Gli interruttori generali vanno staccati.
- L'ordine di evacuazione si intende come già dato, e si esegue direttamente lo sgombero come previsto dal Piano di evacuazione.
- NON si usa l'ascensore.
- L'uso della scala è consentito solo dopo averne ragionevolmente verificato lo stato.
- Non si rientra negli edifici per alcun motivo.

F) **Evento atmosferico potenzialmente pericoloso[115 Vigili del Fuoco]**

Alle avvisaglie di tempesta le finestre vanno chiuse. Nel caso si possa presagire l'arrivo di una tromba d'aria, si procede allo stesso modo e si sgombera la classe portandosi nel corridoio interno, in corrispondenza della sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse.

G) **Nube tossica** **[115 Vigili del Fuoco]**

In caso di emergenza per nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati è indispensabile il contatto con gli Enti esterni per conoscere la natura e la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità.
Tutti devono rientrare nelle aule chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in classe, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi ed eventuali gli interstizi con stracci bagnati;
Gli studenti devono stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso;

5) Segnaletica di sicurezza

All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli:

SEGNALI DI PERCORSO (di colore verde)

Indica la direzione da seguire
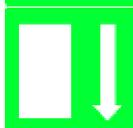
Segnale collocato sopra l'uscita d'emergenza

Indica la direzione in cui si trova l'uscita d'emergenza

SEGNALI IDENTIFICATIVI (di colore rosso)

Indica la presenza di un estintore

Indica la presenza di un idrante

MAPPE E INFORMAZIONI LOGISTICHE

All'interno di ogni classe, laboratorio e nei locali di servizio è appesa
la planimetria del piano con le indicazioni per l'esodo

A chi si richiede un intervento d'emergenza:

Vigili del Fuoco	**115**
Emergenza Sanitaria	**118**
Carabinieri	**112**
Centro Antiveleni MI	**02 66 1010 29**

6) Protocolli di intervento nei casi di emergenza

EMERGENZA INFORTUNIO

Struttura operativa di riferimento

Chiunque si accorga dell'infortunio deve avvertire la squadra di emergenza pronto soccorso, composta da tre persone oltre al Coordinatore, formate all'uso dei presidi di pronto soccorso.

Modalità di intervento

Gli addetti, o chi sia comunque formato all'uso dei presidi di pronto soccorso, se presenti sul luogo devono intervengono anche in assenza di istruzioni immediate dal Coordinatore, valutando l'entità dell'infortunio

Il Coordinatore che si reca sul luogo valuta a sua volta l'entità e decide se si tratta

a) Infortunio di modesta entità per il quale sia sufficiente una cura sommaria

- verifica che siano prestate le cure necessarie

b) Infortunio del quale non si possono valutare danni o implicazioni

- verifica che siano prestate le prime cure
- avverte il pronto soccorso
- avverte i genitori o i parenti della persona colpita

CHIAMATA DI SOCCORSO
118 - Pronto soccorso
"Qui è la scuola di via Corridoni 34/36, Milano, è richiesto il vostro intervento per un assistenza: (segue sommaria descrizione della natura dell'infortunio e numero delle persone coinvolte) *Il mio nome è ....……. ; il nostro numero di telefono è .....……..* *Ripeto, qui è la scuola di via Corridoni 34/36, Milano è richiesto il vostro intervento per un assistenza: (segue sommaria descrizione della natura dell'infortunio e numero delle persone coinvolte)* *Il mio nome è .....…….; il nostro numero di telefono è …………….*

EMERGENZA INCENDIO

Struttura operativa di riferimento

Chiunque si accorga dell'incendio deve avvertire la squadra di emergenza antincendio, composta da tre persone oltre al Coordinatore, formate all'uso delle attrezzature antincendio.

Modalità di intervento

In caso di incendio, gli addetti, o chi sia comunque formato all'uso delle attrezzature antincendio, se presenti sul luogo devono intervenire sul focolaio anche in assenza di istruzioni immediate dal Coordinatore, sempre nei limiti del possibile e senza mettere in pericolo la propria incolumità.
In ogni caso si terranno in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Coordinatore.

Il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e valuta l'entità dell'incendio:

c) Incendio di modesta entità

- seziona l'impianto elettrico in prossimità dell'incendio
- procede allo spegnimento con i mezzi disponibili
- controlla l'avvenuto spegnimento
- si accerta che non restino focolai o braci
- arieggia i locali per eliminare gas o vapori

d) Incendio di vaste proporzioni

- dispone l'immediata interruzione dell'erogazione di gas dal contatore esterno, il blocco dell'ascensore a porte aperte, l'interruzione della corrente elettrica
- avverte i VVF e se del caso il Pronto Soccorso
- da il segnale di evacuazione

CHIAMATA DI SOCCORSO

115 - Vigili del Fuoco

"Qui è la scuola di via Corridoni 34/36, Milano, è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. Il mio nome è ....…. ; il nostro numero di telefono è 02
Ripeto, qui è la scuola di via Corridoni 34/36, Milano, è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. Il mio nome è ......……… ; il nostro numero di telefono è........"

PIANO DI EVACUAZIONE

SCHEDA OPERATIVA

All'insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Contemporaneamente deve darne immediata informazione al Coordinatore dell'Emergenza o al Capo d'Istituto, che valutata l'entità del pericolo deciderà di emanare l'ordine di evacuazione dell'edificio.

Il Coordinatore dell'Emergenza è il Sig......................................
L'inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente della campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono della sirena.

All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico tutto il personale presente all'interno dell'edificio dovrà comportarsi come segue:

- Il Sig. .... è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Capo d'Istituto;
- I collaboratori responsabili di piano verificano l'apertura delle porte e bloccano l'ascensore
- I docenti raccolgono il registro di classe, necessario per i successivi controlli, affiancano e coordinano l'esodo della classe
- La classe attua la procedura di esodo per cui è stata addestrata, senza attendere ulteriori conferme e ordini.
- Gli apri-fila partono e si inseriscono sul corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia terminato il transito della/delle classi che eventualmente sono già in uscita.
- Gli apri-fila non devono essere scavalcati da nessuno e guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta.
- Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man mano che i gruppi di due o di tre si formano.
- I serra-fila, collaborando con il docente, verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall'aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe.
- NON SI CORRE e si rimane in SILENZIO, in modo che gli ordini necessari possano essere subito compresi con chiarezza. Ciò nel caso che si verifichino contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle procedure previste.
- Alla confluenza delle scale le classi che provengono dai piani superiori attendono che si completi il deflusso dai piani sottostanti
- Il collaboratore responsabile di piano ispeziona i bagni, disattiva l'interruttore elettrico di piano e segue le classi verso il punto di raccolta

PUNTO DI RACCOLTA IMMEDIATO

- Gli allievi si radunano temporaneamente in cortile nelle aree predisposte per ciascuna classe
- i docenti verificano la presenza di tutti gli allievi e segnalano al responsabile di istituto, in quel momento presente, eventuali emergenze

PUNTO DI CONCENTRAMENTO

- le classi, sotto la guida dei docenti, si concentrano nell'area di concentramento esterna all'edificio

CONTROLLI E VERIFICHE

- i docenti raggruppano le classi, verificano ancora la presenza di tutti e prendono i provvedimenti che la situazione richiede;
- il responsabile di Istituto in quel momento presente impartisce le disposizioni necessarie ad affrontare la prima emergenza

CESSAZIONE EMERGENZA

il rientro delle classi va effettuato solo quando la situazione di emergenza sia risolta in modo assolutamente indiscutibile e il rischio sia totalmente assente.

Informazione relativa alla tutela e sostegno della maternità.

D.Lgs. 151 del 26/03/2001

1) ***Tutela della sicurezza e della salute***

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, **che hanno informato il datore di lavoro** del proprio stato (è fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato, D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, art. 69).
La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (comprese le studentesse che vengono assimilate alle lavoratrici).

2) ***Lavori vietati***
(L. 30/12/1971, n. 1204; D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645; L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri individuati nel Documento di valutazione dei rischi.
I rischi connessi alle varie mansioni, dipendono dal tipo di attività e/o dall'ambiente di lavoro. I possibili rischi per la sicurezza e salute che possono riguardare le lavoratrici della scuola sono in particolare:

- posizione di lavoro in piedi per più di metà dell'orario;
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione a sostanze chimiche e agenti biologici (preparati di laboratorio e materiale di pulizia)
- esposizione a colpi e urti, specifico durante l'attività di educazione fisica o per gli insegnanti addetti alla vigilanza durante la ricreazione o intervallo.
- esposizione a vibrazioni trasmesse dai mezzi di trasporto (ad esempio gli autobus durante le uscite didattiche) o dalle attrezzature in dotazione (ad esempio macchine pulitrici in uso alle collaboratrici scolastiche)
- uso di scale o sgabelli che espongano al rischio di cadute
- contatti con studenti portatori di malattie infettive o virus capaci di trasmettere malattie contagiose (in particolare la Rosolia)

a questi si aggiungono i generici rischi che nella particolare condizione della donna possono assumere particolare rilievo, quali la fatica mentale e fisica, l'esposizione al rumore, la mancanza di arredi idonei a consentire una corretta postura.

3) ***Valutazione dei rischi e misure da adottare***

Per ciascuna lavoratrice il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare il rischio al quale è esposta, a partire dalla comunicazione del suo stato.
Ha inoltre l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
In base ai risultati di tale valutazione verranno adottate le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per ridurre al minimo il rischio (riduzione del tempo di esposizione, uso di dispositivi di protezione individuale).
Si privilegia tuttavia la soluzione di adibire le lavoratrici ad altre attività non comportanti rischio.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di tutela.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei relativi permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

e) Piano di tutela e sostegno della maternità

1) Quadro normativo

2) Documento di valutazione dei rischi

3) Informazione al personale

4) Modello di dichiarazione del datore di lavoro

Quadro normativo

- **Art. 37 della Costituzione**: speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino.
- **L. 30/12/71 n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri"** stabilisce il divieto di licenziamento (art.2); il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (art. 3); l'astensione obbligatoria (art.4); l'astensione anticipata (art.4 e 5); l'astensione facoltativa (art.7); i periodi di riposo (art.10); altri aspetti retributivi e previdenziali.
- **DPR 25/11/76 n. 1026 "Regolamento di esecuzione della L. 1204/71"** oltre a stabilire alcune procedure ed a disciplinare alcuni aspetti retributivo-contributivi della tutela della lavoratrice madre, riporta un elenco di lavori pericolosi, faticosi e insalubri, facendo riferimento ad altre norme per ulteriori elenchi di lavori vietati, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Si vedano le tabelle della **L. 432/76 "Tutela del lavoro dei fanciulli e adolescenti"**, ora sostituita dal **D. Lgs. 345/99 "Protezione dei giovani al lavoro"**; le tabelle annesse al **DPR 303/56** (lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive, e periodiche), al **DPR 1024/65** (lavori a rischio di silicosi e asbestosi) e al **DPR 336/94** (nuove tabelle delle malattie professionali per l'industria e l'agricoltura).
- **L. 9/12/77 n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"**: la parte che introduceva il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto (art. 5) è ora abrogata e sostituita dalla Legge 25/99.
- **Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90** riporta un elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all'avanzato stato di gravidanza previsto dall'art. 4 della L. 1204/71. Si noti comunque che quasi tutti i lavori dell'elenco succitato rientrano tra quelli già vietati in gravidanza ai sensi degli artt. 3 e 5 lett. b) e c) della stessa legge (lavori del personale medico e paramedico; lavori di assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con i bambini e di ausiliaria negli asili nido e scuole materne)
- **L. 7/8/90 n. 232 "Coperture per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato...",** art. 13: "E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla Legge 1204/71"
- **Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/93** attribuisce alle Regioni – e per esse alle Aziende Usl - "...Le competenze già svolte dagli Ispettorati del Lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla L. 30/12/71 n° 1204 per la tutela delle lavoratrici madri".
- **D.Lgs. 9/9/94 n. 566** modifica e aggiorna il sistema sanzionatorio in materia di tutela delle lavoratrici madri.
- **D.Lgs. 19/9/94 n. 626** sostituisce l'art. 14 (locali di riposo) del DPR 303/56, prevedendo che "Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate".
- **D.Lgs. 17/3/95 n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom...In materia di radiazioni ionizzanti",** art. 69 stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività che le espongono al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi dell'art. 96. Inoltre si fa obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato, vietando altresì l'adibizione di donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
- **Circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 27/6/96 n. 90** emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 395/93 si esprime sul concorso di competenze fra ULSS ed Ispettorati, ora Direzioni Provinciali del Lavoro.
- **D.Lgs. 25/11/96 n. 645 "Recepimento della Dir. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"** integra gli agenti chimici, fisici e biologici ed i

processi industriali ritenuti pericolosi (piombo, atmosfera in sovrapressione, toxoplasma, virus della rosolia, lavori minerari). Conferma quanto stabilito dalla normativa precedente (anche in tema di lavoro notturno) e introduce l'obbligo di valutazione dei rischi (ex art. 4 Dlgs 626/94) anche riguardo alla salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, adottando le conseguenti misure di prevenzione, compresa la temporanea modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro.
Introduce l'obbligo per il datore di lavoro di informare le lavoratrici sui rischi e sulle relative misure di protezione. Sancisce il diritto per le gestanti di usufruire di permessi retribuiti per l'effettuazione di visite ed accertamenti sanitari.

- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 66/97**
illustra il D.Lgs 645/96 e conferma, relativamente alle competenze delle ULSS e delle Direzioni Provinciali del Lavoro, quanto ribadito nella Circolare 90/96.
- **Sentenza della Corte Costituzionale n. 373/97**: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcune Regioni in ordine all'art. 5, 2°comma, del D.Lgs 645/96 (comunicazione da parte del datore di lavoro della non possibilità di spostamento – ex art. 5 lett. c – della lavoratrice, all'Ispettorato del Lavoro e non alle ULSS), ribadendo che il controllo degli Ispettorati attiene esclusivamente alla impossibilità della modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro. Ribadisce inoltre che – qualora fosse necessario l'accertamento medico – quest'ultimo deve essere richiesto ai competenti servizi delle ULSS.
- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 4/3/98**: riferendo nel merito della Sentenza di cui al punto precedente, ribadisce che " Rimane inalterato il quadro delle competenze delineate dalla normativa vigente", salvo poi affermare che il Servizio Ispettivo del Lavoro ha facoltà di accertare direttamente sia le misure adottate per la protezione delle lavoratrici gestanti, sia l'effettiva possibilità di spostamento, nonchè di delegare alle Usl gli accertamenti sanitari.
- **L. 5/2/99 n. 25 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1998"**, art. 17: ribadisce il divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; introduce la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice madre (o, in alternativa, per il padre) di un bimbo di età inferiore ai 3 anni oppure per la lavoratrice (o il lavoratore) unica affidataria di un figlio di età inferiore ai 12 anni.
- **L. 8/3/00 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"** modifica la Legge 1204/71 relativamente ai soggetti beneficiari della normativa (astensione facoltativa anche per le lavoratrici autonome), all'astensione obbligatoria, all'astensione facoltativa post partum, ai congedi per malattia del bambino, ad aspetti retributivi e contributivi. Di particolare interesse l'art. 11 che prevede la fruibilità dei cinque mesi di astensione obbligatoria anche in caso di parto prematuro e l'art. 12 che prevede la flessibilità dell'astensione obbligatoria (facoltà di assentarsi un mese prima e quattro mesi dopo il parto), previa certificazione del medico specialista del SSN e del medico competente. La flessibilità non è prevista per alcuni tipi di lavori che verranno precisati da un successivo decreto interministeriale (da emanarsi entro 6 mesi). Ancora l'art. 12 preannuncia un aggiornamento dei lavori pericolosi faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 1026/76, da emanarsi con decreto interministeriale. Inoltre i benefici previsti dalla L.232/90 vengono estesi alle lavoratrici madri dei corpi di Polizia Municipale. Infine viene delegato il Governo ad emanare un Testo Unico delle norme di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
- **Circolare INPS 6/6/00 n. 109 "Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempidelle città"** fornisce, in accordo con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell'astensione obbligatoria, dispone che l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest'ultima solo se la legislazione prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria.
- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43 avente per oggetto l'art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo della gestazione e puerperio della donna lavoratrice** chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria affermando l'immediata applicabilità della

norma in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, 2° comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

- **Sentenza della Corte Costituzionale 360/00**: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 1204/71, nella parte in cui non estende alle lavoratrici a domicilio l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il complesso quadro normativo di riferimento appena descritto ha un campo di applicazione diversificato a seconda della tipologia di lavoratrice di cui si tratta. In via principale i meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e parttime e le socie delle cooperative (art. 1 L. 1204/71).
Alle lavoratrici subordinate sono equiparate, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 626/94 le socie lavoratrici di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria e professionale avviate presso datori di lavoro; le allieve di Istituti di Istruzione e Universitari nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Rientrano nel campo di applicazione della normativa anche le lavoratrici volontarie (conformemente a quanto stabilito con Circolare del Ministero del Lavoro n. 154/96).
Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari sono tutelate come le altre lavoratrici dipendenti, ma non godono del congedo facoltativo postpartum (art. 7 della L. 1204/71).
Le lavoratrici a domicilio sono nominate nell'art. 1, comma 2 della L. 1204/71 ove si prevede che ad esse si applichi il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 oltre all'astensione obbligatoria (anche anticipata a tre mesi) come previsto dall'art. 4 della legge. Recentemente la Corte Cost., con
sentenza n. 360 del 12 luglio 2000, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 2 della L. 1204/71 nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della legge, ha reso applicabile alle stesse anche l'interdizione dal lavoro.
Alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, alle lavoratrici autonome, artigiane o esercenti attività commerciali, viene riconosciuta un'indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta e per i tre mesi successivi al parto (L. 546/87); viene inoltre riconosciuto il diritto ad un periodo di tre mesi di astensione facoltativa post-partum (L. 53/00).
Infine la L. 379/90 riconosce alle lavoratrici libere professioniste il diritto ad un'indennità per il periodo della gravidanza e del puerperio, comprendente i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi allo stesso.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento " (in G.U. 21.12.96, n. 299*).*

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 2
(Linee direttrici)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

Art. 3
(Divieto di esposizione)

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

Art. 4
(Valutazione e informazione)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazione ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 5
(Misure di protezione e di prevenzione)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestualmente informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo
comma, della legge n. 1204 del 1971.

Art. 6
(Lavoro notturno)

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 7
(Esami prenatali)

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 8
(Aggiornamento allegati)

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonchè da ogni altra disposizione in materia.

Allegato I

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'articolo 4

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazioni manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni (*);
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti [1]chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

B. Processi

Processi industriale che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato II

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'articolo 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1

1. Agenti

a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

[1] (*)L'Allegato VIII del D.Lgs. 626/94 è così sostituito dal D.Lgs. 25.02.00 n. 66

2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 1
1. Agenti
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misure in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

1 - GENERALITA'

Come prescritto dal D.Lgs. 151/01 e dal D.Lgs. 645/96, viene effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Per la presente valutazione si è fatto riferimento alla seguente legislazione e quella da essa richiamata:

D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – Congedi parentali, testo unico.

D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 – Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro della lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 – Tutela delle lavoratrici madri.

D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 – Regolamento di attuazione della Legge 30/12/71, sulla tutela della lavoratrici madri.

Il documento è stato elaborato per conto del Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sentiti i Responsabili dei vari laboratori ed uffici.

2 - RISCHI SPECIFICI DI OGNI MANSIONE

I rischi connessi alle varie mansioni, dipendono dal tipo di attività e/o dall'ambiente di lavoro. Vengono di seguito elencate le singole mansioni, per ognuna delle quali sono valutati i rischi e individuate le misure da adottare per eliminare, o ridurre il rischio a livelli accettabili.

Collaboratrici scolastiche

Rischi - I possibili rischi per la sicurezza e salute riscontrati nell'attività delle Collaboratrici Scolastiche sono:

1 – posizione di lavoro in piedi per più di metà dell'orario;
2 – uso di mezzo di locomozione mosso a pedale (biciclette) (se la usano);
3 – lavori di manovalanza pesante o movimentazione manuale di carichi;
4 – l'uso di macchine pulitrici e spazzatrici trasmettono all'operatrice scuotimenti e vibrazioni;
5 – le stesse macchine espongono le lavoratrici agli effetti del rumore;
6 – lavori su scala (pulizia vetri o altro)
7 –Contatti con studenti portatori di malattie infettive o virus capaci di trasmette malattie contagiose.

Tipo di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio – Le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 sono vietate, per cui le lavoratrici verranno adibite a lavori che non comportano rischi.

Per quanto riguarda il rumore (punto 5), bisognerà, all'occorrenza, valutare il livello d'esposizione quotidiana e quella media settimanale; a seguito dei risultati di tale valutazione verranno adottate le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per ridurre al minimo il rischio (riduzione del tempo di esposizione, uso di dispositivi di protezione individuale). Si privilegia tuttavia la soluzione di adibire le lavoratrici ad altre attività non comportanti rischio.

Docenti e Assistenti Tecniche

Rischi - I possibili rischi per la sicurezza e la salute riscontrati nell'attività svolta oltre quelli già considerati nel documento di Valutazione dei Rischi sono:

1) Posizione di lavoro in piedi per più di metà dell'orario (attività di laboratorio)
2) Possibilità di contagio per contatto con alunni portatori potenziali di patologia (in particolare la Rosolia)
3) Esposizione a sostanze chimiche e agenti biologici (Insegnanti e personale tecnico di laboratorio)
4) Esposizione a colpi e urti, specifico durante l'attività di educazione fisica o per gli insegnanti addetti alla vigilanza durante la ricreazione o intervallo.

Tipo di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio

Le attività del punto 1 e 2 sono vietate per cui le lavoratrici saranno adibite ad attività che non prevedono tali rischi.
Per il rischio al punto 3 quando sono state utilizzate sostanze chimiche etichettate con le sigle R40, R45, R46, R47 (direttiva n. 67/548/CEE) le lavoratrici devono essere adibite ad altre mansioni che non comportano l'uso di tali sostanze.
Lo stesso dicasi per l'eventuale contatto con agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 626/94 elencati nell'allegato XI. Le lavoratrici dovranno comunque fare uso dei dispositivi di protezione individuale quali: maschere, quanti, occhiali protettivi, uso di cappe aspiranti e adottare le procedure cautelative igieniche del caso così come indicate nel documento di valutazione dei rischi e nel regolamento di laboratorio.
Per il punto 4 si adotterà lo stesso rimedio per i punti 1 e 2.

Assistenti Amministrative

Rischi – Rischi aggiuntivi oltre a quelli già contemplati sono quelli sui posti di lavoro ai videoterminali, per i quali si raccomanda che:

- siano realizzati conformemente alle indicazioni normative;
- le lavoratrici assumano durante il lavoro posizioni corrette;
- siano rispettati i periodi di pausa.

3 – RISCHI GENERALI DI AFFATICAMENTO

Rischi – Vengono qui considerati quali agenti pericolosi, che in diversa misura possono coinvolgere tutte le attività esaminate, la fatica mentale e fisica.
Le sollecitazioni mentali e fisiche sono connesse indissolubilmente alla quotidiana attività lavorativa e determinano comunque affaticamento; si parla di fatica o stress quando i limiti di tollerabilità vengono superati e le pause (giornaliere, settimanali, ecc.) non sono sufficienti a reintegrare pienamente le energie mentali e fisiche; in tal caso, occorre individuarne le cause e rimuoverle.
Le situazioni da cui può trarre origine fatica mentale e fisica possono essere:
1 – organizzazione del lavoro: suddivisione non equilibrata dei carichi di lavoro, insufficienza di personale, eccessivo carico di responsabilità, mancanza di coordinamento fra i diversi settori, procedure di lavoro non idonee;
2 – aumento di lavoro e lavoro straordinario per cause contingenti: scadenze da rispettare (bilanci, revisioni, elezioni), aumento dell'utenza;
3 – cambiamento di mansioni con conseguente necessità di aggiornamento delle competenze;
4 – mansioni che comportano frequenti spostamenti nell'ambito dell'ambiente di lavoro o fuori di esso;
5 – lavoro notturno, festivo, fuori sede.

Tipo di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio

Le situazioni precedentemente esaminate, se persistono per tempi molto limitati, rientrano nella normale attività lavorativa e lo stimolo mentale e fisico non è, in generale, tale da provocare fatica; in caso contrario, se la situazione stressante permane nel tempo occorre:

- eliminarne le cause, provvedendo alla riorganizzazione del lavoro e alla ridistribuzione degli incarichi;
- escludere da queste attività le lavoratrici in questione per adibirle ad altri lavori che non comportano tali rischi.

Alle mansioni che richiedono lavoro notturno (punto 6) le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento saranno adibite solo eccezionalmente, con orario ridotto rispetto alle ore di lavoro diurno e in turni non consecutivi.

4 – PERIODO DI APPLICABILITA'

La presente valutazione dei rischi con le misure di prevenzione e protezione da adottare, si applica durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (art. 3, Legge 30/12/1971, n. 1204).

Per quanto riguarda i lavori di cui ai punti E), F), G), H), I), N), O), dell'art. 5 del D.P.R. 25/11/1976, n.1026, si può limitare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione al periodo di gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza si fa riferimento alle indicazioni dell'art. 4 del D.P.R. 25/11/1976, n.1026.

5 - CAMBIAMENTO DI MANSIONI

La mansione cui verrà adibita la lavoratrice gestante o puerpera sarà stabilita di volta in volta dall'Amministrazione esaminati i certificati medici, sentito il parere delle lavoratrice stessa, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed eventualmente del Medico Competente se se ne individua la necessità, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, considerate le esigenze di servizio e scegliendo fra le attività compatibili con la condizione della lavoratrice.

6 - VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione del rischio si fa riferimento ai criteri oggettivi già espressi nel documento generale.
In particolare si possono ritenere come elementi di valutazione aggiuntivi:

1. ***Orario annuale di lavoro che è diversificato tra docenti e personale ATA***
   a) ***Docenti 18 ore settimanali di insegnamento per 33 settimane l'anno***
   b) ***Personale ATA 36 ore settimanali per l'intero anno***
2. ***TIPOLOGIA delle mansioni, degli incarichi e delle discipline di insegnamento per i soli docenti.***
3. ***Luogo di lavoro (aule, laboratori, palestre, uffici, corridoi e spazi esterni).***

7 - INFORMAZIONE

Verranno programmati interventi periodici di informazione delle lavoratrici, alle quali nel momento dell'assunzione in servizio anche per un periodo temporaneo verrà fornita apposita nota informativa sulle norme e gli obblighi cui devono attenersi i datori di lavoro e le lavoratrici.

Il documento di valutazione dei rischi sarà sempre consultabile e sarà aggiornato quando si riscontreranno nuove situazioni di rischio non ancora contemplate.
Si inviteranno le lavoratrici a dare comunicazione volontaria, nelle forme da esse ritenute più opportune, con il vincolo della riservatezza da parte del D.S., riguardo ad eventuali stati di gestazione in corso.

Informazione relativa alla tutela e sostegno della maternità.

Nell'ambito dell'informazione cui è tenuto il datore di lavoro secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, vengono distribuite le seguenti note informative estrapolate dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001, che tratta delle "DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA".
Nelle note seguenti sono riportate le norme e gli obblighi cui debbono attenersi i datori di lavoro e le lavoratrici.

1) *Tutela della sicurezza e della salute*
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

2) *Lavori vietati*
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3) *Esposizione a radiazioni ionizzanti*
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

4) *Valutazione dei rischi*
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

5) *Conseguenze della valutazione*
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

5) *Controlli prenatali*
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine

del periodo di interdizione dal lavoro;

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO

Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimicotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

Tutela lavoratrici madri (L. 1204/71 - DPR 1026/76 - D.Lgs. 645/96)

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Al Servizio Ispezione del Lavoro

e, p.c.
Allo SPISAL ULSS n……………

Alla Sig.ra ………………………….

Il sottoscritto,

in qualità di Dirigente
dell'Istituto,
con sede in

DICHIARA

- che la Sig.ra ………………………………………….
  è dipendente del nostro Istituto nella quale svolge la mansione di ………………………………………………………..;
- che si è provveduto alla valutazione dei rischi per la lavoratrice madre ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 645/96;
- che è stato rivelato un rischio per la sicurezza e la salute della suddetta lavoratrice nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta (che corrisponde a quanto riferito e riportato nella comunicazione inviata allo scrivente dallo SPISAL);
- che non è stato possibile modificare le condizioni o l'orario di lavoro per motivi organizzativi o produttivi.

Ciò premesso:

- ❑ si è provveduto allo spostamento alla mansione di: ……………………………………………………………………….non rientrando tale attività tra i lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi della Legge n. 1204/71

oppure

- ❑ si propone l'interdizione dal lavoro, non essendo possibile lo spostamento ad altra mansione in quanto ……………………………………………………………………… invitando la lavoratrice a presentare richiesta al Servizio Ispezione del Lavoro.

Data: ……………………..

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

f) Materiali fuori inventario

Presa in carico di materiali donati

1. Ricognizione di apparecchi ed arredi non inventariati
2. Verbale di presa in carico di arredi in comodato d’uso
3. Verbale di presa in carico di apparecchi in comodato d’uso
4. Valutazione dei rischi connessi alla rispondenza alle norme di sicurezza
5. Criteri per la redazione del verbale
6. Modello di contratto di Comodato d’uso
7. Norme di Codice Civile sul Comodato d’uso

RICOGNIZIONE
DEGLI ARREDI E DELLE APPARECCHIATURE
PRESENTI NELLE AULE
CHE NON SONO STATI FORNITI DALLA SCUOLA

Data:……………………. Classe:………….. Aula:…………………

Docenti:

1) ....
   ....

2) ....
   ....

3) ....
   ....

4) ....
   ....

5) ....
   ....

6) ....
   ....

7) ....
   ....

8) ....
   ....

9) ....
   ....

Il docente responsabile:

Nota: per ciascun arredo o apparecchio deve essere prodotto il contratto di Comodato d’uso (ove i genitori siano facilmente rintracciabili) o una descrizione dell’insegnante che ne attesti la provenienza e il verbale di idoneità.

VERBALE DI IDONEITA'
DI
ARREDI IN COMODATO D'USO

Data:…………………………

Descrizione:
....
....
....
....
....
....

Valutazione della conformità ed efficienza:
....
....
....
....
....
....

Indicazioni d'uso:
....
....
....
....
....
....

Il responsabile:

VERBALE DI IDONEITA'
DI
APPARECCHI IN COMODATO D'USO

Data:

Descrizione:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Valutazione della conformità ed efficienza:

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Indicazioni d'uso:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Il responsabile

Rischi connessi alla rispondenza alle norme di sicurezza delle attrezzature

Per quanto riguarda gli arredi prodotti in epoca recente la rispondenza alle norme di sicurezza è garantita dalle leggi che regolano la produzione e il commercio. Particolare attenzione va invece dedicata sia agli arredi sia alle attrezzature acquisite in epoche più lontane nel tempo quando tali norme non erano ancora operanti.

Arredi

L'arredamento in generale deve essere previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di età degli studenti ed al tipo di scuola. I tavoli e le sedie degli studenti come le cattedre degli insegnanti o scrivanie e sedie degli uffici devono rispettare le disposizioni di legge e le norme tecniche (UNI), In particolare banchi e sedie degli alunni devono avere misure adeguate all'età, forme rettangolari e combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente articolate.
In ogni caso però la disposizione dei banchi non deve essere tale da impedire la rapida evacuazione dell'aula.
Per evitare il rischio d'infortunio è importante che sia per i banchi che per le sedie tutti i bordi e gli angoli siano smussati, privi di sbavature ed arrotondati.
Per le stesse ragioni di sicurezza, le eventuali estremità aperte ed i componenti tubolari devono essere chiusi ad esempio con dei tappi in gomma.
Le scaffalature nelle quali vengono riposti libri devono essere fissate alle pareti per evitare che possano rovesciarsi.
Particolare attenzione va dunque rivolta agli arredi non rispondenti alle norme di sicurezza vigenti, soprattutto agli armadi con vetri fragili, e agli arredi d'ufficio. In particolar modo alle sedie ed ai tavoli destinati a coloro che utilizzano videoterminali.
Le sedute devono consentire una posizione corretta attraverso una loro adattabilità alle diverse misure fisiche degli operatori e i piani di lavoro devono avere la profondità necessaria per consentire una corretta distanza dal videoterminale. Vanno sostituiti gli arredi che non rispettano la corretta ergonomia costringendo gli addetti a posizioni inadeguate.

Attrezzature didattiche

Le attrezzature per uso didattico di più remota acquisizione vanno accuratamente controllate perché spesso non rispondono ai requisiti di sicurezza. Soprattutto le apparecchiature azionate da energia elettrica, ma anche oggetti con parti in materiali fragili o comunque pericolosi.
Le dotazioni dei laboratori scientifici comprendono macchinari, attrezzi e sostanze chimiche spesso inadeguati alla attuali normative. E' opportuno provvedere alla loro sostituzione o alla loro messa in sicurezza.
Una considerazione particolare riguarda poi i beni inventariati caduti in disuso perché guasti o obsoleti. La complessa procedura di scarico di questi beni fa sì che si accumulino in magazzini o depositi ove contribuiscono ad elevare il carico d'incendio, senza che si provveda al loro smaltimento.

CRITERI PER LA REDAZIONE
DEL
VERBALE DI PRESA IN CARICO
DI
ARREDI E APPARECCHI IN COMODATO D’USO

Per ciascun oggetto presente nella scuola (arredo od apparecchio), che non sia stato acquistato direttamente dalla Scuola stessa e sottoposto quindi alla verifica di idoneità richiesta dalle norme di sicurezza, è necessario produrre una documentazione sostitutiva.
In primo luogo ne va individuata la provenienza: comunemente donazione di oggetti dimessi o acquisto diretto da parte dei genitori.
Ove i genitori siano facilmente raggiungibili è opportuno che venga sottoscritto un contratto di comodato d’uso che definisce il rapporto e solleva da responsabilità sia il comodante (i genitori) sia il comodatario (la Scuola).
Se dei genitori si sono perse le tracce è necessaria una dichiarazione in tal senso dell’insegnante che ha in uso l’oggetto in questione.
Di ciascun oggetto deve poi essere prodotta una valutazione dell’idoneità ed efficienza che non costituisce un’assunzione di responsabilità per eventuali anomalie di funzionamento o futuri guasti, ma è necessaria a riconoscere nell’oggetto in questione i requisiti adatti all’uso in una Scuola.
Indichiamo di seguito gli aspetti e le caratteristiche che vanno valutati ai fini dell’idoneità

ARREDI

Descrizione: vanno indicati la funzione, i materiali e le dimensioni (l x p x h)
Valutazione della conformità ed efficienza:
è opportuno valutare se vi sono parti aggettanti, spigoli vivi, parti mobili precarie che possono causare infortuni, considerare la stabilità e lo stato di conservazione per prevenire rotture.
Indicazioni d’uso: deve essere indicata la opportuna disposizione e la corretta istallazione (ad esempio le scaffalature devono essere fissate alle pareti)

APPARECCHI

Valutazione della conformità ed efficienza:
E’ importante individuare la data produzione e acquisto: le macchine acquistate dopo il 21/09/96 sono dotate di marcatura CE di Conformità secondo quanto stabilito dal DPR 459/96 sono quindi rispondenti alle norme di sicurezza
Verificare che le parti elettriche non presentino difetti: fili scoperti, prese in cattive condizioni.
Indicazioni d’uso:
Si deve indicare se ne è consentito l’uso diretto degli allievi o se solo l’insegnante può metterli in funzione, nel qual caso anche la disposizione nelle aule deve essere protetta o confinata.

Nella scheda che valuta l’idoneità è sufficiente esprimere un giudizio sintetico nel caso in cui non vi siano rilievi, mentre se si rilevano anomalie, o se devono essere date delle indicazioni di funzionamento, queste vanno descritte per esteso.

Contratto di comodato d’uso

I sottoscritti signori:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

consegnano in comodato d’uso gratuito all’Istituto Comprensivo Cuoco-Sassi

i seguenti oggetti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Tali oggetti vengono concessi in uso per un periodo minimo di 5 anni e nessun rimborso verrà richiesto per il danneggiamento o la distruzione degli stessi.

Data:

I comodanti:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Per il comodatario:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Allegati: n°….. verbali di idoneità degli oggetti

Codice Civile

Titolo IV

Capo XIV: Del comodato

Art. 1803 **Nozione**
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 **Obbligazioni del comodatario**
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 **Perimento della cosa**
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).

Art. 1806 **Stima**
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 **Deterioramento per effetto dell'uso**
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 **Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie**
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

Art. 1809 **Restituzione**
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 **Comodato senza determinazione di durata**
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1811 **Morte del comodatario**
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

Art. 1812 **Danni al comodatario per vizi della cosa**
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

g) Glossario

Agente
Sostanza chimica, biologica, fisica che può avere degli effetti sulla salute del lavoratore.
Agente biologico
Virus, batterio o altro microrganismo che può essere causa di infezione nell'uomo.
Agenti cancerogeni
Qualsiasi sostanza alla quale, nell'allegato I della Direttiva 67/548/CE riguardante la classificazione, l'etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose, è attribuita la menzione R45 "Può provocare il cancro" o la menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione" o un preparato su cui a norma dell'Art.3 della Direttiva 88/379 deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 "Può provocare il cancro". Sono, inoltre, considerati agenti cancerogeni una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, non che una sostanza od un preparato di prodotti durante un processo come previsto all'allegato VII del Dlgs 626/94.
Agente fisico

Un agente quale il rumore, le vibrazioni, il microclima, le radiazioni, il calore ecc.
Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro
Organismo tecnico della CE (Commissione europea, Direzione generale V, Occupazione, relazioni industriali e affari sociali). È incaricato di avviare campagne informative sullo stato di attuazione delle direttive tra gli Stati membri, di stimolare la crescita della cultura della sicurezza in Europa, di essere punto di riferimento in materia di salute e sicurezza tra gli Stati membri. Ha sede a Bilbao (Spagna).
Portale in lingua italiana: http://it.osha.eu.int/
Portale in lingua tedesca: http://at.osha.eu.int/ (Austria) http://de.osha.eu.int/ (Germania)
Allergene
Una sostanza che è in grado di provocare allergie in persone predisposte. Alcuni allergeni possono dare dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma, bronchiale ecc.
Allergia o sensibilizzazione
Malattia che in persone predisposte si manifesta al contatto con alcune sostanze: può essere una malattia della pelle (dermatite da contatto o eczema), una malattia respiratoria (asma, rinite) ecc.
Amianto (o asbesto)
gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite). L'amianto è classificato tra le sostanze cancerogene la cui frase di rischio è R45 "Può provocare il cancro".
Anamnesi (o anàmnesi)
In medicina,raccolta dettagliata di tutte quelle notizie che riguardano la vita del paziente e la sua famiglia, le malattie pregresse, le modalità d'insorgenza e il decorso del processo morboso in atto. L'anamnesi si suddivide in anamnesi familiare, fisiologica, patologica, remota, patologica prossima.
Antinfortunistica
Riguarda tutto quanto viene fatto per ridurre la probabilità di incidente o infortunio sul lavoro.
Asbestosi
Malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da fibrosi diffusa del tessuto polmonare, provocata dall'inalazione di polvere di amianto.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
Assicurazione che il datore di lavoro è obbligato a stipulare per legge nei riguardi dei propri dipendenti che sono a rischio di infortunio o malattia professionale. L'assicurazione viene pagata dal datore di lavoro all'INAIL.
Sito web: www.inail.it
Astenopia
Affaticamento dell'apparato visivo che si manifesta con un complesso di sintomi come cefalea, fotofobia, lacrimazione e sensazione di bruciore agli occhi; dipende, per lo più, da vizi di rifrazione. Sono particolarmente colpiti gli addetti ai videoterminali (VDT).

Attrezzatura di lavoro

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Audiometria

Esame con cui si misura l'udito di una persona. Permette di accertare se un lavoratore ha o sta sviluppando una ipoacusia. L'esame è obbligatorio per i lavoratori che sono esposti a rumore al di sopra di un determinato livello.

Azienda sanitaria locale

È il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità comprensoriali, i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizi sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Nelle ASL sono costituiti i servizi di prevenzione, salute e sicurezza nei posti di lavoro.

Cancerogeno professionale

Sostanza presente nell'ambiente di lavoro che agisce come causa diretta o come concausa nell'insorgenza di un tumore.

Classificazione delle sostanze pericolose

Con la Legge 29 maggio 1974, n°256 veniva recepita dalla legislazione italiana la Direttiva 67/548 relativa alla "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi intendendo per: sostanze, gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuto mediante lavorazioni industriali; preparati i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze; imballaggio e confezione il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale le sostanze o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; l'etichettatura l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Con il successivo D.P.R. 24 novembre 1981, n°927 veniva ulteriormente precisata la classificazione delle sostanze pericolose per quanto concerne la natura specifica delle sostanze, suddividendole in classi ben definite, come: altamente infiammabili (o estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni. Inoltre, con lo stesso DPR, all'Art.4, si indicavano i simboli dei pericoli insiti nell'utilizzazione delle sostanze o del preparato, come esplosivo (E), carburante (O), facilmente infiammabile (F), tossico (T), nocivo (Xn), corrosivo (C), irritante (Xi), altamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+). Nella seconda parte del citato D.P.R. vengono altresì forniti i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S) oltre i criteri supplementari relativi ad effetti particolari di alcune sostanze sulla salute.

Cartella sanitaria e di rischio

Documento del medico competente in cui sono riportati, oltre ai rischi a cui è esposto, il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità.

CEI

Comitato elettrotecnico italiano. Fondato nel 1909 per studiare e pubblicare norme nel settore elettrotecnico ed elettronico. L'attività del CEI si sviluppa attraverso comitati tecnici e sottocomitati. Le sue modalità operative sono analoghe a quelle dell'UNI.

Sito web: http://www.ceiuni.it/

CEN

Ente normatore europeo.

CENELEC

Ente normatore europeo.

CIS

Centro internazionale di informazione sulla salute e sicurezza del lavoro. Creato nel 1959 come centro di informazione ancillare all' organismo di più ampio respiro quale l'ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) di Ginevra, il CIS si propone, a tutt'oggi, di raccogliere e disseminare su scala mondiale tutta l'informazione rilevante ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valicando le barriere rappresentate dalla varietà di formati e di supporti e dalla babele delle lingue del mondo.

Colpa (comportamento colposo)

Condotta non voluta dal soggetto agente che si verifica a causa di negligenza (atteggiamento passivo nei confronti di obblighi o doveri, dovuto a pigrizia o insensibilità); imprudenza (atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza dettate dall' esperienza o dalla ragione); imperizia (mancanza di abilità e di preparazione specifica, inesperienza).

Comitato di Lussemburgo

Organo tecnico della Commissione europea, formato dalle parti sociali e dalle istituzioni degli Stati membri, incaricato di elaborare o proporre modifiche alle direttive in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro.

Condizioni di lavoro

sono condizioni ambientali ed igienico-sanitarie connesse all'ambiente e al posto di lavoro.

Datore di lavoro

il titolare del rapporto di lavoro o colui che ha la responsabilità dell'impresa ovvero dello Stabilimento.

Danno

menomazione dell'integrità fisica del lavoratore a causa di un Infortunio o Malattia professionale. Il danno può essere fisico o psichico.

Danno biologico

In attesa di una definizione di carattere generale del danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento (DLGS 38/2000), esso viene definito, in via sperimentale, come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. Le prestazioni conseguenti al danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Decibel

E' l'unità con cui si misura il rumore. Si abbrevia in dB (anche in dBA). La normativa italiana sul rumore negli ambienti di lavoro pone, ad esempio, un limite massimo di 90 decibel per l'esposizione personale e impone il controllo medico per esposizioni superiori a 85decibel.

Denuncia di infortunio

Comunicazione che il datore di lavoro deve inviare all' INAIL, unitamente al certificato medico.Una copia della denuncia deve essere inviata all' autorità di pubblica sicurezza.

Denuncia di malattia professionale

Comunicazione che il datore di lavoro deve inviare all'INAIL quando un lavoratore presentaun certificato di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. Una denuncia simile deve essere inviata anche all' organo di vigilanza per gli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria.

Dermatite

Malattia della pelle. A causa del lavoro possono manifestarsi alcune dermatiti per l'azione di sostanze irritanti, corrosive, tossiche o per allergie (eczema).

Dispositivi di Protezione Individuale

sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.

Disturbo

Soggettiva percezione di malessere che può essere causata anche da lavoro; ad esempio: dolori, senso di pesantezza alle gambe, mal di testa, mal di stomaco, stanchezza, tensione nervosa, ecc.

Dolo (compotamento doloso)

Condotta dannosa o pericolosa; volontà deliberata e precisa di attuare un fatto lesivo dell'ordine giuridico e del diritto altrui.

Effetti nocivi

Sono gli effetti provocati da una condizione, da un agente chimico o fisico sulla salute del lavoratore.

EMAS

II regolamento CEE/1836/93 ha istituito un «sistema comunitario di ecogestione e audit», detto EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), al quale possono aderire volontariamente imprese che svolgono attività industriali.

Sito web: http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7880/emas.htm

Emissioni nocive
Inquinamento che viene prodotto da una fonte (per esempio: i fumi che si liberano da una saldatura, i vapori di solventi da una vernicatura, il rumore che viene prodotto da una macchina ecc.)

Ergonomia

Applicazione congiunta di alcune scienze biologiche e di alcune scienze tecniche, per assicurare tra l'uomo e il lavoro il massimo adattamento reciproco, al fine di accrescere il rendimento del lavoratore e di contribuire al suo benessere sul posto di lavoro.
Esami ematochimici
Esami del sangue. In alcuni casi possono essere utili al medico competente per il giudizio di idoneità.
Esposizione
Si dice esposizione un contatto tra un agente chimico o fisico e il lavoratore. Per esempio, quando lavora in un ambiente rumoroso, si dice che il lavoratore è esposto a rumore, quando manipola sostanze chimiche si dice che è esposto a queste. Si parla di esposizione acuta quando avviene in un tempo breve o con alte dosi: gli effetti nocivi che possono esserci si dicono effetti acuti. Si parla di esposizione cronica, invece, quando il contatto avviene durante un tempo lungo e gli effetti sulla salute sono effetti cronici.
ETSI
Ente normatore europeo.

Evacuazione

L'allontanamento dei lavoratori da una zona pericolosa.
Fattore di rischio
Tutto ciò che può produrre danno per la salute. I fattori di rischio presenti sul lavoro possono essere di vario tipo, di cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polveri, ecc.. Altri, individuabili per mezzo della "osservazione" e della discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della prevenzione, sono: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, ecc..
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Dedicato alle relazioni tra l’ambiente esterno e le condizioni di lavoro.Ha sede a Dublino (Irlanda).
Sito web: http://www.eurofound.eu.int/
Fonometro
Strumento che serve per misurare il rumore.
Formazione dei lavoratori = L'Art. 22 del DLgs 626/94 afferma che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, compresi i lavoratori di cui all'Art. 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Formazione dei lavoratori
L'Art. 22 del DLgs 626/94 afferma che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, compresi i lavoratori di cui all'Art. 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Gas tossici
Categoria di gas utilizzati sul lavoro che hanno proprietà nocive per la salute. Per l’uso di alcuni di questi è obbligatorio possedere un patentino.
Gestione dell'emergenza
L'insieme di specifici servizi finalizzati alla migliore gestione dell'emergenza, articolati nei seguenti punti principali:

- progettazione del piano di emergenza e di evacuazione;
- elaborazione di procedure di emergenza;
- addestramento degli addetti incaricati della gestione dell'emergenza;
- formazione ed informazione dei lavoratori sulle procedure di emergenza e di evacuazione;
- esercitazioni pratiche.

I.B.E.
Indici biologici di soglia.
Idoneità

L'adeguatezza di attitudini e capacità di un lavoratore, in funzione della mansione assegnata o da assegnare.

Idoneità al lavoro specifico
Capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione senza rischi per la propria salute, per quella dei compagni di lavoro e degli utenti e per la sicurezza degli impianti.
Igiene
E' la disciplina che si interessa di tutelare e promuovere lo stato di salute del singolo o delle collettività umane. L'igiene viene poi classificata in igiene ambientale ed in igiene personale in quanto la tutela e la promozione della salute umana vengono perseguite con interventi sia sull'ambiente che sull'uomo stesso.
Imprenditore
L'imprenditore è, secondo il codice civile (Art.2082) colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Economicamente, dunque, l'impreditore è colui che si interpone sul mercato tra coloro che offrono capitale e lavoro e quanti richiedono beni o servizi. Alla qualifica di imprenditore si applica l'applicazione di uno speciale regime giuridico. In particolare, se il potere di direzione dell'organizzazione e dell'attività spetta all'imprenditore (Art.2086 c.c.) l'esercizio dell'impresa non deve tuttavia svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o essere pregiudizievole per la sicurezza, la libertà e la dignità umana (Art.41 Costituzione); deve rispettare inoltre, l'integrità fisica e morale dei lavoratori (Art.2087 c.c.), non essere sleale nei confronti degli altri impreditori (Art.2598 c.c.) e collocarsi al di fuori di situazioni di monopolio o comunque lesive della libera concorrenza (Legge 10 ottobre 1990. N°287 relativa all'Antitrust e alla disciplina della concorrenza). Norme speciali valgono per le diverse ed ulteriori figure speciali di imprenditore (individuale o collettivo, privato o pubblico).
I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL tutti i lavoratori che utilizzano macchine o comunque operano in ambienti organizzati.
Incidente
Qualsiasi evento casuale, inaspettato e indesiderato, che può provocare un danno.
Informazione dei lavoratori
Il Dlgs 626/94 modificato con il Dlgs 242/96 afferma che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori. Inoltre il lavoratore deve sapere chi è il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione antincendio e di pronto soccorso.
Infortunio in itinere
Infortunio avvenuto durante lo spostamento del lavoratore dal luogo di lavoro alla propria abitazione o viceversa.
Infortunio sul lavoro
Infortunio dovuto a causa violenta, avvenuto per cause correlate con il lavoro, che abbia come conseguenza un'inabilità temporanea assoluta di almeno tre giorni o un'inabilità permanente parziale o assoluta o la morte.
Inquinamento acustico
Il 26/10/1995 è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico, la n°447, definisce l'inquinamento acustico "l'introduzione nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi". L'ambito applicativo della nuova Legge quadro è molto ampio, includendo, oltre la nozione di

ambiente abitativo e di ambiente esterno, le sorgenti sonore fisse e stabilendo la distinzione tra valori limite di emissione, immissione (assoluti e differenziali), attenzione e di qualità.
Invalidità
Perdita della capacità lavorativa o sua diminuzione. Nel primo caso si parla di invalidità assoluta, nel secondo caso di invalidità parziale. Può essere temporanea, cioè limitata ad un determinato periodo di tempo e permanente, cioè persistente per tutta la vita. Ci sono quindi quattro tipi di invalidità: invalidità temporanea, invalidità temporanea parziale, invalidità permanente assoluta, invalidità permanente parziale.
Ipoacusia da rumore
Particolare forma di sordità che può colpire i lavoratori che hanno operato per lungo tempo in ambienti rumorosi senza protezioni.
Irritante
Azione di un agente chimico o fisico che può provocare un disturbo per contatto diretto sulla pelle, agli occhi, al naso o alle vie respiratorie (gola, bronchi, polmoni). Alcuni gas, fumi, polveri, vapori, possono avere azione irritante e dare congiuntiviti, faringiti, bronchiti, ecc..
Iso
International organization for standardization. Ha lo scopo di preparare norme di unificazionale (macchine, apparrecchi, manufatti ecc.)
Sito web: www.iso.ch
Iso 9000
Sistema di certificazione di qualità aziendale.
Iso 14000
Sistema di certificazzione di qualità ambientale.
ISPESL
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale dipendente dal ministero della Sanità. L'istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. La sede centrale è a Roma; l'Istituto si articola in sedi periferiche. L'ISPESL è il *Focal Point* italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sito web: www.ispesl.it.
Ispettorato del lavoro
Organo di vigilanza per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.
Ispettore sanitario
Un tecnico dell'organo di vigilanza che ha il compito di controllare che le condizioni di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro siano rispondenti alle leggi e alle norme. Si chiamano ispettori sia i tecnici dei servizi delle Aziende sanitarie che quelli dell'Ispettorato del lavoro.
Lavoratore
Una persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli allievi degli Istituti di Istruzione ed Universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso si laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
Lavori usuranti
Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che possono essere preventivi con misure idonee.
Lesione dorso-lombare
Si intendono con «lesioni dorso-lombari» malattie e disturbi dei muscoli, delle ossa o delle articolazioni della schiena. La legge si occupa di quelle che possono essere provocate spostando o sollevando carichi (movimentazione manuale di carichi) durante il lavoro.
Livello personale di esposizione a rumore
Livello di esposizione a rumore «medio» a cui un lavoratore è esposto nella giornata lavorativa o nella settimana. Il livello si calcola tenendo conto del tempo di esposizione e del rumore misurato con il fonometro.
Luoghi di lavoro

Sono i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda o unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

Malattia Professionale

E' una malattia causata esclusivamente, o prevalentemente, da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

Medicina del lavoro

Branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie da lavoro.

Medico Competente

un medico:

- specializzato, docente o libero professionista in medicina nel lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia igiene del lavoro
- specializzato in clinica del lavoro
- in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 Dlgs 277/91.

Microclima

Con il termine di microclima si intendono i valori di temperatura, umidità e ventilazione che caratterizzano un ambiente di lavoro. E' importante per determinare lo stato di benessere del lavoratore durante il lavoro.

Misure generali di tutela

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono ampiamente esplicitate nei vari commi dell'Art.3 del DLgs 626/94. Tra le misure principali prese in considerazione vi sono: la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, l'eliminazione dei rischi stessi in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione, la sostituzione di ciò che è pericoloso, il rispetto dei principi ergonomici, priorità delle misure di protezione collettiva, controllo sanitario dei lavoratori, misure igieniche, uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, regolare manutenzione, informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ecc..

Misure igieniche

In tutte le attività nelle quali si evidenzino rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve predisporre dei servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, di indumenti protettivi o di altri indumenti idonei, di dispositivi di sicurezza individuabili controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.

Misure di prevenzione e protezione

l'insieme di provvedimenti e relative procedure atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

Misure tecniche, organizzative e procedurali

Fra gli "Obblighi del datore di lavoro" previsti dal Capo II, Art.64 del DLgs 626/94 vi è quello di assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che "nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni....limitare al massimo i lavoratori esposti....progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell'aria....provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti....elaborare procedure per i casi di emergenza....ecc.".

Mobbing

Insieme di pratiche persecutorie, vessazioni e abusi morali sul posto di lavoro ai danni di una vittima designata.

Mobbizzato

Persona attaccata e messa in una posizione di debolezza e di mancanza di difese, e aggredita, direttamente o indirettamente, da una o più persone, con attacchi sistematici, frequenti e protratti nel tempo, il cui fine consiste nell'estromissione, reale o virtuale, della vittima dal luogo di lavoro.

Monitoraggio ambientale

Si effettua con la misurazione di inquinanti (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore eccetera) presenti nell'ambiente di lavoro. Le misure servono per avere una valutazione quantitativa dell'esposizione dei lavoratori. Viene fatto con l'uso di attrezzature quali pompe

per il prelievo di aria (che dopo sarà analizzata in laboratorio), fonometri per la misura del rumore, rilevatori di gas, ecc.

Monitoraggio biologico

Consiste nella ricerca di alcune sostanze nel sangue o nelle urine dei lavoratori. Serve per capire la quantità di inquinanti che i lavoratori possono aver assorbito durante il lavoro. Per esempio: si esamina la quantità di piombo nel sangue per capire quanto un lavoratore sia esposto a piombo, si misura la quantità di alcune sostanze nelle urine a fine lavoro per capire quanto sia esposto a solventi ecc.

Movimentazione manuale dei carichi

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano fra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. E' fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori; adottare le misure necessarie per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale; adottare le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di lesioni dorso-lombari; adottare la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale.

Oblazione discrezionale

L'articolo 162 bis del Codice Penale prevede l'oblazione discrezionale, subordinata al potere discrezionale del giudice che può anche rigettarne la domanda; è necessario inoltre aver provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso. Con l'introduzione del provvedimento generale di estinzione delle contravvenzioni previsto dal decreto 758/94 l'oblazione assume rilievo sia qualora non sia possibile avvalersi di tale nuova causa estintiva sia qualora il datore di lavoro non ottemperi nei termini di legge alla prescrizione dell'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso vi è una differenza: se l'adempimento avviene in un tempo superiore a quello richiesto ma ugualmente congruo, il datore di lavoro può chiedere di pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Qualora l'adempimento è realizzato con eccessivo ritardo si applicherà la pena pecuniaria prevista dall'articolo 162 bis del Codice Penale.

Organi di Vigilanza

Sono gli Enti competenti sul territorio per la verifica dell'applicazione della legislazione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale attività viene svolta dai Servizi delle Aziende Sanitarie, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Ministero dell'industria e delle Regioni. Per attività lavorative con rischi particolarmente elevati, l'attività di vigilanza è svolta anche dall'Ispettorato del Lavoro.

Organizzazione del lavoro

L'insieme di responsabilità, mansioni e modalità di svolgimento dell'attività aziendale (nelle varie fasi, dalla produzione fino agli interventi manutentivi), definite attraverso procedure specifiche.

Organizzazione della sicurezza

Il Dlgs 626/94 prevede che la struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, comprenda i seguenti servizi:

- Servizio di prevenzione e protezione la cui composizione varia in rapporto alla dimensione e alla tipologia aziendale. Il servizio può essere interno, interno/esterno, esterno o svolto direttamente dal datore di lavoro.
- Sorveglianza sanitaria.
- Servizio antincendio.
- Servizio di pronto soccorso
- Rappresentante della sicurezza.

P.E.L.

Sigla che sta ad indicare il limite di esposizione permesso ad una determinata sostanza pericolosa.

Pericolo

E' una fonte di possibili lesioni o danni alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

Pericolo grave ed immediato

E' una situazione di pericolo non evitabile a priori che può comportare danno ai lavoratori e che deve essere gestita attraverso l'attuazione di procedure prestabilite di evacuazione dei lavoratori della zona pericolosa.

Prescrizione di reato

L'introduzione del criterio di alternatività tra pene pecuniarie e pene detentive ha elevato il termine di prescrizione da due a tre anni. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa la situazione di illiceità. Pertanto, poiché le violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si presentano in genere come reati permanenti, in quanto sussistono fino al momento in cui la violazione non viene eliminata mediante un adeguamento ai precetti, ne deriva che la prescrizione decorre dal momento in cui si verifica la regolarizzazione.

Presidi sanitari

Vengono denominati anche "Fitofarmaci" o prodotti fitosanitari (quest'ultima denominazione è stata introdotta con la Direttiva CE 91/414) o, comunemente, "antiparassitari agricoli". Per legge è obbligatorio che questi preparati siano registrati come "Presidi sanitari" presso il Ministro della Sanità.

Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure adottate previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Protezione

L'insieme delle misure che tendono a diminuire l'entità del danno.

Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti hanno una lunghezza d'onda molto piccola, rapportabile alle dimensioni di un atomo, e possiedono energia sufficiente per rompere e separare gli elettroni dagli atomi, producendo gli ioni. Spesso, quando si parla genericamente di «radiazioni» o di «raggi» ci si riferisce a loro. Le radiazioni ionizzanti possono produrre effetti biologici molto intensi: a dosi elevate, quali conseguono ad una espolosione nucleare o all' esposizione accidentale a materiale radioattivo, provocano effetti acuti, strettamente dipendenti dalla dose assorbita. Per dosi relativamente poco elevate si ha una riduzione dei globuli rossi; dosi più alte danneggiano l'epitelio intestinale, causando una sindrome enterotossica che può essere mortale, mentre dosi elevatissime determinano un danno del sistema nervoso, quasi sempre mortale.

Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici

Sono le radiazioni prodotte dai campi elettromagnetici generati da elettrodi, cavi, forni a microonde, lavastoviglie, frullatori, asciugacapelli, televisori, computer, apparecchi terapeutici. II risultato è che oggi i livelli di radiazioni elettromagnetiche sono mille miliardi di volte superiori rispetto alle radiazioni naturali generate dalla terra e dai corpi celesti. Non sono ancora accertati gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici a partire dalle frequenze più basse (fino a 300 Hertz), a quelle più alte (da 300 Hertz a 300 Ghertz). Alcuni studiosi sostengono che i campi elettromagnetici sono innocui, altri , invece, affermano che aumentano le probabilità di sviluppare un cancro. Sono in corso ricerche da parte dell' Organizzazione mondiale della sanità e da parte dell'Istituto superiore di sanità italiano. Significativa a riguardo è una sentenza del 1996 del TAR del Lazio che ha accolto la richiesta di sospendere le autorizzazioni ad installare i varchi magnetici presso la Cassa depositi e prestiti e sospeso con ordinanza i provvedimenti con i quali i ministeri del Tesoro, Lavori pubblici e Trasporti avevano disposto la collocazione dei varchi all'ingresso degli uffici.

Rischio

La combinazione di Probabilità e Gravità che si verifichino lesioni o danni alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

Rischio di incidente rilevante

Trattasi di un rischio connesso con determinate attività industriali, indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n°183. In attuazione della Direttiva CE 82/501 (nota come "Direttiva Seveso") il 17 maggio 1988 veniva emanato il D.P.R. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ovvero a qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali... che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo. Viene definito "incidente rilevante" un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di

una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose: Il D.P.R. 175/88 dalla data della sua emanazione ad oggi ha subìto alcune variazioni e ben 18 reiterazioni.

R.L.S.(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al Capo V (consultazione e partecipazione dei lavoratori) dell'Art.18 del Dlgs 626/94 è previsto che in tutte le aziende, o unità produttive, venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti il RLS si individua tra i componenti delle RSU in base agli accordi di categoria; da 201 a 300 dipendenti, se la RSU è composta da tre lavoratori, , 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte della RSU) al quale comunque spettano comunque 40 ore di permesso retribuito). Se la RSU è composta da un numero superiore a 3, il RSL sarà individuato dentro la RSU. Per le aziende con più di 300 dipendenti, il numero dei RSL è ricompreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti e 6 oltre i mille dipendenti. Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono definite all'Art.19 del DLgs 242/96.

Schede di sicurezza

E' un sistema specifico di informazioni relativo alle sostanze ed ai preparati pericolosi destinato principalmente agli utilizzatori professionali, al fine della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. La scheda dei dati di sicurezza comporta 16 voci obbligatorie, tra le quali l'identificazione del preparato e dell'azienda produttrice, l'identificazione dei pericoli, le proprietà fisiche e chimiche, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, ecc..

Servizi di prevenzione delle USL (ora ASL = Azienda Sanitaria Locale)

Servizi specifici che nel territorio di competenza delle USL svolgono compiti di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia.

Servizio antincendio

Tutti i datori di lavoro sono obbligati a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda e dell'unità produttiva. Devono essere formati, devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate. Il compito di cui sopra può essere svolto direttamente dai datori di lavoro aventi le seguenti caratteristiche:

- aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- aziende della pesca fino a 20 addetti;
- altre aziende fino a 200 addetti.

Servizio di prevenzione e protezione

Tale servizio è previsto dall'Art.8 del DLgs 626/94 e dal Dlgs 242/96 di modifica il quale prevede che l'organizzazione del "Servizio di prevenzione e protezione" all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- nelle aziende industriali di cui all'Art.1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n°175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, ai sensi degli Artt.4 e 6 del decreto stesso;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e laboratori nucleari;
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di sicurezza per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.

Sigle indicanti rischi

Vengono apportate sui contenitori o sulle schede tecniche di sostanze. Le sigle formate da «S» e un numero danno indicazioni su come manipolare le sostanze con sicurezza: Ad esempio, S22 significa «Non respirare le polveri», S25 «Evitare il contatto il con gli occhi» e cosi via. Le sigle formate da R e un numero informano invece sui rischi che le sostanze possono comportare a chi le adopera. Per esempio R11 «Altamente infiammabile», R26= «Molto tossico per inalazione», R38= «Causa irritazione sulla pelle» ecc.

Silicosi

Malattia professionale che colpisce i lavoratori delle miniere, dei cementifici, delle cave, delle fonderie, ecc...: dovuta a deposizione nei polmoni di particelle di silicio libero inalate ed a conseguenti reazioni del tessuto vascolo-connettivale che forma strie e noduli fibrosi.

SINAL

Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori. Associazione creata dall'UNI e dal CEI con il patrocinio del ministero dell'Industria. Sono suoi soci ministeri, associazioni industriali ed altri organismi pubblici come il CNR e l'ENEA.

SINCERT

Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione. Creato nel 1991 dall'UNI e dal CEI con la partecipazione del ministero dell'Industria, del CNR e dell'ENEA.

Silicosi

Malattia professionale che colpisce i lavoratori delle miniere, dei cementifici, delle cave, delle fonderie, ecc...: dovuta a deposizione nei polmoni di particelle di silicio libero inalate ed a conseguenti reazioni del tessuto vascolo-connettivale che forma strie e noduli fibrosi.

SNT

Sistema nazionale di taratura. Istituito nel 1991, in applicazione della legge 273, con il compito di diffondere le unità di misura nei diversi settori industriali ed assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui si svolgono le lavorazioni indicate all'Art.331 del D.P.R. 303/56.

Spirometria

Esame che permette di misurare la capacità respiratoria di una persona. Con la spirometria si possono diagnosticare alcuni disturbi del respiro, anche in fase molto iniziale.

Stress

Complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali possono scatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. Secondo recenti statistiche il 60% dei lavoratori sono colpiti da stress.

Tecnopatia

Sinonimo di malattia professionale

Teratogeno

Si dice teratogeno un agente che può causare malformazioni al feto durante la gravidanza.

TLV, TWA, MAC, VLP

Sigle che indicano il livello di inquinati ritenuti accettabili nell'ambiente di lavoro. Se gli inquinanti (ad esempio rumore, sostanze chimiche nell'aria, radiazioni ecc) non superano questi livelli si ritiene che i lavoratori non abbiano delle conseguenze sulla propria salute (TLV, *threshold limit value,* valori limiti di soglia).

Tossicità

E' data dalla capacità di una sostanza o di un preparato di produrre effetti negativi sull'organismo sia animale sia umano. Sostanze a tossicità elevata possono dare disturbi o danni anche con quantitativi molto bassi, mentre viceversa occorrono livelli elevati per dare effetti nocivi con sostanze a bassa tossicità. Si dice tossicità acuta quella che si produce entro breve tempo e tossicità cronica quella che si manifesta a distanza di tempo.

Tumore

Termine usato in origine per indicare qualsiasi processo patologico che si manifestasse con una "tumefazione" di una parte del corpo. Oggi è sinonimo di "neoplasia", cioè neoformazione derivante dalla proliferazione cellulare di elementi di un tessuto normale preesistente: Il termine "cancro" che nel linguaggio comune è sinonimo di tumore maligno, indica nel

linguaggio medico un tumore maligno di origine epiteliale (cioè neoplasia originata dagli epiteli di rivestimento della cute e delle mucose), detto anche carcinoma.
Ufficio tecnico sindacale europeo per la salute e la sicurezza
Organo della Comunità europea dei sindacati (CES). Ha sede a Bruxelles.
Sito web: http://www.etuc.org/tutb/index_en.html
UNI
Ente nazionale italiano di unificazione. Rappresenta l'Italia nell'ISO e nel CEN. L'attività dell'UNI si sviluppa attraverso Commissioni tecniche interne e Enti federati.
Valore di attenzione
Un valore riferito a qualsiasi forma di inquinamento (es. rumore, presenza di sostanze nell'aria, ecc.) che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Valore limite di esposizione
Limite dell'esposizione personale dei lavoratori ad un agente nocivo presente nell'ambiente di lavoro.
Valutazione dei rischi
La valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute, finalizzata alla scelta delle adeguate misure di sicurezza, ha come obiettivo ultimo quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale fase consiste nel verificare:
- applicazione delle norme antinfortunistiche;
- lo stato di sicurezza di impianti e macchine;
- il rispetto delle normative di igiene del lavoro;
- l'esposizione dei lavoratori ai rischi di natura fisica, chimica e biologica;
- l'esposizione dei lavoratori a rischi di natura trasversale (movimentazione manuale dei carichi, video terminali, fattori ergonomici, ecc.).

Una volta individuati tali canoni di analisi e di pericolo si passa alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione e cioè:
- messa a punto di sistemi correttivi mirati alla eliminazione dei rischi individuati e, ove non sia possibile, alla riduzione al minimo degli stessi;
- elaborazione di procedure operative e gestionali finalizzate alla prevenzione del rischio residuo;
- programmazione della formazione ed informazione del personale;
- realizzazione di un programma per l'attuazione e il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza messe in atto.

A seguito della valutazione dei rischi viene redatto o aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, come prescritto dall'art. 4 D. L.vo. 626/94. Tale documento verrà corredato, come previsto dalla normativa vigente, dal "Piano di attuazione tempificato delle misure" e dal "Piano di informazione e formazione".
Valutazione della esposizione
La CE stabilisce come valutazione di esposizione (Exposure assesment) "la determinazione delle emissioni, vie e grado di mobilità di una sostanza e della sua trasformazione e degradazione, al fine di stimare le concentrazioni o dosi a cui le popolazioni umane e i comparti ambientali sono o possono essere esposti".
VDT(Videoterminale)
Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. L'Art. 51 del DLgs tutela in modo particolare il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'Art. 54 per tutta la settimana lavorativa.
Ventilazione
Indica il ricambio dell'aria nei locali chiusi. La ventilazione naturale avviene attraverso porte e finestre; si parla di ventilazione artificiale quando vengono usati mezzi meccanici (aspiratori, estrattori ecc.) La ventilazione è importante per mantenere sana l'aria degli ambienti di lavoro. Quando l'aria viene fatta circolare all'interno di sistemi di depurazione (con raffreddamento o meno) si parla di condizionamento dell'aria.
Verbale di prescrizione

Verbale con cui l’ispettore del lavoro, dopo aver verificato una contravvenzione a leggi per l’igiene o la sicurezza sul posto di lavoro, impone al contravventore di mettersi in regola entro un tempo prefissato. Trascorso il periodo concesso, l’ispettore del lavoro controlla che la situazione sia stata messa a norma (verifica dell’adempimento).

VLTL

Valore Limite Tecnico di Lunga Durata.

Zona pericolosa

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro, nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o sicurezza.